



Comune di Ruvo di Puglia  
Città Metropolitana di Bari

# DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio" e s.m.i.

Adottato con Delibera di G.C. n. 369/2023 del 28/12/2023

Approvato con Delibera di C.C. n. \_\_\_/2024 del \_\_/\_\_/2024

## **Comune di Ruvo di Puglia**

Sindaco  
Assessora

**Prof. Avv. Pasquale Roberto CHIECO**  
**Emanuela CAIFASSO**

## **Gruppo di Lavoro**

SUAP e coordinamento  
Supporto tecnico esterno

**Dott. Salvatore BERARDI**  
**Centro di Assistenza Tecnica (CAT) per le imprese del terziario**  
**promosso da Confcommercio Bari**

Supporto Area 7  
Supporto Area 5

**Dott. Salvatore BERARDI**  
**Arch. Francesca SORRICARO**

## INDICE

<b>PARTE PRIMA</b> .....	<b>4</b>
<b>La normativa in materia di commercio</b> .....	<b>4</b>
1. La Direttiva Servizi e la salvaguardia della programmazione commerciale .....	4
2. Il Quadro Normativo della programmazione commerciale nella Regione Puglia .....	7
2.1 Le disposizioni generali del “Codice del Commercio” in materia di programmazione comunale delle attività commerciali .....	7
2.2 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di commercio in sede fissa .....	10
2.3 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica .....	13
2.4 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di commercio su aree pubbliche.....	14
2.5 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande .....	16
2.6 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di rete distributiva dei carburanti ...	17
3. Il quadro normativo del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio .....	18
4. Il rispetto degli aspetti normativi e il perseguimento degli obiettivi di sviluppo .....	19
<b>PARTE SECONDA</b> .....	<b>21</b>
<b>Analisi del territorio comunale di Ruvo di Puglia</b> .....	<b>21</b>
1. Le principali caratteristiche del territorio comunale .....	21
1.1 La storia .....	21
1.2 Le principali testimonianze storiche, monumentali e culturali .....	23
1.3 Il profilo urbanistico del Comune di Ruvo di Puglia .....	28
2. Le caratteristiche demografiche del Comune di Ruvo di Puglia .....	33
2.1 L’andamento demografico dell’ultimo decennio .....	33
2.2 L’andamento della composizione dei nuclei familiari .....	33
2.3 La struttura della popolazione per classi di età e stato civile .....	34
2.4 La popolazione per fasce di età .....	35
2.5 I principali indicatori demografici nel Comune di Ruvo di Puglia .....	35
<b>Documento di valutazione della rete commerciale cittadina</b> .....	<b>38</b>
3. Il Documento di Valutazione della rete commerciale del Comune di Ruvo di Puglia .....	38
3.1 Quadro riepilogativo della consistenza della rete commerciale del Comune di Ruvo di Puglia (per tipologia di struttura) .....	40
3.2 Quadro riepilogativo della consistenza della rete commerciale del Comune di Ruvo di Puglia (per tipologia merceologica) .....	40
3.3 Dettaglio della Rete Commerciale del Comune di Ruvo di Puglia .....	41
3.4 Gli indicatori di servizio utilizzati per la valutazione della rete distributiva.....	44
3.5 Indicatori di dotazioni di servizio al consumatore nel Comune di Ruvo di Puglia .....	46
3.6 Pubblici Esercizi .....	47
3.7 Attività commerciali su aree pubbliche .....	48
3.8 Punti Vendita di quotidiani e periodici .....	52
3.9 Distributori di carburante .....	52
3.10 Individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo.....	53
3.11 Individuazione delle attività tradizionali ed elenco delle stesse .....	xx
<b>PARTE TERZA</b> .....	<b>55</b>
<b>Il Piano delle Medie Strutture di Vendita</b> .....	<b>55</b>
1. Le strutture commerciali esistenti nel Comune di Ruvo di Puglia .....	55
2. Gli indicatori di servizio utilizzati per la valutazione delle Medie Strutture di Vendita .....	56
2.1 Indicatori di servizio delle Medie Strutture di Vendita nel Comune di Ruvo di Puglia.....	57
3. Il Piano delle Medie Strutture di Vendita .....	58

3.1 Norme di riferimento per l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di una media struttura.....	59
3.2 Dotazioni di servizio delle Medie Strutture di Vendita (MSV) riscontrate nel Comune di Ruvo di Puglia.....	60
3.3 Limiti insediativi di eventuali nuove Medie Strutture di Vendita per zone di localizzazione e modalità per la presentazione delle domande .....	60
3.4 Criteri per l'insediamento di nuove strutture di vendita .....	62
<b>PARTE QUARTA .....</b>	<b>65</b>
<b>Il Regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande .....</b>	<b>65</b>
<b>PARTE QUINTA .....</b>	<b>73</b>
<b>Il Piano del Commercio sulle Aree Pubbliche.....</b>	<b>73</b>
1. Analisi preliminari e determinazioni dei fabbisogni.....	73
2. La dinamica demografica e l'analisi sulla rete distributiva comunale in sede fissa e su aree pubbliche .....	74
3. Ricognizione dei mercati su aree pubbliche esistenti e valutazione delle nuove potenzialità.....	77
4. Le Linee Guida di pianificazione nella redazione del Piano del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Ruvo di Puglia .....	80
5. Nuova definizione dei Mercati su aree pubbliche .....	82
<b>PARTE SESTA .....</b>	<b>92</b>
<b>Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche .....</b>	<b>92</b>
<b>PARTE SETTIMA .....</b>	<b>115</b>
<b>Il Piano Comunale di localizzazione dei punti di vendita di stampa quotidiana e periodica .....</b>	<b>115</b>
1. Il Decreto Legislativo n. 170/2001 e le successive modificazioni introdotte dalla Legge 96 del 21 giugno 2017.....	115
2. Il Regolamento di disciplina dei punti vendita di quotidiani e periodici .....	118
<b>PARTE OTTAVA.....</b>	<b>120</b>
<b>Il Regolamento di disciplina della rete distributiva dei carburanti .....</b>	<b>120</b>
<b>PARTE NONA .....</b>	<b>132</b>
<b>Forme speciali di vendita al dettaglio .....</b>	<b>132</b>
<b>SANZIONI E NORME FINALI .....</b>	<b>134</b>



## PARTE PRIMA

### La normativa in materia di commercio

#### 1. La Direttiva Servizi e la salvaguardia della programmazione commerciale

In linea generale ogni intervento in materia di regolamentazione dell'attività economica da parte dei soggetti istituzionali competenti dovrebbe essere conforme al principio di tutela della concorrenza, considerata dalla Corte Costituzionale *“una delle leve della politica economica del Paese”* e non costituire ostacolo all'eliminazione di limiti e barriere all'accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale.

In questa direzione si pongono anche la Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, approvata il 12 dicembre 2006, nonché il Decreto Legislativo n. 59/2010 di recepimento della stessa e, da ultimo, il Regolamento Regione Puglia n. 3 del 11 marzo 2011 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno.

La Direttiva Servizi costituisce un elemento centrale della strategia di Lisbona e mira a realizzare un mercato interno dei servizi che agevoli la libertà di stabilimento dei prestatori dei servizi e la libera prestazione degli stessi negli Stati membri dell'UE, in un'ottica di maggiore competitività ed equilibrio dei mercati, in modo tale che sia le imprese che i consumatori possano trarre il massimo beneficio dalle opportunità che questi offrono.

Essa deve essere considerata nel contesto del Trattato CE, ed in particolare delle libertà del mercato interno, ed essere interpretata ed attuata nell'ambito di tale contesto: in particolare, l'art. 14 del Trattato, che considera il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi; l'art. 43, che assicura la libertà di stabilimento; l'art. 49, che sancisce il diritto di prestare servizi all'interno della Comunità.

Occorre innanzitutto riconoscere che la programmazione urbanistico-commerciale rientra a pieno titolo tra i motivi imperativi di interesse generale che la Direttiva ed il Decreto attuativo individuano quali deroghe alla soppressione delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività.

Da evidenziare che la Direttiva si applica unicamente ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio. Pertanto *“[...] essa non si applica ai requisiti come le norme del codice stradale, le norme riguardanti l'uso e lo sviluppo delle terre, la pianificazione urbana e rurale, le regolamentazioni edilizie [...]”*.

Gli strumenti di programmazione commerciale hanno avuto in Italia una decisa evoluzione a partire dal 1998 con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 114/1998, la cui comparazione con la precedente normativa (L. 426/1971), definisce una svolta nei principi alla base della pianificazione degli insediamenti commerciali.

Nel capo II della 426/1971 oltre al principio guida:

- *“... La migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ...”* (art.11 - principio che si ritrova anche nel Decreto Bersani);

si ritrova anche l'altro principio guida:

- *“..... il maggior possibile equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante ...”* (art.11).

Il cambiamento introdotto con il D.Lgs. 114/1998 appare di significativa portata, giacché sancisce l'abbandono di una concezione programmatica che era finalizzata alla definizione degli insediamenti commerciali tutta incentrata sul raffronto tra l'offerta insediata su un territorio dato e la potenziale domanda della popolazione svolta tutta in termini quantitativi.



Con il D.Lgs. 114/1998 viene posto al centro della programmazione il rapporto tra gli insediamenti commerciali ed il territorio sia per l'uso che questi stessi determinano del territorio stesso, sia per la funzione di qualificazione del tessuto urbano che le attività commerciali svolgono con la loro presenza, qualificazione legata ai principi di carattere generale quali:

- *“il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie e le diverse forme di vendita con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese”* (art.1 comma 3 lett. d);
- *“la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari”* (art. 1 comma 3 lett. e).

In particolare la programmazione commerciale, come disciplinata all'articolo 6 del Decreto Legislativo 114/1998 e riproposta dalle diverse normative regionali a seguito dell'attribuzione costituzionale della competenza in materia di commercio intervenuta nel 2001, fonda gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali su alcuni criteri tra i quali:

1. la qualità dei servizi da rendere al consumatore; la compatibilità territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
2. la riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
3. la salvaguardia e riqualificazione dei centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
4. il favorire gli insediamenti commerciali già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

Il quadro normativo in materia di programmazione è stato poi completato dall'art. 3 della legge n. 248/2006 che - richiamando le regole comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi e al fine di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione - prevede che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza alcuni limiti e prescrizioni tra cui:

- il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

***Sulla base della legislazione vigente*** e dell'esame di compatibilità della stessa con le prescrizioni della Direttiva Servizi effettuato a livello governativo nella fase di recepimento, ***all'interno della programmazione commerciale l'operatività delle grandi e medie strutture di vendita, le attività di distribuzione carburanti, il commercio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande, le rivendite di giornali e riviste, comportano la necessità di mantenere in capo agli Enti pubblici la definizione di modalità di programmazione*** tali da garantire assetti equilibrati dal punto di vista urbanistico, ambientale, infrastrutturale, di sicurezza stradale, di vivibilità sociale, che non compromette in alcun modo il rispetto della libertà di stabilimento, di circolazione e di esercizio dell'attività commerciale nel mercato interno.

Ovviamente non si può negare che mantenere un rapporto di equilibrio tra programmazione e liberalizzazione nel commercio non è semplice.

Se alcune attività sono state liberalizzate (esercizi di vicinato, forme speciali di vendita, commercio su aree pubbliche in forma itinerante) ed altre sono state molto semplificate (somministrazione di alimenti e bevande), le maggiori criticità sono riscontrabili in materia di medie e grandi strutture di vendita.



Si tratta di evitare di incorrere nella previsione di *“requisiti consistenti in restrizioni quantitative o territoriali sotto forma di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori”* (art. 15, comma 2, lett. a) Direttiva).

Nel Decreto di recepimento, la formula utilizzata in materia di programmazione (sia per i pubblici esercizi che per il commercio su aree pubbliche) consiste nel *“divieto di criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite ... e presenza di altri operatori ... ”* (a questo proposito si veda l’art. 14, comma 1, punto 5) della Direttiva secondo cui tale divieto non concerne *“i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d’interesse generale”*, tra cui fa rientrare esplicitamente la tutela dell’ambiente urbano. Circa poi il concetto di *“verifica di natura economica”* la qualifica *“una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un’autorizzazione”*.

La programmazione della grande distribuzione deve trovare la sua motivazione nel perseguimento di un interesse di carattere generale, che è quello di garantire, sul territorio, la presenza di tutte le tipologie distributive, senza consentire il determinarsi di situazioni di monopolio a favore di nessuna di esse.

Va anche evidenziato che il regime autorizzativo e la programmazione ad esso collegata sono da ritenersi conformi al principio di proporzionalità, in quanto forme diverse di controllo a posteriori non sarebbero idonee a preservare la tutela effettiva dell’interesse generale che, ai sensi dell’art. 4, punto 8) della Direttiva, si sostanzia nella tutela dei consumatori (che in questo modo hanno a disposizione diverse forme distributive, ciascuna con le sue caratteristiche ed elementi positivi), ma anche nella protezione dell’assetto territoriale e dell’ambiente, compreso quello urbano, da fenomeni di desertificazione commerciale o da una proliferazione incontrollata di grandi strutture di vendita.

La compresenza sul territorio di tutte le tipologie distributive viene perseguita, oltre che con la previsione di requisiti qualitativi e di limitazioni all’insediamento delle grandi strutture di vendita collegate ad esigenze di tutela del territorio, anche attraverso altri strumenti quali la promozione della costituzione dei centri commerciali naturali e la valorizzazione dei luoghi del commercio e degli esercizi storici e di tradizione.

Diversamente, quando i motivi imperativi di interesse generale sopra richiamati non sussistono, anche il Consiglio di Stato ha di recente ribadito che (ai sensi dell’art. 3 l. 248/2006) *“limitazioni all’apertura di nuovi esercizi commerciali sono astrattamente possibili purché non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull’apprezzamento autoritativo dell’adeguatezza dell’offerta alla presunta entità della domanda”*. *I principi del Trattato e del nostro ordinamento costituzionale impongono che i poteri pubblici non interferiscano sul libero gioco della concorrenza, astenendosi dallo stabilire inderogabilmente il numero massimo degli esercenti da autorizzare in una determinata area”*.

La disposizione prevista nella L. 248/2006 sembra pertanto limitata al caso di fissazione di soglie predeterminate antitrust mentre non mette in discussione le altre possibili linee di programmazione adottate dalle regioni.



## **2. Il Quadro Normativo della programmazione commerciale nella Regione Puglia**

Il quadro normativo della programmazione commerciale da parte delle Amministrazioni Comunali è stato definito con **Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del Commercio”** (da ora in avanti indicata sinteticamente come “Codice del Commercio”).

La **Legge Regionale 9 aprile 2018, n. 12**, ha aggiornato normativamente il Codice del Commercio alle seguenti norme:

- a) Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- b) Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- c) Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- d) Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi).

Con l’aggiornamento normativo del Codice del Commercio, l’Amministrazione regionale ha fornito precise indicazioni per l’elaborazione degli strumenti comunali di programmazione delle attività commerciali.

Gli articoli fondamentali della nuova disciplina regionale del commercio, che regolamentano gli aspetti cruciali della programmazione e della disciplina comunale delle attività commerciali sono i seguenti:


### **2.1 Le disposizioni generali del “Codice del Commercio” in materia di programmazione comunale delle attività commerciali**

#### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Capo III Programmazione della rete distributiva**

##### **Articolo 12 “Strumenti comunali di programmazione e incentivazione”**

1. *I Comuni per l’esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui all’articolo 3, si dotano attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del Documento Strategico del Commercio e delle norme previste dal presente articolo.*
2. *Il Documento Strategico del Commercio ha i seguenti contenuti minimi:*
  - a) *un’analisi dello stato del commercio costituita almeno da:*
    - 1) *una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante;*
    - 2) *la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti;*
  - b) *una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del Comune e alle diverse tipologie di attività e dell’adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita;*
  - c) *l’individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui all’articolo 13;*
  - d) *le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate.*
3. *Il Documento Strategico del Commercio è inviato alla Regione e costituisce elemento di*



valutazione necessario per la conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione per grandi strutture di vendita. In assenza di tale provvedimento la Regione valuta l'autorizzazione sulla base delle finalità di cui all'articolo 2, dei provvedimenti di cui all'articolo 3 e delle norme generali contenute nella presente legge.

4. Il Comune definisce:

- a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative;
- b) gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio definiti all'articolo 13;
- c) le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante;
- d) i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:
  - 1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
  - 2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
  - 3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;
  - 4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
  - 5) le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'articolo 30, comma 8, della presente legge e per i produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001;
  - 6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
  - 7) la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
  - 8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate;
- e) i Comuni emanano inoltre regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:
  - 1) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;
  - 2) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
  - 3) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
  - 4) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
  - 5) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
  - 6) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori;
- f) per mercati con oltre cinquanta posteggi e per le fiere con oltre cento posteggi è obbligatoria l'approvazione del regolamento di cui alla lettera e).



## **Capo IV Strumenti di promozione del commercio**

### **Articolo 13 “Sviluppo e promozione del commercio”**

1. *All'interno del Documento Strategico di cui all'articolo 12, comma 2, i Comuni individuano, anche facendo riferimento alla delimitazione degli strumenti urbanistici comunali, le zone del territorio da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno al commercio.*
2. *Sono soggetti interessati tutti gli operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti attività di artigianato di servizio e di valore storico e tradizionale, operanti all'interno delle aree individuate dal Comune.*
3. *In relazione alle problematiche rilevate il Comune può:*
  - a) *promuovere la creazione di Distretti Urbani del Commercio;*
  - b) *attivare progetti di valorizzazione commerciale;*
  - c) *individuare strumenti di promozione di servizi di prossimità;*
4. *I Distretti Urbani del Commercio prevedono accordi fra Amministrazione Comunale, Associazioni di operatori, Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e altri soggetti interessati, volti a sviluppare una gestione coordinata delle aree commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività para-commerciali ed extra-commerciali, nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata.*
5. *I progetti di valorizzazione commerciale sono elaborati d'iniziativa del Comune in accordo con i soggetti pubblici, i privati interessati, le Associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali.*
6. *Nell'elaborazione del progetto di valorizzazione commerciale, il Comune esamina le politiche pubbliche riferite all'area, la progettualità privata e l'efficacia degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e della qualificazione dell'area stessa e dell'insieme di attività economiche in essa presenti.*
7. *Il progetto di valorizzazione commerciale può prevedere:*
  - a) *interventi in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo incentivi a marchi di qualità o di produzione regionale;*
  - b) *disposizioni a tutela del patrimonio storico, artistico o ambientale;*
  - c) *misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario;*
  - d) *la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di riorganizzazione della logistica urbana;*
  - e) *l'attivazione o la modifica di servizi urbani;*
  - f) *il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività o il potenziamento di quelle esistenti anche attraverso l'insediamento di medie strutture di vendita;*
  - g) *l'attuazione di azioni di promozione dell'area;*
  - h) *l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territorio.*
8. *Il Comune, sulla base del progetto, può inoltre:*
  - a) *incentivare la qualificazione delle attività economiche esistenti o il loro addensamento anche attraverso l'utilizzo della fiscalità locale, la monetizzazione o la ridefinizione dei requisiti urbanistici, facilitando, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti igienico-edilizi;*
  - b) *vietare i cambi di destinazione d'uso da attività commerciale, artigianale o pubblico esercizio ad altri usi che comportino la cessazione delle attività.*
9. *Nelle aree a rischio di degrado e desertificazione commerciale, i Comuni possono dotarsi di strumenti di promozione di servizi di prossimità, comprendenti la realizzazione di centri polifunzionali di servizio.*
10. *I centri polifunzionali possono prevedere la presenza in unica struttura, o complesso unitario*

comunque rientrante entro i limiti delle medie strutture di tipo M1, come definite dall'articolo 16, di:

- a) attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali pugliesi;
  - b) servizi per la promozione del territorio;
  - c) attività di pubblico esercizio, di vendita di giornali, di servizi di informazione e telecomunicazione, compresi servizi pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione.
11. I Comuni possono prevedere provvidenze per lo sviluppo dei servizi di prossimità e dei centri polifunzionali sotto forma di semplificazioni, esenzione da tributi e contributi alle attività e provvedono a comunicarne la creazione alla Regione per l'eventuale erogazione di contributi regionali.
  12. Nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 3, la Regione definisce gli adempimenti necessari all'applicazione del presente articolo e le modalità di finanziamento degli interventi.
  13. La Regione coordina gli interventi di cui al presente articolo con quelli previsti da altre leggi regionali che possono applicarsi ai medesimi progetti, al fine di assicurare le sinergie fra i diversi canali di finanziamento.

## **2.2 Le disposizioni del "Codice del Commercio" in materia di commercio in sede fissa**

### **TITOLO II COMMERCIO IN SEDE FISSA**

#### **Articolo 16 "Classificazione delle strutture commerciali"**

1. Il presente articolo definisce la classificazione delle strutture commerciali in sede fissa. Nell'ambito dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3, possono essere determinate specificazioni alle classificazioni, alla loro applicazione, nonché fissati i limiti massimi di superficie di vendita articolandoli per le diverse classificazioni merceologiche anche in funzione di specifici obiettivi di sviluppo.
2. La programmazione della rete di vendita viene effettuata sulla base della suddivisione dei settori merceologici alimentare e non alimentare.
3. Ai fini della definizione dell'impatto urbanistico e dei relativi standard, il settore non alimentare viene suddiviso in:
  - a) **beni per la persona**: comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;
  - b) **altri beni a basso impatto urbanistico**: comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;
  - c) **altri beni**: comprendenti tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti lettere a) e b).
4. Nel caso in cui siano commercializzati solo i prodotti del settore beni a basso impatto urbanistico, la superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di 1/10 della superficie di vendita come definita all'articolo 4. La disposizione non si applica nelle strutture complesse di centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi permanenti attrezzati.
5. Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono le seguenti:
  - a) **esercizi di vicinato** con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati;



- b) **medie strutture di vendita con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati** così articolate:
- 1) **M1 Medie Strutture** di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 metri quadrati;
  - 2) **M2 Medie strutture** intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 metri quadrati;
  - 3) **M3 Medie strutture** attrattive con superficie di vendita da 1.501 a 2.500 metri quadrati;
- c) **Grandi strutture di vendita con superficie di vendita superiore ai 2.500 metri quadrati** così articolate:
- 1) **G1 Grandi strutture inferiori** con superficie di vendita da 2.501 a 4.500 metri quadrati;
  - 2) **G2 Grandi strutture superiori** con superficie di vendita maggiore di 4.500 metri quadrati fino a 15.000 metri quadrati.
6. Le modalità insediative degli esercizi commerciali sono le seguenti:
- a) **struttura isolata:** esercizio che non condivide spazi, accessibilità e servizi con altre strutture commerciali;
  - b) **centro commerciale:** costituito da un insieme di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente la cui superficie di vendita almeno per il 20 per cento è destinata a esercizi di vicinato e/o medie strutture di vendita;
  - c) **area commerciale integrata:** uno spazio unitario, omogeneo e circoscritto che può comprendere più esercizi commerciali di diversa tipologia e dimensione, ivi compresi i centri commerciali, e attività diverse da quelle commerciali, anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotato di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali. L'area commerciale integrata deve essere collocata in ambito extraurbano e può essere attraversata anche da viabilità pubblica con l'esclusione delle seguenti tipologie di viabilità, così come già definite dall'articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765):
    - 1) autostrade;
    - 2) strade di grande comunicazione o di traffico elevato;
  - d) **parco permanente attrezzato:** area con superficie superiore a 20 ettari comprendente strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente con esercizi di vicinato e medie strutture. La superficie complessiva occupata dalle strutture commerciali non deve essere superiore alla superficie complessiva occupata dagli impianti e dalle attrezzature stabili destinate alle attività ludiche, ricreative e culturali.
7. Le aree commerciali integrate, la cui superficie complessiva di vendita non può comunque superare il limite di superficie di vendita stabilito dai provvedimenti di cui all'articolo 3 devono essere ubicate in aree urbanisticamente idonee e sono così classificate:
- a) **piccole:** ubicate in un'area con superficie territoriale non superiore a 2 ettari;
  - b) **intermedie:** composte da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture di tipo G2 del settore alimentare, ubicate in un'area con una superficie territoriale tra 2 e 5 ettari;
  - c) **di interesse provinciale:** composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano più di 5 ettari di superficie territoriale.
8. Le aree commerciali integrate di cui alla lettera a) del comma 7 sono programmate dai comuni con i criteri di cui all'articolo 12.
9. Le aree commerciali di cui alle lettere b) e c) del comma 7 devono essere previste nella

*programmazione regionale e dagli strumenti urbanistici dei Comuni ed autorizzate secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.*

10. *Sono definiti di interesse locale i centri commerciali che hanno una superficie di vendita massima di metri quadrati 4.000 e in cui la superficie di un singolo esercizio non è superiore alla categoria M3. e sono programmati dai comuni con i criteri di cui all'articolo 12.*
11. *Gli insediamenti di cui ai commi 8 e 10, qualora la superficie di vendita totale superi i metri quadrati 2.500, sono comunque grandi strutture di vendita e vengono autorizzati dal Comune con le procedure di cui all'articolo 17, comma 7.*

#### **Articolo 18 "Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali"**

1. *I Comuni individuano le aree idonee all'insediamento di strutture commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità alle finalità di cui all'articolo 2, con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse articolazioni previste all'articolo 16.*
2. *L'insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3. è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o di riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie.*

#### **Articolo 19 "Dotazione di aree a parcheggio"**

1. *I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti, provvedono a definire, previa analisi dello stato di fatto e delle previsioni di nuovi insediamenti commerciali, le dotazioni di aree private destinate a parcheggio oltre quelli di legge statale.*
2. *La dotazione di aree private destinate a parcheggio è stabilita dai provvedimenti di cui all'articolo 3, tenendo conto della dimensione, del settore merceologico e della tipologia insediativa nonché delle specificità dei centri storici e delle zone urbanizzate.*
3. *I requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita e del settore merceologico, a qualunque titolo intervenute. Il venire meno di tali requisiti determina la revoca dell'autorizzazione commerciale.*
4. *Al fine di promuovere l'insediamento di attività commerciali nei centri storici e nelle zone urbanizzate, i provvedimenti di cui all'articolo 3, dettano disposizioni particolari per tali aree in merito alla dotazione di parcheggio.*
5. *Per gli esercizi di vicinato non sono previste dotazioni di aree private a parcheggio.*

A commento dell'articolo 19 relativo alla dotazione di aree di parcheggio, vi è da sottolineare la possibilità di deroga alle disposizioni sopra riportate, così come previsto dall'art.3 del Regolamento Regionale n. 11 del 10 settembre 2018, che testualmente recita:

1. *Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento e alla qualificazione della rete distributiva, fermo restando il rispetto degli standard urbanisti di cui al D.M. 1444/68, in caso di accertata carenza della disponibilità dei parcheggi pertinenziali attestata dall'Ufficio comunale competente, è possibile derogare agli standard di cui all'articolo 2, mediante apposita convenzione con l'amministrazione comunale interessata, nei seguenti casi:*
  - a) *interventi all'interno di progetti di sviluppo e promozione del commercio come definiti dall'articolo 13 della legge. In tale caso la convenzione per gli interventi previsti nelle zone A) (centri storici) e B) (zone urbanizzate) può prevedere la monetizzazione parziale o totale degli standard pertinenziali;*
  - b) *Interventi all'interno delle aree urbane: nel caso di interventi previsti nei distretti urbani del commercio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k) della legge che per collocazione e*

tipologia dell'utenza possano far prevedere consistenti quote di accessibilità pedonale o comunque non automobilistica a ovvero nel caso di presenza di funzioni che facciano presumere sinergie nell'utilizzo dei parcheggi, la convenzione può prevedere la seguente riduzione:

- fino ad un massimo del 50% per le strutture alimentari - miste;
- fino al 100% per le strutture non alimentari.

- c) Interventi in locali già dotati di destinazione d'uso commerciale alla data di entrata in vigore del presente regolamento: in tal caso la superficie a parcheggio oggetto di convenzione può essere calcolata con riferimento alla sola superficie di vendita eccedente l'esercizio di vicinato.
- d) Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di centri storici: in tal caso può essere prevista la monetizzazione anche totale del maggior numero di parcheggi dovuti per l'ampliamento di superficie.
- e) Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di aree densamente urbanizzate (zone B): in tal caso può essere prevista la monetizzazione fino ad un massimo del 50%.
2. La convenzione deve essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano.
3. Per le zone pedonalizzate può essere prevista la deroga per il 100% degli standard.

Si riporta la tabella degli standard a parcheggio, relativi alle medie strutture, previsti dall'art. 2, comma 2 del Regolamento Regionale n. 11 del 10 settembre 2018, pubblicato sul BURP n. 119 del 14.09.2018:

**Standard pertinentiali per medie strutture, per ogni mq. di superficie di vendita:**

	<b>Mq. 251-600</b>	<b>Mq. 601-1500</b>	<b>Mq. 1501-2500</b>
Alimentare e misto	0,7 mq.	1,0 mq.	1,5 mq.
Beni persona	0,5 mq.	0,8 mq.	1,0 mq.
Altri beni e beni a basso impatto	0,4 mq.	0,5 mq.	0,8 mq.

**Articolo 20 "Correlazione tra titolo edilizio e autorizzazione commerciale"**

1. Nel caso in cui, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico-edilizi per i quali le disposizioni vigenti prevedano la presentazione del Permesso di Costruire (PdC), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), questi sono presentati dall'interessato al SUAP competente per territorio, unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale.
2. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del Comune è subordinato all'avvenuto rilascio dei pertinenti titoli edilizi.
3. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.

**2.3 Le disposizioni del "Codice del Commercio" in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica**

**TITOLO III VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

**Articolo 22 "Esercizio dell'attività"**

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente nel rispetto dei principi e criteri fissati nei provvedimenti previsti all'articolo 12.



### **Articolo 23 “Provvedimenti comunali”**

1. Il Comune, nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 12, definisce le modalità di apertura e trasferimento di sede degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica. In particolare il Comune definisce:
  - a) i criteri ed i parametri qualitativi per il mantenimento e lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva di quotidiani e periodici;
  - b) servizi aggiuntivi che possono essere erogati dalle rivendite anche in convenzione con i Comuni stessi, nell’ambito dell’accoglienza turistica o dei servizi al territorio.

## **2.4 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di commercio su aree pubbliche**

### **TITOLO IV COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

#### **Capo I Norme generali**

#### **Articolo 27 “Tipologia delle autorizzazioni”**

1. Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche si intendono per:
  - a) **aree pubbliche**: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
  - b) **commercio su aree pubbliche**: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - c) **posteggio**: la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;
  - d) **concessione di posteggio**: l’atto comunale che consente l’utilizzo di un posteggio nell’ambito di un mercato o di una fiera;
  - e) **mercato**: l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;
  - f) **mercato straordinario**: l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
  - g) **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
  - h) **fiera straordinaria**: la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;
  - i) **presenza in un mercato**: il numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività;
  - j) **presenze effettive** in una fiera: il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività.
  - j bis) **spunta**: l’operazione con la quale, prima dell’orario di vendita, vengono assegnati di volta in volta i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato.
2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato:
  - a) su posteggi dati in concessione: tipo A;
  - b) in forma itinerante: tipo B.
3. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l’esercizio dell’attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che esibiscano a ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo il titolo abilitativo in originale e l’atto di delega, attestante il rapporto con l’impresa titolare.

#### **Articolo 28 “Caratteristiche e articolazione merceologica delle manifestazioni”**

1. *I Comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 60 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.*
2. *Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 1 è effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell'allegato A.*
3. *Al fine di promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico, i comuni possono istituire fiere promozionali con la partecipazione degli operatori su aree pubbliche e alle quali possono partecipare anche altri soggetti purché iscritti nel Registro delle imprese o all'Albo artigiani previsto dalla L.R. 24/2013.*
4. *Le disposizioni di cui al titolo IV non si applicano alle grandi manifestazioni fieristiche aventi preminente finalità di promozione su vasta scala e sviluppo di interi comparti e settori economici, alle quali detta qualifica sia espressamente riconosciuta e che risultino inserite nel calendario annuale delle manifestazioni.*

## **Capo II Programmazione del commercio su aree pubbliche**

### **Articolo 32 "Criteri generali"**

1. *Attraverso il documento di cui all'articolo 12, il Comune può istituire nuovi mercati e fiere ovvero provvedere alla loro modifica e soppressione dopo aver prioritariamente valutato:*
  - a) *il riordino, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento di mercati e fiere già esistenti compreso il loro ampliamento dimensionale, in presenza di idonee aree;*
  - b) *l'aumento, ove è possibile, della frequenza di svolgimento delle fiere e mercati, promuovendo, in particolare, anche la creazione di mercati giornalieri.*
2. *In deroga al disposto del comma 1, l'istituzione di nuovi mercati è senz'altro ammessa:*
  - a) *nei Comuni del tutto privi di mercato;*
  - b) *nelle maggiori frazioni e nuclei abitati dei comuni, con almeno mille abitanti, privi di mercato.*

### **Articolo 33 "Istituzione di nuovi mercati e fiere"**

1. *Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i Comuni tengono conto:*
  - a) *delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;*
  - b) *dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio, promuovendo in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;*
  - c) *delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;*
  - d) *delle esigenze di sicurezza stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;*
  - e) *delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di autolinee;*
  - f) *delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici in proporzione al numero dei posteggi e all'afflusso dell'utenza;*
  - g) *degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire la dimensione di metri quadrati 32 per posteggio.*

2. La scelta del giorno o della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei Comuni contermini.
3. Per l'istituzione di fiere promozionali, in relazione al presumibile maggiore afflusso dei consumatori, deve tenersi particolare conto delle condizioni di accesso e della presenza di parcheggi.
4. I Comuni possono istituire fiere o mercati specializzati.
5. La Regione nell'ambito dei provvedimenti e con le modalità previste all'articolo 3, definisce i criteri di rilascio delle concessioni per mercati e le fiere di nuova istituzione.

## **2.5 Le disposizioni del "Codice del Commercio" in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

### **TITOLO V ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

#### **Articolo 38 "Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande"**

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.

#### **Articolo 39 "Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi"**

1. I Comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 12, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetta a SCIA.
2. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
3. In caso di esercizi soggetti ad autorizzazione, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con quanto previsto al comma 2. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. È fatta salva la possibilità per il Comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, al momento del rilascio dell'autorizzazione.
4. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
  - b) il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo;
  - c) l'ubicazione e la superficie di somministrazione dell'esercizio;
  - d) l'impegno al rispetto del CCNL;
  - e) la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.

#### **Articolo 40 "Attività non soggette ad autorizzazione"**

1. Sono comunque soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
  - a) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;

- b) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (ferroviarie, marittime, aeroportuali, auto- stazioni) e sui mezzi di trasporto pubblico;
- d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;
- e) nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;
- f) le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
- g) nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13;
- h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 41;
- i) al domicilio del consumatore.
2. I contenuti della SCIA sono quelli previsti all'articolo 39, comma 4.

## **2.6 Le disposizioni del "Codice del Commercio" in materia di rete distributiva dei carburanti**

### **TITOLO VI RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI**

#### **Capo I Disposizioni generali**

#### **Articolo 44 "Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni"**

- 1) I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, per l'esercizio provvisorio e per l'aggiunta carburanti in impianti esistenti, nel rispetto del titolo VI e di quanto previsto dai provvedimenti di cui all'articolo 3. Le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di ricevimento.
- 2) Il SUAP è competente alla procedura per il rilascio del Titolo Unico ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. che deve essere inviato in copia al Servizio regionale competente. L'avvio dell'attività è inoltre subordinata alla presentazione della pratica per la prevenzione incendi trasmessa a cura del SUAP.
- 3) I comuni, entro quindici anni dalla data di autorizzazione o dalla precedente verifica, accertano l'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

#### **Articolo 45 "Tipologie e attività commerciali integrative"**

1. I nuovi impianti di distribuzione carburanti e quelli esistenti, in caso di ristrutturazione totale, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido) anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dalle disposizioni statali e qualora localizzati nelle zone svantaggiate individuate dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3.

2. *Tutti gli impianti devono essere dotati dell'apparecchiatura self-service prepagamento.*
3. *I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, autolavaggio, auto parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla presente legge, di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. L'esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti. In caso di scarico delle acque reflue meteoriche o qualora sull'impianto sia prevista l'installazione di lavaggio auto, contestualmente alla domanda è presentata anche l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).*
4. *I provvedimenti di cui all'articolo 3, possono prevedere ulteriori specificazioni in ordine alle attrezzature dell'area di rifornimento, alla dotazione di pensiline di copertura con sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili, alla presenza di adeguati servizi igienicosanitari per gli utenti anche in condizioni di disabilità, di locali necessari al ricovero del gestore, di sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di aree a parcheggio per gli autoveicoli.*

Sulla base della normativa regionale sopra dettagliatamente descritta per le parti che afferiscono alla definizione del quadro programmatico del Documento Strategico del Commercio del Comune di Ruvo di Puglia, possono essere individuate le Linee-Guida del processo di modernizzazione del sistema distributivo locale che dovrà essere finalizzato a:

- a) garantire il rispetto delle esigenze dei consumatori;
- b) assicurare garanzie di concorrenzialità tra le diverse forme distributive in termini dimensionali;
- c) mantenere una presenza diffusa e qualificata del servizio commerciale di prossimità;
- d) promuovere l'equilibrato sviluppo delle medie strutture di vendita nelle diverse porzioni del territorio comunale;
- e) svolgere una funzione di tutela delle piccole e medie strutture già esistenti, stante il loro grado di radicamento sul territorio comunale ed il ruolo svolto ai fini di uno sviluppo occupazionale di manodopera locale.

La programmazione della rete distributiva del Comune di Ruvo di Puglia, oltre al rispetto delle previsioni legislative e regolamentari, vuole costituire l'approccio ad una nuova strategia di governo del settore che, innestandosi nel solco della crescente consapevolezza che promuovere il commercio – e più in generale il contenuto di servizio – può attivare risorse pubbliche e private in grado di sostenere la rivitalizzazione della rete esistente e la valorizzazione degli ambiti urbani.

### **3. Il quadro normativo del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio**

La necessità di una legislazione unitaria per il patrimonio storico-artistico e paesaggistico, insieme all'urgenza di adeguare il diritto dei beni culturali e ambientali al processo di progressiva riforma dello Stato, hanno portato all'elaborazione del nuovo codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D. Lgs. 42/2004, entrato in vigore il 1° maggio 2004 in sostituzione del Testo unico del 1999.

Tale testo normativo abbraccia una visione ampia che lascia intravedere prospettive normative nuove e più avanzate, come la consapevolezza della necessità di una forte integrazione tra i vari livelli di governo per la buona attuazione delle politiche culturali.

Ed invero, l'art. 52 del suddetto Codice individua procedure in merito all'esercizio del commercio in aree di valore culturale e ai locali storici tradizionali; si riportano di seguito le disposizioni stabilite nel testo normativo.



**Art. 52. Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali**

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione.

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.



#### 4. Il rispetto degli aspetti normativi e il perseguimento degli obiettivi di sviluppo

La pianificazione commerciale persegue l'obiettivo di favorire la razionalizzazione della rete commerciale, definendo l'equilibrio distributivo tra le esigenze della domanda e dell'offerta. Da un lato è necessario soddisfare le tre fondamentali esigenze dei consumatori che corrispondono a:

- a) assicurare la presenza sul mercato di tutti i beni per i quali si ha volontà di consumo;
- b) garantire l'accessibilità del territorio, cioè disporre di una ottimale dislocazione degli esercizi di vendita, assicurando in tal modo un'adeguata dotazione di servizio al consumatore;
- c) definire la flessibilità dell'offerta di beni, ipotizzando immediate trasformazioni dell'offerta quando queste si rendano necessarie o comunque richieste dal consumatore.

La struttura destinata a soddisfare la domanda, ossia la rete del commercio al dettaglio, deve di converso contemperare le esigenze sopra elencate con le proprie, che possono essere così riepilogate:

- economicità dell'impresa, cioè che i ricavi siano superiori ai costi;
- individuazione di un bacino di utenza che configuri un determinato assetto della domanda;
- massima resa del capitale di rischio, come possibilità di ammortamento dell'investimento in un maggiore periodo di tempo.

Un corretto rapporto tra domanda ed offerta implica il conseguimento di un equilibrio tra tutte le diverse, e a volte contrapposte, esigenze. Al contrario, la mancanza di tale equilibrio può indurre disordine nel sistema, producendo diseconomie.

In ogni caso, una rete distributiva di beni di consumo si presenta come un sistema ad alta complessità, con un elevato numero di variabili, in cui è possibile indurre disordine anche con interventi di rilevanza minima.

Per queste ragioni, gli obiettivi che si devono conseguire nella pianificazione della rete distributiva possono essere sintetizzati in:

1. miglioramento della produttività e della funzionalità del servizio di distribuzione di beni di consumo alimentari e non, assicurando il maggior equilibrio possibile tra rete commerciale e domanda dei consumatori. Tale equilibrio può essere identificato dall'indicatore "**Indice di Servizio al consumatore (IS)**", espresso dal rapporto  $Mq/1000$  abitanti per ogni tipologia merceologica e dimensionale degli esercizi commerciali delle varie porzioni di territorio prese in esame (scala sovracomunale; scala cittadina; scala di porzioni di territorio della città, ecc.).
2. miglioramento dell'accessibilità e della prossimità al punto vendita da parte del consumatore, assicurando la maggiore e più equilibrata distribuzione possibile di punti vendita sul territorio. Tale equilibrio è identificato dall'indicatore "**Indice Distribuzione (ID)**", espresso dal rapporto tra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione ( $N.PDV/1000$  abitanti).
3. conseguire una razionalizzazione ed un progressivo ammodernamento degli esercizi che compongono la rete distributiva. Tale risultato può essere espresso dall'indicatore "**Indice di Equilibrio commerciale (IE)**" che è dato dal rapporto tra la sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi di vicinato e quella delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture di vendita, all'interno della scala territoriale presa in considerazione;
4. equilibrare la presenza degli esercizi con l'assetto urbanistico e territoriale previsto dalle normative e dagli strumenti urbanistici, nonché con i flussi di traffico e con le gravitazioni della popolazione non residente. Tale risultato può essere espresso dagli indicatori di "**Indice Copertura Territoriale (ICT)**", fornito dal rapporto tra metri quadrati di vendita ed estensione territoriale dell'area in esame ( $MQV/KMQ$ ) e dall'indicatore "**Indice Densità Territoriale (IDT)**", esplicitato dal rapporto tra il numero di esercizi e l'ampiezza dell'area presa in considerazione ( $N.PDV/MQV$ ).



Per impostare una corretta pianificazione, fondata sui criteri sopra descritti, occorre quindi definire un approfondito studio della realtà esistente, centrando l'indagine sui principali fattori di influenza sulla struttura commerciale:

- a) il territorio, ossia urbanistica e viabilità, flussi di traffico, bacini di utenza, sacche di evasione e possibili gravitazioni;
- b) la popolazione, ossia la componente residente e fluttuante, i trend demografici rilevati nel tempo, le classi di età dei componenti l'universo della domanda;
- c) la consistenza della rete esistente, ossia il numero di esercizi, le tipologie di esercizio attivate, le superficie di vendita;

Sulla base di tali dati si può procedere alla fase di programmazione, determinando tutti i parametri richiesti dal dettato legislativo.

Nella valutazione economica quantitativa e qualitativa dell'attuale rete distributiva presente nel Comune di Ruvo di Puglia viene adottato un modello di analisi della rete commerciale nelle sue complesse relazioni economico-spaziali, che permette di configurare una mappatura del territorio in relazione all'evoluzione del quadro conoscitivo, dell'andamento demografico, delle economie e delle variabili esterne utili ad integrare il quadro conoscitivo delle potenzialità del mercato locale. Questa valutazione viene peraltro perseguita riordinando gli attuali insediamenti commerciali secondo la nuova classificazione tipologia prevista dalla legislazione regionale, distinguendo gli esercizi del settore alimentare e misto da quelli del settore non alimentare.



## PARTE SECONDA

### Analisi del territorio comunale di Ruvo di Puglia

#### 1. Le principali caratteristiche del territorio comunale

Ruvo di Puglia è un Comune italiano della Città Metropolitana di Bari, popolato da 24.347 abitanti distribuiti su una superficie di 223,83 kmq., con una densità di 108,78 abitanti per kmq.

Il Comune fa parte del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, del quale ospita un ufficio operativo, ed era incluso nella Comunità montana della Murgia Barese Nord-Ovest. Vi ha anche sede il Museo archeologico nazionale Jatta che ha accresciuto la fama della città grazie alle migliaia di reperti archeologici di età ellenistica ivi conservati, tanto da assurgere a simbolo comunitario il vaso di Talos, pezzo pregiato della collezione. È inoltre il terzo comune per estensione della città metropolitana ed è una città dell'olio, oltre che città d'arte.

L'agro di Ruvo con i suoi vigneti, oliveti e seminativi è uno dei più estesi della Terra di Bari. Il territorio si estende per 223,83 kmq e confina a nord con Ruvo di Puglia; a nord-est con Terlizzi; a est con Bitonto; a sud-est con Altamura; a sud con Gravina in Puglia; a sud-ovest con Spinazzola e Andria e a ovest con Corato.

Il territorio, non solo quello incluso nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, presenta le caratteristiche tipiche del paesaggio carsico pugliese: doline, valli carsiche o lame, tra le quali si ricorda il corso superiore della Lama Balice (altrimenti detto in passato torrente Tiflis), oltre a gravi e grotte, tra cui la Grave della Ferratella, che è la più profonda in regione, e l'Abisso di Notarvincenzo.

Il drenaggio superficiale è diretto in gran parte al mare Adriatico, ma vi sono estese aree endoreiche, tra cui le maggiori sono quella di Calentano, drenata da inghiottitoi carsici, e quella del Pantano, limitrofa al centro abitato e drenata da una galleria artificiale progettata all'inizio del sec. XX.

Inoltre l'agro ruvestino è caratterizzato da due ampie valli tettoniche, ove si riscontrano modesti spessori di terreni non carsici, sia argillosi che sabbiosi e ciottolosi sede di falde idriche superficiali, sfruttate da tempi remoti con pozzi in parte ancora utilizzabili, che hanno favorito gli antichi insediamenti.

#### 1.1 La storia

Alcuni reperti di pietra lavorata fanno risalire i primi insediamenti nell'agro ruvestino al paleolitico medio mentre alcuni resti di villaggi confermano la presenza dell'uomo fin dal VI millennio a.C. Tuttavia durante l'età del bronzo il territorio fu abitato dai morgeti, un popolo ausonico, poi scacciato dagli iapigi con l'avvento dell'età del ferro.

Gli iapigi si stabilirono in terra di Bari dando origine alla stirpe peuceta e Ruvo fu inizialmente fondata come un villaggio in cima alla collina attualmente sita tra la pineta comunale e la chiesa di San Michele Arcangelo. L'agro ruvese in età peuceta era molto vasto ed ebbe anche un porto, chiamato Respa, presso Molfetta.

Tra l'VIII e il V secolo a.C. i greci colonizzarono pacificamente Ruvo che da quel momento prese il nome di "Ρυψ". Intorno al IV secolo a.C. il villaggio visse il momento di maggior splendore intrattenendo scambi commerciali con gran parte delle popolazioni italiche, tra cui gli etruschi, coniando moneta propria e vantando una popolazione e un territorio mai più raggiunto (l'agro ruvestino di età greca comprendeva Molfetta, Terlizzi, Corato, Trani e Ruvo di Puglia).

Ruvo si pose come una fiorente polis della Magna Grecia e la sua ricchezza consisteva nel commercio di olio di oliva e vino e nella florida produzione di vasellame. La città greca di Ruvo finì col diventare protetta di Atene, come dimostrano alcune monete, ma anche alleata di Taranto.



La sconfitta della greca Taranto nella guerra contro Roma segnò la fine dell'età ellenistica in Puglia facendo così entrare Ruvo nell'orbita di influenza romana col nome di Rubi. In seguito Ruvo giocò un ruolo fondamentale per la Repubblica romana e per l'Impero vedendosi prima assegnare la cittadinanza romana, poi il titolo di *municipium* e infine diventando stazione della via Traiana.

Nel 44, secondo la leggenda, Ruvo vide sorgere la propria diocesi per volere di San Pietro, il quale nominò primo vescovo san Cleto che in futuro sarebbe diventato papa. Tuttavia in età imperiale l'*ager rubustinus* subì una diminuzione in quanto sorsero Molfetta, Trani e Ruvo di Puglia, facendo perdere così il contatto con il mare.

Nel V secolo scomparve la fiorente Ruvo sotto i colpi delle invasioni dei Goti che ridussero per la prima volta la città a un cumulo di macerie. Ruvo, rifondata sulle pendici della collina originaria, fu prima conquistata dai Longobardi e poi fu preda dei Saraceni. Fu in questo periodo che i ruvestini decisero di dotarsi di una cinta muraria munita di torri e quattro porte: Porta Noè (attuale via Veneto), Porta del Buccettolo (via Campanella), Porta del Castello (piazza Matteotti) e Porta Nuova (corso Piave).

Nell'XI secolo la fortezza di Ruvo entrò nella contea di Conversano e subì altre violenze a causa delle lotte intestine per la gestione del potere, i quali conflitti portarono alla seconda distruzione del centro abitato. Tuttavia fu sotto Federico II di Svevia che Ruvo finalmente conobbe una crescita culturale ed economica, un periodo segnato dalla costruzione della cattedrale romanico-gotica. A quel momento storico però risalgono anche le fondazioni delle città di Corato e Andria, i cui territori andarono a diminuire ulteriormente l'agro ruvestino.

Dal 1266 Ruvo divenne feudo ed entrò, assieme alla Puglia intera, tra i domini degli Angioini. Nonostante questo il feudo ruvestino vide sfumare ancora una volta il periodo di pace e prosperità che stava attraversando poiché nel 1350 la città fu rasa al suolo e saccheggiata da Ruggiero Sanseverino. I ruvestini furono così costretti a ricostruire il centro abitato, le mura e decisero anche la costruzione della torre del Pilota, alta 33 metri. Al dominio angioino si succedette quello aragonese. Gli scontri per il dominio sul Regno di Napoli tra Francia e Spagna sfociarono nella battaglia di Ruvo, che vide vincitori gli spagnoli guidati da Consalvo di Cordova contro le truppe francesi di Jacques de La Palice stanziati a Ruvo. Durante questa battaglia la città fu rasa al suolo per la terza volta. Lo stesso feudo vide inoltre partire dalle proprie mura i tredici francesi che si scontrarono contro altrettanti italiani nella disfida di Barletta.

Nel 1510 Oliviero Carafa acquistò il feudo di Ruvo e la stessa città conobbe un periodo storico negativo. La maggior parte delle storiche famiglie patrizie ruvestine si estinsero e solo nel Seicento sorsero nuove famiglie nobili che conobbero una particolare e florida condizione economica. Furono inoltre rafforzate ulteriormente le mura ma nonostante il lungo periodo di pace la popolazione era soffocata dalle angherie dei Carafa e dal governo tirannico degli stessi che trasformarono la torre del Pilota da strumento di difesa a prigione per gli oppositori.

Tra la fine del Cinquecento e il Seicento, ovvero nell'epoca della controriforma, Ruvo vide nascere vari sodalizi e congreghe tuttora operanti specialmente nella cura dei riti della Settimana Santa ruvestina. Tuttavia in questo periodo buio della storia di Ruvo si distinsero alcuni uomini illustri tra i quali il più celebre è senza dubbio il medico Domenico Cotugno. Nel 1806, sotto il dominio napoleonico il feudalesimo fu abolito, concludendo così il dominio dei Carafa durato tre secoli.

Dopo il dominio dei Carafa, i moti liberali toccarono anche Ruvo ma fallirono miseramente come nel resto del mezzogiorno. Tuttavia nei primi anni dell'Ottocento si distinse particolarmente Giovanni Jatta, il quale eletto dai ruvestini come avvocato della città, vinse la causa contro i Carafa ottenendo dei lauti risarcimenti e fu tra i protagonisti di quegli scavi archeologici che riportarono alla luce i numerosi reperti di epoca peuceta, greca e romana conservati nel museo Jatta. Nel periodo antecedente all'unità d'Italia Ruvo fu sede di una vendita carbonara chiamata "Perfetta Fedeltà" della quale fece parte il patriota e avvocato Francesco Rubini il quale si occupò di organizzare i moti risorgimentali anche a Ruvo.



Nel periodo post-unitario Ruvo, seppur lentamente, conobbe i segni del progresso anche per merito del deputato e agronomo ruvestino Antonio Jatta, il quale evidenziò al governo i numerosi problemi della Puglia e della provincia di Bari. Tappe fondamentali del progresso furono segnate nel 1905 dall'arrivo dell'illuminazione elettrica e nel 1914 con la diffusione dell'acqua pubblica. Nel secondo dopoguerra Ruvo si distinse in ambito culturale, soprattutto grazie alle opere di Domenico Cantatore, ma anche in ambito economico con i fiorenti vitigni e oliveti.

## **1.2 Le principali testimonianze storiche, monumentali e culturali**

### **Architetture religiose**

#### **Il portale centrale della Concattedrale**

Le chiese di Ruvo di Puglia costituiscono il principale nucleo del patrimonio artistico del Comune. Questo è dovuto all'esistenza, fino al 1982, della Diocesi di Ruvo, fondata secondo la tradizione da san Pietro, il quale pose a capo dell'episcopato locale il futuro terzo papa san Cleto, poi unita a Bitonto sul finire dell'800 e infine confluita nella diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.

#### **Concattedrale di Ruvo di Puglia**

È uno dei più noti esempi di romanico pugliese e il tempio fu costruito nella prima metà del XII secolo con varie modifiche successive. La facciata è a capanna con tre portali: il centrale è arricchito da bassorilievi nell'intradosso e si divide in tre archi; i due più piccoli e semplici portali laterali sono individuati da due mezze colonne che forniscono l'appoggio per due archi a sesto acuto. Il prospetto è adornato con vari manufatti lapidei tra i quali si distingue un grande rosone a dodici colonnine variamente lavorate e sovrapposte su una lamina metallica lavorata finissimamente al traforo in una bottega locale del secolo XVI. Sopra il rosone si trova il sedente identificato come Roberto II di Bassavilla e al culmine della facciata spunta la statuetta del Cristo Redentore. L'interno segue la pianta a croce latina ed è ricoperto da copertura a capriate e da volte a crociera. La navata centrale è la più grande e poggia su due file di colonne. Alla concattedrale sono inoltre annessi il campanile dell'XI secolo e il Palazzo vescovile.

#### **Chiesa di San Domenico**

Fu innalzata assieme al convento sui ruderi dell'antico monastero di santa Caterina per volere dei domenicani giunti a Ruvo a metà Cinquecento, per essere poi riedificata completamente nel 1743 sotto il titolo di san Domenico. La chiesa, tardo barocca, presenta una facciata slanciata in cui emergono il finestrone presente nell'ordine superiore e il portone sormontato da un timpano su cui è sovrapposto lo stemma degli Scolopi. L'interno dell'edificio esalta lo spazio e l'altare neoclassico, sovrastato dalla lignea statua di san Domenico. Nel tempio è conservata la tela della Presentazione al tempio di Gesù e Purificazione di Maria di Giuseppe Mastroleo.

#### **Chiesa di San Michele Arcangelo**

Secondo la tradizione la chiesa e il convento furono edificati su consiglio di san Francesco d'Assisi, di passaggio da Ruvo e in seguito vi si insediò l'Ordine dei frati minori osservanti. Tuttavia la chiesa crollò nel XVII secolo e nel 1775 fu consacrata la nuova struttura. La facciata, in stile tardo barocco, è divisa in tre sezioni dalle paraste e presenta un portale architravato. L'interno, in pieno stile barocco, presenta un altare alla napoletana e una lunga serie di cappelle. Nel corredo della chiesa emergono le due tele del pittore fiammingo Gaspar Hovic. Il chiostro del convento è affrescato con un ciclo di episodi relativi alla vita di San Francesco.

#### **Chiesa del Santissimo Redentore**

La costruzione fu iniziata nel 1900 e terminata soltanto nel 1955. La facciata presenta un porticato diviso in arcate per quanto riguarda l'ordine inferiore; sull'ordine superiore sono presenti due nicchie ed una finestra centrale. Il prospetto culmina con il timpano sovrastato dalla statua lapidea



del Cristo Redentore. L'interno presenta una volta a botte che copre l'unica navata sulle cui pareti si dispongono otto cappelle e relative nicchie. L'altare è esaltato dalla luminosità del grande mosaico che copre il catino absidale rappresentante La Chiesa in cammino verso il Redentore.

### **Chiesa del Carmine**

Originariamente intitolata a san Vito, la chiesa fu affidata nel 1614 all'Arciconfraternita del Carmine che la restaurò. Tuttavia l'aspetto odierno è stato raggiunto soltanto grazie alle opere di restauro e completamento terminate nel 1885. L'ampia facciata è rettangolare e sormontata da un timpano; l'interno, costituito da una sola navata, presenta la volta a botte affrescata e sono conservate in questo tempio i simulacri che sfilano durante la Processione dei Misteri del Venerdì santo.

### **Santuario dei Santi Medici**

La chiesa originaria fu eretta nel Medioevo e intitolata a santa Maria di san Luca. Tuttavia a causa della crescente devozione nei confronti dei santi Cosma e Damiano, a partire dagli anni venti del XX secolo, il tempio fu restaurato e dedicato ai santi Medici. La facciata è a cuspide mentre all'interno si segnala il simulacro dei santi titolari e due monumenti lapidei, costruiti in memoria di due nobili famiglie ruvestine, ovvero i Mazzacane e i Caputi.

### **Chiesa di San Rocco**

Il tempio fu costruito nel 1503 in segno di ringraziamento e devozione da parte del popolo ruvestino, in seguito alla liberazione di Ruvo dalla peste per mano di san Rocco. Tuttavia nel 1645 la chiesetta fu riedificata. L'esterno presenta un'ampia facciata a bugnato con un portale architravato. All'interno è particolarmente venerato il gruppo in cartapesta degli Otto Santi, portato in processione la notte del Giovedì Santo.

### **Chiesa del Purgatorio**

Frutto dell'unione di due chiese adiacenti, l'edificio ha assunto l'aspetto presente nel XVII secolo e sorge sull'antica cisterna di età romana in cui si radunavano i primi cristiani ruvestini sotto la guida di san Cleto. L'esterno presenta una facciata a bugnato culminante in un campanile barocco. All'interno si possono ammirare, sulla volta a botte, due cicli di affreschi raffiguranti la vita di san Cleto e altri santi.

### **Chiesa dei Cappuccini**

L'edificio sacro era collegato al grande convento dei Frati Cappuccini e sebbene fosse stato prima intitolato a Maria Maddalena e poi a santa Lucia e santa Filomena, la chiesa ha preso il nome impostogli dal popolo ruvestino, ovvero chiesa dei Cappuccini. La facciata è ampia ma umilmente decorata dal solo intonaco bianco mentre all'interno si può ammirare il grande crocifisso ligneo posto alle spalle dell'altare.

### **Chiesa di San Giacomo al Corso**

Il tempio risale all'epoca medievale e appartenne a una commenda gerosolomitana. Tuttavia la chiesa fu riedificata nel 1869 ed intitolata anche alla Immacolata Concezione, oltre che a san Giacomo. La facciata a cuspide è neoclassica ed all'interno sono presenti numerosi affreschi del pittore Mario Prayer.

### **Santuario di Santa Maria di Calentano**

L'edificio sacro sorse nel Basso Medioevo nella attuale frazione di Calentano, a 8 km da Ruvo e fu probabilmente un rifugio templare. All'interno sono presenti varie epigrafi gotiche e in lingua greca e sono ancora visibili tracce dell'affresco della Madonna col Bambino, di stampo bizantino.

### **Santuario della Madonna delle Grazie.**



La chiesa venne costruita nel XVII secolo lungo la via Traiana, per via dei crescenti pellegrinaggi atti a venerare l'affresco della Madonna nell'atto di porgere il seno al figlio. La facciata è a capanna e divisa in due ordini; all'interno emerge il trompe-l'œil che decora il prezioso affresco.

### **Chiesa dell'Annunziata**

Fu eretta nel 1375 per volere degli abitanti del casale di Calentano, ricacciati in città. La chiesa presenta una facciata a capanna con un portale barocco; l'interno è scarno di decorazioni ma è particolarmente venerata la tela dell'Annunciazione.

### **Cimitero monumentale**

Si accede tramite il viale lungo circa 1 km, intitolato a Ugo Foscolo. Fu inaugurato il 1º gennaio 1900 e si possono ammirare le varie cappelle gentilizie.

### **Grotta di San Cleto**

Cisterna di epoca romana frequentata dal primo nucleo cristiano ruvestino e degna di nota per la scultura in pietra di san Cleto, primo vescovo di Ruvo

## ***Architetture civili***

I beni architettonici di Ruvo comprendono la serie di palazzi nobiliari del centro storico, costruiti tra il XVII e il XIX secolo, le torri da sempre numerose e disseminate nel territorio ruvestino e i luoghi di pubblico utilizzo quali teatri e cinema. Costruzioni di interesse storico e architettonico sono diffuse anche nell'aperta campagna, nella quale troneggiano le masserie e gli jazzi.

### **Palazzo Jatta**

L'edificio è sito in piazza Bovio, nella zona ottocentesca della città. L'edificio fu costruito con finalità abitative e difensive ma alcune stanze ospitano tuttora il Museo archeologico nazionale Jatta, come voluto da Giulia Viesti e suo figlio Giovanni. Il palazzo fu costruito tra il 1840 e il 1844 secondo i principi neoclassici e progettato dall'architetto Luigi Castellucci. Esso è dotato di una torre ed è stato fondamentale lo studio delle proporzioni per l'equilibrato effetto prospettico. La facciata si estende per 66 metri e l'ingresso è inserito tra due colonne sormontate da due capitelli corinzi. L'interno è caratterizzato da un ampio numero di stanze e dalla presenza di una cappella.

### **Palazzo Spada**

L'edificio fu costruito nel XVI secolo e svolse prima il ruolo di residenza della famiglia Rocca e poi divenne temporaneamente sede del palazzo di città. In seguito il palazzo fu rilevato dalla famiglia Spada. L'edificio, di stile rinascimentale, presenta un grande portone architravato e all'interno, nell'atrio, una balaustra decorata a bassorilievo e ripartita in sette quadri dal tema mitologico.

### **Palazzo Avitaja**

Fu edificato tra il XVI secolo e il XVII secolo per volere dell'umanista e drammaturgo Antonio Avitaja. Il palazzo presenta una facciata ampia e rettangolare, divisa in tre ordini dalle cornici. All'interno è di particolare pregio lo scalone trionfale, decorato a bassorilievo, che porta al primo piano. L'edificio è sede del palazzo comunale.

### **Palazzo Camerino**

L'edificio fu costruito sui ruderi dell'ala destra del Castello e ceduto nel 1811 dai Carafa alla famiglia Montaruli. Tuttavia nella prima metà del Novecento il palazzo fu ceduto alla famiglia Camerino. Alla struttura si accede tramite una ampia scalinata che porta al grande portale di ingresso fiancheggiato da due colonne.

### **Palazzo Caputi**

Nel 1592, il nobile Domenico Caputi ne ordinò la costruzione, tuttavia nel XVII secolo fu aggiunto un secondo edificio, molto simile a Palazzo Avitaia. L'interno presenta una loggia decorata. L'edificio è sede della Biblioteca Comunale - Museo del Libro.

### **Palazzo Pirlo-Rubini**

Appartenente alla famiglia Pirlo-Rubini, il palazzo fu edificato in stile rinascimentale nel 1610. La facciata presenta un ampio e pregevole loggiato decorato a bassorilievi con un basamento a bugnato.

### **Palazzo Chieco**

Durante il ventennio fascista, l'edificio fu utilizzato come Casa del Fascio e poi come Scuola Media, intitolata a Giosuè Carducci. Il palazzo, risalente al XIX secolo, è ora sede del comando della polizia municipale.

### **Villa Fenicia**

Sita sulla strada provinciale Ruvo-Ruvo di Puglia, fu edificata come una masseria fortificata nel XVII secolo e trasformata in villa signorile sul finire del XIX secolo.

### **Edificio scolastico "Giovanni Bovio"**

Fu progettato dall'ingegnere Egidio Boccuzzi nel XX secolo.

### **Torre dell'Orologio**

Fu costruita nel 1604 e restaurata nel 1870. La torre ha pianta quadrata e presenta esteriormente un bugnato diviso in quattro ordini. Sulla sommità del bastione è situato il pubblico orologio e le due campane, le quali tuttora scandiscono il passare del tempo con i loro rintocchi. Ai piedi della torre è posta un'epigrafe di età romana che ricorda la passata grandezza di Ruvo.

### **Torre di Villa Fenicia**

La torre si staglia nell'agro di Ruvo e da essa è possibile osservare la zona compresa tra il Golfo di Manfredonia e il nord barese. L'edificio è stato utilizzato anche come osservatorio astronomico e per via della sua particolare scala a chiocciola è stato al centro delle ipotesi relative all'ubicazione della domus templare di Ruvo.

### **Teatro Comunale**

Fu istituito nel 2008 durante la ristrutturazione dei locali dell'ex Salone Polivalente, sito in via Sandro Pertini. Il teatro è costituito da una sala da 120 posti con gradinata, camerini, attrezzatura, uffici e foyer.

### **Masseria Coppa**

La famiglia Coppa che fece costruire il complesso, fornito anche di una cappella, nel 1735. Nei primi decenni del XIX secolo, la masseria passò in mano alla famiglia Jatta che la ristrutturò, costruendovi il piano superiore. Negli anni settanta, la struttura fu rilevata dalla famiglia Caputi che l'ha trasformata in azienda agricola.

### **Masseria Torre del Monte**

Fu costruita in pietra locale nel 1791 in contrada Torre Monte. È costituita da due vani, che anticamente fungevano da stalle e depositi, e dalla casa del massaro. Attualmente la masseria è stata trasformata in sala ricevimenti.

### **Masseria Modesti**

Sita in contrada Lama d'Ape, è sorta nel XIV secolo ed ha costituito da sempre un punto di riferimento per le attività agricole nell'agro ruvestino. La masseria è dotata anche di un forno e di una chiesetta.

### **Masseria Ferrata**



Risalente al XVII secolo, sorge a 15 km da Ruvo ed è stata a lungo un possedimento della famiglia Camerino. La struttura prende il nome dalla lama Ferrata e dal 1988 è diventata un'azienda agrituristica.

### **Jazzo Pagliara**

La struttura, situata nell'agro ruvestino, è stato un punto di riferimento durante la transumanza ed è oggi tutelato come punto d'interesse del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

### **Jazzo Pilella**

Risalente al XIX secolo, si distingue dagli altri jazzi per l'ampiezza della casa del massaro.

### **Acquedotto del Sele-Calore**

Fa parte dell'Acquedotto Pugliese e attraversa per gran parte il territorio del Comune di Ruvo, tagliandolo in due. Il tratto che si immerge nell'agro ruvestino è costituito da numerose fornici, costruite per valicare le lame che solcano il territorio. Esso costituisce anche un punto panoramico di Ruvo.

### **Monumento ai Caduti**

Sito in piazza Giovanni Bovio, fu eretto il 20 novembre 1921 in memoria dei 367 ruvestini morti durante la prima guerra mondiale. Il monumento è composto da un piedistallo, sul quale sono riportati tutti i nomi e i gradi militari delle vittime, il quale regge la statua bronzea dell'allegoria della Vittoria, posta davanti a una colonna spezzata.

### **Monumento a Domenico Cotugno**

Fu collocato nel secondo dopoguerra in piazza Cavallotti.

### **Monumento a Francesco Rubini.**

Lapide in ricordo del 13 febbraio 1503. Posta il 28 ottobre 1930 sulla facciata di palazzo Melodia, essa ricorda la partenza da Ruvo dei tredici francesi verso Barletta per la disfida.

## ***Architetture militari***

### **Cinta muraria**

Le attuali arterie stradali di Ruvo che ruotano attorno al centro storico seguono l'antico tracciato delle vecchie mura, abbattute per questioni di igiene pubblica nel 1820. Le forti e resistenti mura valsero alla città, nel Medioevo, il titolo di fortissima castra e si resero protagoniste del lungo assedio guidato da Consalvo di Cordova, che durò ore ed ore prima che gli spagnoli riuscissero a fare una breccia. Le mura erano dotate di quattro porte: Porta Noé, a sud, Porta del Bucettolo, a est, Porta Castello, a nord-est, Porta Nuova, a nord.

### **Castello**

Sede del potere di tutte le dominazioni che hanno soggiogato Ruvo, la fortezza fu costruita a nord del borgo medievale, a ridosso delle mura. Tuttavia con l'arrivo dei Carafa nel 1510, il castello non fu più utilizzato come strumento di difesa ma fu volto a residenza comitale. Dell'originario fortilizio è sopravvissuto soltanto il settore centrale con l'alta torre quadrangolare.

### **Torre del Pilota**

La torre, costruita intorno al XIV secolo, fu il secondo edificio più alto di Ruvo e rappresentò il perno del sistema difensivo e non fu mai distrutta in alcuna battaglia. Durante il dominio dei Carafa, la torre fu trasformata in prigione per gli oppositori. Crollò il 18 febbraio 1881.

### **Torre Quercia**

Il baluardo, sito in aperta campagna, rientra tra i masti normanni meglio conservati. Durante il medioevo ha svolto il ruolo di torre di difesa e di avvistamento lungo la via Traiana.



### ***Siti archeologici***

Come testimoniano la raccolta Jatta di ceramiche greche, esposta nell'omonimo museo, e l'ipogeo rinvenuto al di sotto della concattedrale, Ruvo possiede un sottosuolo florido di reperti archeologici. Nella contrada Patanella, infatti, intorno agli settanta del XX secolo, fu rinvenuta un'estesa necropoli di età altomedievale. In seguito nella zona del santuario della Madonna delle Grazie è stata scoperta una seconda necropoli. Tuttavia le scoperte archeologiche non sono avvenute soltanto nella campagna ruvestina ma anche nel centro abitato, come nell'area compresa tra largo Le Croci e l'estramurale Alessandro Scarlatti, quando, nel 1989, sono stati scoperti resti di abitazioni di età classica ed ellenistica. Anche la zona della chiesa di San Michele Arcangelo è stata sottoposta al vincolo archeologico, in quanto furono ritrovati resti dell'insediamento neolitico di Ruvo. Negli anni novanta, in contrada Matine, a 11 km dal centro abitato è stata rinvenuta una tomba a tumulo del IV secolo a.C.

### ***Aree naturali***

La Pineta comunale del Polvino, realizzata nel 1970, sorge nel punto più alto del centro abitato ed è frequentata soprattutto d'estate per via dei venti boreali che qui confluiscono. Inoltre dalla terrazza è possibile osservare il mare e le città costiere tra Barletta e Bari. Si ritiene, inoltre, che in questa zona fosse sorto il primitivo villaggio di Ruvo.

Nella campagna aperta, invece, sono presenti alcuni boschi di querce, come il Bosco di Scoparella, situato a 12 km dal centro.

### ***1.3 Il profilo urbanistico del Comune di Ruvo di Puglia***

La conformazione del centro abitato attuale ebbe origine nel 1820, a causa dell'abbattimento delle mura che ormai non consentivano la costruzione di nuove abitazioni. L'intero spazio occupato dalle mura fu così sostituito da nuovi edifici, eccetto il tratto compreso tra via Rosario e via Fornello, nel quale sono ancora visibili i resti dell'antica fortificazione e i due torrioni di epoca aragonese.

Attorno al borgo medievale si sviluppano i cinque corsi, popolarmente intesi con il termine stradone, i quali si estendono per un totale di 1300 metri e sono composti a nord da corso Giovanni Jatta, a est da corso Cavour, a sud-est dal tratto rettilineo di piazza Giovanni Bovio, a sud da corso Ettore Carafa e a ovest da corso Antonio Gramsci che si prolunga fino a piazza Felice Cavallotti. Attorno allo stradone sorsero i primi palazzi per volere delle famiglie agiate di Ruvo, tra cui Palazzo Jatta, in piazza Bovio, Palazzo Camerino e Palazzo Chieco in corso Carafa e Palazzo Testini in piazza Cavallotti.

Il PRG attualmente vigente è stato approvato definitivamente con Deliberazione della Giunta Regionale 4 novembre 2003, n. 1626.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 27.07.2020 è stata adottata una Variante alle Norme Tecniche Esecutive del PRG, che declina per ciascuna zona omogenea le destinazioni d'uso ammissibili, comprese quelle riferite alla categoria funzionale commerciale (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita).



## 2. Le caratteristiche demografiche del Comune di Ruvo di Puglia

### 2.1 L'andamento demografico dell'ultimo decennio

Al 31 dicembre 2022 il Comune di Ruvo di Puglia contava una popolazione di 24.347 abitanti, distribuita su una superficie di 223,83 kmq, con una densità di popolazione di 108,77 abitanti per kmq. Il trend della popolazione nell'ultimo decennio ha descritto un andamento lentamente decrescente.

Nell'arco dell'intero decennio, la variazione percentuale è risultata essere del **-5,35%**.

#### Comune di Ruvo di Puglia – Andamento della popolazione residente, anni 2013 – 2022

Anno	Residenti	Variazione assoluta	Variazione %
2013	25.650	56	0,22%
2014	25.574	-76	-0,30%
2015	25.534	-40	-0,16%
2016	25.457	-77	-0,30%
2017	25.328	-129	-0,51%
2018	25.055	-273	-1,89%
2019	24.918	-137	-0,55%
2020	24.611	-307	-1,25%
2021	24.520	-91	-0,37%
2022	24.347	-173	-0,71%

Fonte: Elaborazioni TUTTITALIA su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno

A fronte della lenta decrescita del numero di abitanti, nel decennio in osservazione si nota anche la tendenza ad un lento e costante aumento dei nuclei familiari, accompagnato dalla lenta diminuzione del numero dei componenti medi.

### 2.2 L'andamento della composizione dei nuclei familiari

#### Comune di Ruvo di Puglia – Andamento dei nuclei familiari residenti, anni 2013 – 2023

Anno	Famiglie	Variazione % anno precedente	Componenti medi
2013	9.814	1,22	2,61
2014	9.866	0,53	2,59
2015	9.883	0,17	2,58
2016	9.933	0,51	2,56
2017	9.911	-0,22	2,55
2018	9.852	0,5	2,54
2019	9.905	0,54	2,51
2020	10.016	1,11	2,45
2021	10.134	1,16	2,42
2022			

Fonte: Elaborazioni TUTTITALIA su dati ISTAT

### 2.3 La struttura della popolazione per classi di età e stato civile

L'analisi dell'andamento demografico rappresenta il primo elemento su cui fondare l'analisi della rete distributiva: la sua composizione, infatti, costituisce oggetto di analisi ai fini della conoscenza dello stile di vita con cui il reddito disponibile viene impiegato nelle varie tipologie di consumi.

#### Comune di Ruvo di Puglia - Popolazione per classi di età e stato civile (31-12-2022)

Età	Celibi /Nubili	Coniugati/e	Vedovi/e	Divorziati/e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
<b>0-4</b>	967	0	0	0	508 52,50%	459 47,50%	<b>967</b>	3,90%
<b>5-9</b>	1.054	0	0	0	503 47,70%	551 52,30%	<b>1.054</b>	4,30%
<b>10-14</b>	1.182	0	0	0	579 49,00%	603 51,00%	<b>1.182</b>	4,80%
<b>15-19</b>	1.350	1	0	0	699 51,70%	652 48,30%	<b>1.351</b>	5,50%
<b>20-24</b>	1.390	19	0	0	692 49,10%	717 50,90%	<b>1.409</b>	5,70%
<b>25-29</b>	1.200	177	0	1	697 50,60%	681 49,40%	<b>1.378</b>	5,60%
<b>30-34</b>	766	588	2	7	687 50,40%	676 49,60%	<b>1.363</b>	5,60%
<b>35-39</b>	481	901	2	19	741 52,80%	662 47,20%	<b>1.403</b>	5,70%
<b>40-44</b>	394	1.222	4	49	835 50,00%	834 50,00%	<b>1.669</b>	6,80%
<b>45-49</b>	291	1.465	18	52	940 51,50%	886 48,50%	<b>1.826</b>	7,40%
<b>50-54</b>	232	1.506	36	82	921 49,60%	935 50,40%	<b>1.856</b>	7,60%
<b>55-59</b>	207	1.583	52	59	929 48,90%	972 51,10%	<b>1.901</b>	7,80%
<b>60-64</b>	124	1.293	114	35	711 45,40%	855 54,60%	<b>1.566</b>	6,40%
<b>65-69</b>	100	1.188	141	31	691 47,30%	769 52,70%	<b>1.460</b>	6,00%
<b>70-74</b>	82	1.106	211	19	670 47,20%	748 52,80%	<b>1.418</b>	5,80%
<b>75-79</b>	67	674	276	12	492 47,80%	537 52,20%	<b>1.029</b>	4,20%
<b>80-84</b>	63	476	338	6	366 41,40%	517 58,60%	<b>883</b>	3,60%
<b>85-89</b>	22	201	302	0	200 38,10%	325 61,90%	<b>525</b>	2,10%
<b>90-94</b>	13	58	162	0	90 38,60%	143 61,40%	<b>233</b>	1,00%
<b>95-99</b>	9	2	32	0	7 16,30%	36 83,70%	<b>43</b>	0,20%
<b>100+</b>	0	0	4	0	1 25,00%	3 75,00%	<b>4</b>	0,00%
<b>Totale</b>	<b>9.994</b>	<b>12.460</b>	<b>1.694</b>	<b>372</b>	<b>11.959</b> 48,80%	<b>12.561</b> 51,20%	<b>24.520</b>	100,00%

Fonte: Elaborazioni TUTTITALIA su dati ISTAT

La tabella sopra evidenziata consente di raggruppare le fasce di età, delineando in funzione della stessa il profilo di stile di vita e, conseguentemente, quello di propensione al consumo.



## 2.4 La popolazione per fasce di età

### Comune di Ruvo di Puglia - Popolazione per fasce di età (31.12.2022)

Classi	Maschi		Femmine		Totale	
	(n.)	%	(n.)	%	(n.)	%
0 - 14 anni	1.590	49,64	1.613	50,36	3.203	13,06
15 - 29 anni	2.088	50,46	2.050	49,54	4.138	16,88
30 - 49 anni	3.203	51,16	3.058	48,84	6.261	25,53
50 - 64 anni	2.561	48,11	2.762	51,89	5.323	21,71
65 e più	2.517	44,99	3.078	55,01	5.595	22,82
<b>TOTALE</b>	<b>11.959</b>	<b>48,77</b>	<b>12.561</b>	<b>51,23</b>	<b>24.520</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Nostra elaborazione su dati di TUTTITALIA e ISTAT

## 2.5 I principali indicatori demografici nel Comune di Ruvo di Puglia

### Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.

*Ad esempio, nel 2022 l'indice di vecchiaia per il Comune di Ruvo di Puglia dice che ci sono 174,7 anziani ogni 100 giovani.*

### Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni).

*Ad esempio, teoricamente, a Ruvo di Puglia nel 2022 ci sono 56 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

### Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100.

*Ad esempio, a Ruvo di Puglia nel 2022 l'indice di ricambio è 115,9 e significa che la popolazione in età lavorativa è leggermente superiore a quella che sta per entrare nel mondo del lavoro.*

### Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

### Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

### Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

### Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
<b>2013</b>	125,9	52,3	106,4	108,4	0	8,2	8,2
<b>2014</b>	131,5	53	104,2	110,9	0	7,7	8,1
<b>2015</b>	139,6	53,5	103,4	112,8	0	8,1	10,1
<b>2016</b>	142,6	53,7	104,2	115,8	0	7,6	9,1
<b>2017</b>	148,7	54,2	105,3	117	0	9	9,8
<b>2018</b>	152,1	54,1	104,8	119,7	0	8	8,5
<b>2019</b>	159,2	54,4	105,3	121,4	0	7	10,8
<b>2020</b>	165,5	55	107,5	123,6	0	6,9	11
<b>2021</b>	169,6	56,1	111,4	125,6	0	7	12
<b>2022</b>	174,7	56	115,9	127,7	0	<i>N.D.</i>	<i>N.D.</i>

Fonte: Elaborazioni TUTTITALIA su dati ISTAT



**Comune di Ruvo di Puglia  
Città Metropolitana di Bari**

# **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE CITTADINA**

Redatto ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a)  
Legge Regionale 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio"

## Documento di valutazione della rete commerciale cittadina

### 3. Il Documento di Valutazione della rete commerciale del Comune di Ruvo di Puglia

Il documento di valutazione della rete commerciale del Comune di Ruvo di Puglia risponde alle indicazioni impartite dall'art. 12, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio" che testualmente recita:

2. *Il Documento Strategico del Commercio ha i seguenti contenuti minimi:*

a. *un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da:*

- i. *una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante;*
- ii. *la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti;*

Il presente Documento di Valutazione della rete commerciale del Comune di Ruvo di Puglia ha valore di carattere generale ed è stato sviluppato allo scopo di rendere possibile la definizione delle azioni di collaborazione tra l'Amministrazione Comunale di Ruvo di Puglia e le Associazioni di categoria dei commercianti, nonché per delineare percorsi di "progettazione partecipata" sugli importanti strumenti di pianificazione e programmazione redatti, in fase di redazione o di redazione futura.

Con il presente documento si intende sviluppare analisi e contributi sia sullo stato della rete distributiva cittadina e sul redigendo "Documento Strategico del Commercio", che sulle trasformazioni che interesseranno la città e il territorio di Ruvo di Puglia. Si tratta di un percorso all'interno del quale configurare modalità di confronto e lavoro positive per il commercio, i servizi, l'artigianato, il turismo, la cultura: settori che rappresentano risorse imprescindibili per lo sviluppo economico e che meritano assetti e regole che ne possano meglio valorizzare il ruolo.

La grande crisi in atto, che ha modificato gli equilibri dell'intero Paese, ha reso necessaria la rivisitazione degli strumenti di governo del territorio in un'ottica di sviluppo che ormai vede le piccole e medie imprese del settore terziario assumere un ruolo sempre più importante per il territorio comunale.

All'implementazione dei servizi commerciali urbani si deve guardare anche con l'obiettivo di soddisfare un maggior mix merceologico necessario alla vita dei residenti e dei 'city user' delle diverse parti di città. Porre attenzione all'offerta del sistema commerciale cittadino, all'offerta culturale e turistica del centro storico e ad una attenta riqualificazione di vie e piazze, può contribuire alla crescita economica - ma anche occupazionale - di Ruvo di Puglia, giacché le P.M.I. del nuovo settore terziario potrebbero assorbire la manodopera estromessa da altri settori produttivi.

Fatta questa premessa, appare determinante l'indagine preliminare sui sistemi commerciali urbani esistenti, in maniera tale da individuare i punti di forza e quelli di debolezza sui quali fare leva per la rivitalizzazione economica e la riqualificazione urbana.



L'impegno è quello di definire linee di indirizzo strategico e collaborare alla conseguente predisposizione di un documento di azioni integrate, che sia capace di favorire una sintesi tra obiettivi urbanistici e interessi economico-commerciali, finalizzati a fornire contributi allo sviluppo della Città e che preveda la partecipazione di associazioni e parti sociali per condividere i piani di sviluppo economico del territorio e i progetti strategici da realizzare nel prossimo futuro.

\* \* \* \* \*

Il documento di valutazione del commercio nel Comune di Ruvo di Puglia descrive l'articolazione della rete commerciale cittadina, distinguendo gli esercizi commerciali per settore merceologico (Alimentare e Misto - Non Alimentare Beni per la Persona - Non Alimentare Beni a Basso Impatto urbanistico - Non Alimentare Altri Beni) e per tipologia di classificazione in funzione delle dimensioni (Esercizi di Vicinato; Medie Strutture di Vendita M1 – M2 – M3; Grandi Strutture di Vendita G1 – G2).

La ricognizione è stata effettuata sulla scorta delle risultanze delle autorizzazioni commerciali in essere e prevede la classificazione delle strutture secondo la loro tipologia dimensionale, il settore merceologico, la superficie di vendita autorizzata e la localizzazione della struttura nel contesto urbano.

I dati così organizzati hanno consentito anche la definizione di alcuni indicatori di equilibrio e di dotazione di servizi commerciali ai consumatori, utili alla comprensione delle dinamiche della rete distributiva sia con riferimento al contesto urbano cittadino considerato nella sua interezza e complessità, sia con riferimento alle singole porzioni di territorio identificate.

**3.1 Quadro riepilogativo della consistenza della rete commerciale del Comune di Ruvo di Puglia (per tipologia di struttura)**

Totale Esercizi di Vicinato	358	Totale Mq. Esercizi di Vicinato	24.282,00
Totale Medie Strutture M1	6	Totale Mq. Medie Strutture M1	2.239,00
<b>NUMERO TOTALE PDV (PUNTI DI VENDITA)</b>	<b>364</b>	<b>TOTALE METRI QUADRI SUPERFICIE COMMERCIALE</b>	<b>26.521,00</b>

di cui:

Totale Esercizi di Vicinato	358	Totale Mq. Esercizi di Vicinato	24.282,00
Totale Medie Strutture di livello cittadino	6	Totale Mq. Medie Strutture di livello cittadino	2.239,00
<b>NUMERO TOTALE PDV (PUNTI DI VENDITA)</b>	<b>364</b>	<b>TOTALE METRI QUADRI SUPERFICIE COMMERCIALE</b>	<b>26.521,00</b>

**Indicatore di equilibrio commerciale cittadino**

(Sommatoria superficie mq. Esercizi di Vicinato / Sommatoria superficie mq. Medie Strutture di livello cittadino)

**10,85****3.2 Quadro riepilogativo della consistenza della rete commerciale del Comune di Ruvo di Puglia (per tipologia merceologica)**

Numero PDV Settore Alimentare e Misto	130	Totale Mq. Esercizi Settore Alimentare e Misto	9.236,00
Numero PDV Settore Non Alimentare - Beni Persona	55	Totale Mq. Esercizi Settore Non Alimentare - Beni Persona	3.821,00
Numero PDV Settore Non Alimentare - Beni Basso Impatto	40	Totale Mq. Esercizi Settore Non Alimentare - Beni B. I.	3.694,00
Numero PDV Settore Non Alimentare - Altri Beni	139	Totale Mq. Esercizi Settore Non Alimentare - Altri Beni	9.770,00
<b>NUMERO TOTALE PDV (PUNTI DI VENDITA)</b>	<b>364</b>	<b>TOTALE METRI QUADRI SUPERFICIE COMMERCIALE</b>	<b>26.521,00</b>

**TOTALE GENERALE SUPERFICIE COMMERCIALE AUTORIZZATA MQ. 26.521,00**

### 3.3 Dettaglio della Rete Commerciale del Comune di Ruvo di Puglia

#### 3.3.1 Settore Alimentare e Misto

##### Dotazione di Servizio di livello cittadino

Numero Esercizi di Vicinato - Alimentari e Misto	124	Totale Mq. Esercizi di Vicinato -Alimentare e Misto	6.997,00
Numero Medie Strutture M1 - Alimentare e Misto	6	Totale Mq. Medie Strutture M1 - Alimentare e Misto	2.239,00
<b>Numero PDV (Punti di Vendita) Alimentare e Misto</b>	<b>130</b>	<b>Totale Metri Quadri Alimentare e Misto</b>	<b>9.236,00</b>

##### **Riepilogo**

Totale Superficie Esercizi di Vicinato Settore – Settore Alimentare e Misto	6.997,00
Totale Superficie Medie Strutture di livello cittadino - Settore Alimentare e Misto	2.239,00
<b>Totale Superficie Settore Alimentare e Misto – Settore Alimentare e Misto</b>	<b>9.236,00</b>

##### **Indicatore di equilibrio commerciale cittadino - Settore Alimentare e Misto**

**3,13**

(Sommatoria superficie mq. Esercizi di Vicinato / Sommatoria superficie mq. Medie Strutture di livello cittadino)

L'indicatore di equilibrio commerciale cittadino pari a 3,13 indica che per la tipologia merceologica "Alimentare e Misto" si riscontra una larga preponderanza delle superficie commerciali organizzate in Esercizi di Vicinato (dimensioni inferiori a 250 mq.) rispetto a quelle organizzate in Medie Strutture di Vendita di tipo M1 (superficie >251 <600 mq.).

Tale rapporto testimonia che la rete commerciale di Ruvo di Puglia è largamente imperniata sui piccoli esercizi di vicinato e non fa riscontrare particolari concentrazioni commerciali di tipo complesso.

### 3.3.2 Settore Non Alimentare

#### Dotazione di Servizio di livello cittadino

Numero Esercizi di Vicinato - Non Alimentari BP	55	Totale Mq. Esercizi di Vicinato - NA Beni Persona	3.821,00
Numero Esercizi di Vicinato - Non Alimentari BI	40	Totale Mq. Esercizi di Vicinato –NA Basso Impatto	3.694,00
Numero Esercizi di Vicinato - Non Alimentari AB	139	Totale Mq. Esercizi di Vicinato –NA Altri Beni	9.770,00
<b>Totale Esercizi di Vicinato Non Alimentare</b>	<b>234</b>	<b>Totale Mq. Esercizi di Vicinato Non Alimentare</b>	<b>17.285,00</b>

<b>Numero PDV (Punti di Vendita) Non Alimentari</b>	<b>240</b>	<b>Totale Metri Quadri Superficie Commerciale</b>	<b>17.285,00</b>
---	------------	---	------------------

#### **Riepilogo**

Totale Superficie Esercizi di Vicinato Settori Non Alimentare	17.285,00
Totale Superficie Medie Strutture Settori Non Alimentare	0,00
<b>Totale Superficie Settori Non Alimentare</b>	<b>17.285,00</b>


#### **Indicatore di equilibrio commerciale cittadino - Settori Non Alimentare**

**0**


(Sommatoria superficie mq. Esercizi di Vicinato / Sommatoria superficie mq. Medie Strutture di livello cittadino)



**Comune di Ruvo di Puglia**  
**Strutture commerciali esistenti classificate per tipologia dimensionale**



**Comune di Ruvo di Puglia**  
**Strutture commerciali esistenti classificate per tipologia merceologica**





### 3.4 Gli indicatori di servizio utilizzati per la valutazione della rete distributiva

Sulla scorta dei dati rilevati, che sono stati illustrati nei grafici precedenti, è possibile definire una serie di indicatori utili per la valutazione delle variabili riscontrate nella rete distributiva di Ruvo di Puglia, quali il rapporto tra rete distributiva e territorio (indice di copertura territoriale, indice di densità) e la dotazione di servizio al consumatore delle varie tipologie commerciali (indice di servizio al consumatore, indice di distribuzione).

In particolare saranno elaborati cinque indicatori utili a valutare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale ed il livello di servizio garantito offrendo uno strumento di benchmark immediato rispetto all'organizzazione della rete distributiva:

1. Indice di Servizio al Consumatore (**IS**);
2. Indice di Distribuzione Territoriale (**ID**);
3. Indice di Equilibrio Commerciale (**IE**);
4. Indice di Copertura Territoriale (**ICT**);
5. Indice di Densità Territoriale (**IDT**);

1. L'**Indice di Servizio al Consumatore (IS)**, come definito dall'articolo n.6 comma 5.2 del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27 è ricavato dal calcolo delle superfici di vendita disponibile per ogni mille abitanti nelle diverse tipologie merceologiche e dimensionali, secondo la seguente formula:

$$IS = \frac{MQV}{Ab./1000}$$

grazie alla quale l'indice di servizio al consumatore è dato dal totale dei metri quadri di vendita di superficie commerciale diviso per la popolazione espressa in migliaia.

2. L'**Indice di Distribuzione Territoriale (ID)** è dato dal rapporto tra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione. Esso contribuisce a valutare la diffusione dei punti di vendita rispetto alla dotazione di servizio al consumatore, secondo la seguente formula:

$$ID = \frac{N.PDV}{Ab./1000}$$

3. L'**Indice di Equilibrio Commerciale (IE)** è dato dal rapporto tra i metri quadri di vendita delle diverse tipologie dei canali distributivi e descrive l'equilibrio tra il servizio offerto al consumatore dai diversi canali distributivi. L'Indice di Equilibrio tra i canali distributivi EDV (Esercizi di Vicinato) e MSV (Medie Strutture di Vendita) viene così calcolato:

$$IE = \frac{MQV (EDV)}{MQV (MSV)}$$

Quando l'Indice di Equilibrio è uguale a 1, il servizio al consumatore è equamente distribuito tra i canali di vendita in esame.



4. L'**Indice di Copertura Territoriale (ICT)** è dato dal rapporto tra la superficie di vendita e l'estensione territoriale. Esso può essere articolato sia per merceologia sia per canale distributivo:

$$\text{ICT} = \frac{\text{MQV}}{\text{KMQ}}$$

Esso rappresenta la concentrazione di metri quadri di vendita rispetto all'estensione territoriale e dà dimensione di quanto il servizio sia distribuito, ovvero quanti metri quadri di vendita siano allocati per chilometri quadrato di territorio. Questo rapporto è indicativo di quanto la rete del servizio di vendita sia effettivamente diffusa sulla grandezza scalare del territorio e si potrebbe considerare un'informazione ulteriore rispetto all'Indice di Servizio, che calcola la dotazione di servizio rispetto al dato di popolazione.

Precisiamo che l'informazione fornita da questo indice è perfezionabile: l'estensione territoriale qui utilizzata non fa riferimento al continuo abitato dei comuni, ma alla sua estensione territoriale in senso lato. Tuttavia, con la progressiva digitalizzazione cartografica dei Comuni, si avrà maggiore puntualità dei dati degli aggregati urbani e quindi, maggiore precisione dell'Indice di Copertura territoriale.

5. L'**Indice di Densità Territoriale (IDT)** rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita. Esso viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, individuando la quantità di territorio servito da ogni singolo punto vendita. Il dato aiuta a comprendere la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino. Un rapporto alto può suggerire una maggiore probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino:

$$\text{IDT} = \frac{\text{N. PDV}}{\text{KMQ}}$$

Anche per quest'indice valgono le considerazioni svolte per l'indice di copertura territoriale per quanto attiene alla giustezza e precisione dell'indicatore, giacché l'estensione territoriale qui utilizzata non fa riferimento al continuo abitato dei comuni, ma alla sua estensione territoriale in senso lato.

### 3.5 Indicatori di dotazioni di servizio al consumatore nel Comune di Ruvo di Puglia

<b>Totale popolazione residente in Città al 31.12.2022</b>	24.347
<b>Totale estensione territorio comunale Kmq.</b>	223,83
<b>Densità abitativa per Kmq. (abitanti per Kmq.)</b>	108,78

Fonte dati: [www.tuttitalia.it](http://www.tuttitalia.it)

#### IS - Indice di Servizio (Metri quadri vendita/Popolazione/1000)

<b>Metri quadri di vendita complessivi per 1000 abitanti</b>	<b>1.089,29</b>
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	379,35
<i>di cui Non Alimentare</i>	709,94

L'indice di Servizio può essere ulteriormente scomposto per tipologia dimensionale di vendita:

<b>Mq. Esercizi di Vicinato per 1000 abitanti</b>	<b>997,33</b>
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	287,38
<i>di cui Non Alimentare</i>	709,94
<b>Totale Mq. Medie Strutture di Vendita per 1000 abitanti</b>	<b>88,57</b>
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	88,57
<i>di cui Non Alimentare</i>	0,00
di cui:	
<b>Totale Mq. Medie Strutture M1 per 1000 abitanti</b>	<b>88,57</b>
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	88,57
<i>di cui Non Alimentare</i>	0,00

#### ID - Indice di Distribuzione Territoriale (N. PDV/Popolazione/1000)

<b>Numero Punti di Vendita PDV per 1000 abitanti</b>	<b>14,95</b>
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	5,34
<i>di cui Non Alimentare</i>	9,61

#### ICT – Indice di Copertura Territoriale (Metri quadrati vendita/Kmq. Estensione)

<b>Metri quadrati di vendita per Kmq.</b>	<b>118,50</b>
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	41,27
<i>di cui Non Alimentare</i>	77,23

#### IDT – Indice di Densità Territoriale (Numero Punti Vendita/Kmq. Estensione)

<b>Numero Punti Vendita per Kmq.</b>	<b>1,62</b>
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	0,58
<i>di cui Non Alimentare</i>	1,04

#### IE – Indice di Equilibrio Commerciale (Metri quadri vendita EDV/Metri quadri vendita MSV)


<b>Indice generale di Equilibrio Commerciale</b>	<b>10,85</b>
<i>IE Settore Alimentare e Misto</i>	3,13
<i>IE Settori Non Alimentari</i>	0,00



### 3.6 Pubblici Esercizi

Tipologia Pubblici Esercizi	Numero	Metri Quadri
Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie ed esercizi similari)	69	10.513,00
Esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)	72	5.099,00
<b>Totale</b>	<b>141</b>	<b>15.612,00</b>

Comune di Ruvo di Puglia  
Riepilogo tipologia di Esercizi Pubblici



### 3.7 Attività commerciali su aree pubbliche

Le attività commerciali esercitate su aree pubbliche del Comune di Ruvo di Puglia sono le seguenti:

#### 3.7.1 Mercati giornalieri

Localizzazione	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Strada Comunale Cimitero Nuovo	0	0	6	0	6
Via Giordano	3	0	0	0	3
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

#### 3.7.2 Mercato settimanale

Localizzazione	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
c.so Cavour – via Vanini – via I.Griffi – Piazza Dante - c.so G.Jatta – c.so A.Jatta (nella giornata di sabato)*	22	6	154	0	182
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>182</b>

#### 3.7.3 Posteggi fuori mercato stagionali

Localizzazione	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Via E. De Filippo	4	0	0	0	4
Parcheggio “Parco Belvedere”	2	0	2	0	4
Parcheggio “via dei Floricoltori”	4	2	2	0	8
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

#### 3.7.4 Posteggi fuori mercato settimanali

Localizzazione	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Corso Carafa	4	0	0	0	4
Via Isabella Griffi – Piazza Dante	3	0	0	0	3
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

#### 3.7.5 Fiere e Feste civili e religiose

##### *Festività della Candelora*

Localizzazione - data	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Area di Piazza Giovanni Bovio (presso chiesa di S. Domenico) - 2 febbraio	4	0	1	0	5
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

##### *Festività di San Biagio*

Localizzazione - data	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Area di Largo Cattedrale - via Mons. L. Bruno - via Isabella Griffi - 3 febbraio	5	0	9	0	24
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

**Festività di S. Giuseppe**

Localizzazione - data	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Area di Piazza Matteotti - 19 marzo	4	0	2	0	6
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

**Festività dell'Annunziata**

Localizzazione - data	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Area di Piazza Matteotti - 25 marzo	4	0	2	0	6
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

**Festività della Madonna del Buon Consiglio**

Localizzazione - data	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Area di Piazza Matteotti (presso chiesa di S. Rocco) - 26 aprile	4	0	2	0	6
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

**Festività della S. Croce**

Localizzazione - data	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Area di Largo del Carmine - 3 maggio	4	0	2	0	6
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

**Fiera della Madonna delle Grazie**

Localizzazione - data	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Via Madonna delle Grazie presso omonima Chiesa - martedì successivo al 16 maggio	15	0	4	0	19
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>19</b>

**Fiera dell'Ottavario del Corpus Domini**

Localizzazione - data	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Corso G. Jatta, Piazza Dante e Corso Cavour - Sabato-Domenica-Lunedì dopo Corpus Domini	12	0	90	0	102
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>102</b>

**Festività della Madonna del Carmelo**

Localizzazione - data	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Area di Largo del Carmine - 16 luglio	4	0	2	0	6
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

**Festività di S. Anna**

Localizzazione - data	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale

Area di Piazza Matteotti (presso chiesa del S. Redentore) - 26 luglio	4	0	2	0	6
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

**Festività di S. Rocco**

Localizzazione - data	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Area di Piazza Matteotti (presso chiesa di S. Rocco) - 16 agosto	6	0	14	0	20
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

**Festività della Esaltazione della S. Croce**

Localizzazione - data	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Area di Largo del Carmine - 14 settembre	4	0	2	0	6
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

**Festività della Madonna dell'Addolorata**

Localizzazione - data	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Piazza G. Bovio (presso chiesa di S. Domenico) - 15 settembre	6	0	14	0	20
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

**Festività di S. Pio da Pietrelcina**

Localizzazione - data	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Piazza Matteotti (presso chiesa S. Redentore) - 23 settembre	6	0	14	0	20
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

**Fiera dei SS. Medici**

Localizzazione - data	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Corso Cavour – Corso E. Carafa	12	0	90	0	102
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>102</b>

**Sagra della Castagna**

Localizzazione - data	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Via Valle Noè - ultima domenica di ottobre	4	0	2	0	6
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

**Festività della Madonna del Rosario**

Localizzazione - data	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Piazza G. Bovio (presso chiesa di S. Domenico) - 31 ottobre	4	0	2	0	6

<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
---------------	----------	----------	----------	----------	----------

### ***Festività di Santa Lucia***

Localizzazione - data	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Area di Via Oberdan e via San Torre di Santa Rosa (presso chiesa di S. Lucia) - 13 dicembre	6	0	2	0	8
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>

### ***Sagra del Fungo Cardoncello***

Localizzazione - data	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
c.so Cavour - p.zza Bovio – p.zza Dante – c.so G.Jatta – p.zza Cavallotti – c.so Gramsci e tutte le strade e piazze del centro storico	79	4	32	0	115
<b>Totale</b>	<b>79</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>115</b>

## RIEPILOGO MERCATI, POSTEGGI FUORI MERCATO, FIERE E FESTE

Denominazione	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Mercati giornalieri	3	0	6	0	9
Mercati settimanali	22	6	154	0	182
Posteggi fuori mercato stagionali	10	2	4	0	16
Posteggi fuori mercati settimanali	7	0	0	0	7
Fiera dell'Ottavario del Corpus Domini	12	0	90	0	102
Fiera dei Santissimi Medici	12	0	90	0	102
<b>Totale</b>	<b>66</b>	<b>8</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>418</b>

### 3.8 Punti Vendita di quotidiani e periodici

La consistenza delle rivendite di quotidiani e periodici è definita nella seguente tabella:

Titolare	Ubicazione	Mq.
Pagano Enza	Larghetto Cervone 120	11,00
Fracchiolla Tommaso	Via Cattedrale 8	37,00
<b>Totale</b>		<b>48,00</b>

### 3.9 Distributori di carburante


La consistenza della rete di distribuzione dei carburanti è riepilogata nella seguente tabella:

Titolare	Ubicazione	Mq.
Service di Scarongella F.Sco & C. Sas	S.P.231 Km 25	350,00
Chieco Arcangelo Raffaele	Via Corato 15	294,00
Modugno Riccardo	Via Pertini 3	182,00
API Anonima Spa	Via Scarlatti 88/A	898,00
Stasi	S.P. Ruvo/Terlizzi	230,00
<b>Totale</b>		<b>1.954,00</b>



### 3.10 Individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo


L'area da sottoporre a misura di incentivo corrisponde all'area urbanisticamente definita A – NUCLEO ANTICO come da PRG vigente e ad essa sono annesse due arterie che conducono una alla Stazione Centrale di Ruvo di Puglia percorrendo Corso Domenico Cotugno e Via Duca della Vittoria e l'altra al polo creato da Pineta Comunale, Chiesa di S. Angelo, RSA e Centro Polivalente anziani "M.M. Spada" e Ospedale percorrendo corso Piave e via Giovanni Amendola, secondo le indicazioni della seguente cartografia:





### 3.11 Individuazione delle attività tradizionali ed elenco delle stesse

Nella cartografia che segue si evidenziano le aree a tutela ai fini dell'esercizio del commercio nonché le attività di artigianato e commercio tradizionali riportandone l'esatta ubicazione e indicando, per ciascuna di esse, l'insegna, la titolarità e l'attività svolta.



	<b>Ragione sociale</b>	<b>Sede, Titolare e P.I.</b>	<b>Attività svolta</b>
	<i>BARILE MICHELE</i>	<i>Via M. Garibaldi n. 2 Titolare Barile Michele P.I. 01112900723</i>	<i>Commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne (negoziario storico dal 1979)</i>
2	<i>ABITEX di Anselmi Biagio e Giovanni &amp; Co. Snc</i>	<i>Piazza Cavallotti n. 35 Socio Amministratore Anselmi Giovanna, altro socio Di Virgilio Laura P.I. 03379610722</i>	<i>Commercio al dettaglio di abbigliamento uomo e donna (negoziario storico dal 1985)</i>
3	<i>BOTTEGA ORAFA di Riccardi Angelo</i>	<i>Via Cattedrale n. 36 Titolare Riccardi Angela P.I. 04415260720</i>	<i>Fabbricazione di oggetti preziosi con riparazione degli stessi (attività artigiana storica dal 1993)</i>

2\_016/45. Comune di

3

Ruvo di Puglia - Prot. 23/12/2024.0029296.1



**Comune di Ruvo di Puglia  
Città Metropolitana di Bari**

# **IL PIANO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”,  
nonché del Regolamento Regionale 10 settembre 2018 n. 11


## PARTE TERZA

### Il Piano delle Medie Strutture di Vendita

#### 1. Le strutture commerciali esistenti nel Comune di Ruvo di Puglia

La pregressa attività di valutazione del commercio nel Comune di Ruvo di Puglia – svolta ai sensi della L.R. 24/2015, art. 12, comma 2 – ha evidenziato che risultano operativi nel territorio di Ruvo di Puglia n. 364 esercizi commerciali al dettaglio (con esclusione di quelli che svolgono attività prevalente di farmacia, tabacchi, edicole, distributori di carburante, artigianato, ecc.), per un totale di mq. 26.521,00 suddivisi per tipologia dimensionale nel seguente modo:


N.	Tipologia dimensionale	Totale Metri Quadri Vendita	% sul Totale
358	Esercizi di Vicinato (EDV)	24.282,00	91,56
6	Media Struttura Vendita M1	2.239,00	8,44
<b>364</b>	<b>Totale</b>	<b>26.521,00</b>	<b>100,00</b>



I punti di vendita sopra illustrati, anche graficamente, per tipologia dimensionale sono così classificati per tipologia di settore merceologico:

N.	Tipologia Merceologica	Totale Mq. Vendita	% sul Totale
130	PDV Settore Alimentare e Misto	9.236,00	34,83
55	PDV Settore Non Alimentare - Beni Persona	3.821,00	14,40
40	PDV Settore Non Alimentare - Beni Basso Impatto	3.694,00	13,93
139	PDV Settore Non Alimentare - Altri Beni	9.770,00	36,84
<b>364</b>	<b>Totale</b>	<b>26.521,00</b>	<b>100,00</b>

**Comune di Ruvo di Puglia**  
**Strutture commerciali esistenti classificate per tipologia merceologica**



c\_h645.Comune di Ruvo di Puglia - Prot. 23/12/2024.0029296.1

## 2. Gli indicatori di servizio utilizzati per la valutazione delle Medie Strutture di Vendita

Sulla scorta dei dati rilevati, che sono stati illustrati nei grafici precedenti, è possibile definire una serie di indicatori utili per la valutazione delle variabili riscontrate nella rete distributiva di Ruvo di Puglia, quali il rapporto tra rete distributiva e territorio (indice di copertura territoriale, indice di densità) e la dotazione di servizio al consumatore delle varie tipologie commerciali (indice di servizio al consumatore, indice di distribuzione).

In particolare saranno elaborati quattro indicatori utili a valutare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale ed il livello di servizio garantito offrendo uno strumento di benchmark immediato rispetto all'organizzazione della rete distributiva:

- 6. Indice di Servizio al Consumatore (**IS**);
- 7. Indice di Distribuzione Territoriale (**ID**);
- 8. Indice di Copertura Territoriale (**ICT**);
- 9. Indice di Densità Territoriale (**IDT**);

1. L'**Indice di Servizio al Consumatore (IS)** è ricavato dal calcolo delle superfici di vendita disponibile per ogni mille abitanti nelle diverse tipologie merceologiche e dimensionali, secondo la seguente formula:

$$IS = \frac{MQV}{Ab./1000}$$

grazie alla quale l'indice di servizio al consumatore è dato dal totale dei metri quadri di vendita di superficie commerciale diviso per la popolazione espressa in migliaia.

2. L'**Indice di Distribuzione Territoriale (ID)** è dato dal rapporto tra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione. Esso contribuisce a valutare la diffusione dei punti di vendita rispetto alla dotazione di servizio al consumatore, secondo la seguente formula:

$$ID = \frac{N.PDV}{Ab./1000}$$



3. L'**Indice di Copertura Territoriale (ICT)** è dato dal rapporto tra la superficie di vendita e l'estensione territoriale. Esso può essere articolato sia per merceologia sia per canale distributivo:

$$\text{ICT} = \frac{\text{MQV}}{\text{KMQ}}$$

Esso rappresenta la concentrazione di metri quadri di vendita rispetto all'estensione territoriale e dà dimensione di quanto il servizio sia distribuito, ovvero quanti metri quadri di vendita siano allocati per chilometri quadrato di territorio. Questo rapporto è indicativo di quanto la rete del servizio di vendita sia effettivamente diffusa sulla grandezza scalare del territorio e si potrebbe considerare un'informazione ulteriore rispetto all'Indice di Servizio, che calcola la dotazione di servizio rispetto al dato di popolazione.

Precisiamo che l'informazione fornita da questo indice è perfezionabile: l'estensione territoriale qui utilizzata non fa riferimento al continuo abitato dei comuni, ma alla sua estensione territoriale in senso lato. Tuttavia, con la progressiva digitalizzazione cartografica dei comuni, si avrà maggiore puntualità dei dati degli aggregati urbani e quindi, maggiore precisione dell'Indice di Copertura territoriale.

4. L'**Indice di Densità Territoriale (IDT)** rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita. Esso viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, individuando la quantità di territorio servito da ogni singolo punto vendita. Il dato aiuta a comprendere la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino. Un rapporto alto può suggerire una maggiore probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino:

$$\text{IDT} = \frac{\text{N. PDV}}{\text{KMQ}}$$

Anche per quest'indice valgono le considerazioni svolte per l'indice di copertura territoriale per quanto attiene alla giustezza e precisione dell'indicatore, giacché l'estensione territoriale qui utilizzata non fa riferimento al continuo abitato dei comuni, ma alla sua estensione territoriale in senso lato.

### **2.1 Indicatori di servizio delle Medie Strutture di Vendita nel Comune di Ruvo di Puglia**

Gli indicatori di servizio permettono di mettere in relazione il numero dei punti di vendita (PDV) e le superficie di vendita (MQV) delle Medie Strutture di Vendita, con i dati territoriali restituendo la dotazione di servizio commerciale in funzione della popolazione e/o dell'estensione dell'ambito urbano.

Il numero di Medie Strutture di Vendita presenti nel Comune di Ruvo di Puglia è di **6 unità**, per uno sviluppo di superficie di vendita complessiva pari a mq. **2.239,00**.

Sulla scorta di questi dati, la dotazione di servizio di Medie Strutture di Vendita di Ruvo di Puglia risulta essere determinata in:

**IS (Indice di Servizio)** = metri quadrati di vendita 88,57 per ogni 1000 abitanti;

**ID (Indice Distribuzione Territoriale)** = n. punti/vendita pari a 0,24 per ogni 1000 abitanti;

**ICT (Indice di Copertura Territoriale)** = metri quadrati di vendita 10,00 per Km<sup>2</sup>.

**IDT (Indice di Densità Territoriale)** = numero punti vendita 0,03 per Km<sup>2</sup>.



### 3. Il Piano delle Medie Strutture di Vendita

Le indicazioni del presente Piano delle Medie Strutture di Vendita del Comune di Ruvo di Puglia sono sviluppate nel rispetto del principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento. Esse individuano e tengono conto delle esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, ai fini della valutazione delle domande e degli interventi previsti.

La programmazione delle Medie Strutture di Vendita persegue le seguenti finalità:

- minimizzare l'impatto delle medie strutture di vendita sul territorio in termini ambientali, urbanistici e sociali;
- favorire gli insediamenti nelle aree territoriali che presentano deficit di servizio;
- tener conto delle specificità territoriali e del livello di servizio all'utente presente e atteso;
- tener conto della mobilità determinata dal progetto, con particolare riguardo agli effetti sulla rete stradale e sull'uso di mezzi di trasporto pubblici e privati;
- favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree dismesse o degradate;
- favorire gli interventi oggetto di un accordo territoriale, che garantisca il coinvolgimento dell'ente locale, che identifichi l'iniziativa come strategica per lo sviluppo del territorio;
- tutelare il diritto del consumatore ad avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologia e prossimità.

Le norme del presente Piano delle Medie Strutture del Comune di Ruvo di Puglia hanno validità tre anni dalla data della sua entrata in vigore e rimangono comunque valide fino all'approvazione del provvedimento successivo.

Come previsto dal Regolamento Regionale n.11/2018, a seguito di apposito studio di idoneità urbanistica che prenda in considerazione le condizioni di sostenibilità sociale, ambientale, paesaggistica, infrastrutturale, logistica, di viabilità e accessibilità, sarà possibile prevedere l'insediamento di nuovi insediamenti commerciali. Ai fini della redazione del successivo documento di programmazione, il Comune di Ruvo di Puglia verifica gli effetti del presente piano e la sua rispondenza alle finalità di legge e predisponde eventuali proposte di aggiornamento che vengono approvate con le modalità previste dalla legge, in coerenza con la modifica della disciplina dello strumento urbanistico generale.

Il presente Piano definisce i parametri di sostenibilità degli interventi e fissa la soglia minima per la loro compatibilità ed ammissibilità. I parametri garantiscono il conseguimento delle finalità di corretta articolazione del servizio sul territorio ed al contenimento della libertà di iniziativa economica privata con l'utilità sociale della stessa ex art. 41 Costituzione, all'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture in rapporto con l'uso del suolo e del territorio e alla mitigazione degli impatti ambientali, con il recupero del patrimonio edilizio esistente e con la valorizzazione del centro antico.

### **3.1 Norme di riferimento per l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di una media struttura**

Ai sensi di quanto disposto della Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio", articolo 17, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, le Medie Strutture di Vendita sono sottoposte alla seguente disciplina:

#### **Comma 2**

In linea con quanto disposto dal D. Lgs. 222/2016:

- a) l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Ruvo di Puglia;
- b) l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore merceologico e l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale, un'area commerciale integrata o un parco commerciale necessitano di autorizzazione da richiedersi a cura del suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita. È necessario procedere all'ottenimento dell'autorizzazione o alla presentazione della SCIA per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti all'interno della grande struttura complessa a seconda del regime applicabile a ciascuno di essi in relazione alle rispettive dimensioni.

#### **Comma 5**

Nella domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
- b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- c) l'eventuale documentazione richiesta ai sensi del comma 8;
- d) l'impegno al rispetto del CCNL.

#### **Comma 6**

Il SUAP del Comune di Ruvo di Puglia adotta le norme sul procedimento concernenti le domande relative alle Medie Strutture di Vendita, stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

#### **Comma 8**

Le norme sulle procedure di valutazione delle domande, anche nel caso di domande concorrenti e sulla documentazione necessaria alla presentazione, sono contenute nella normativa di cui all'articolo 3 della L.R 24/2015 (lettere a, c) e sono coordinate con quanto previsto dalle norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.

#### **Comma 9**

Le procedure di valutazione sono volte a:

- a) garantire la trasparenza del procedimento e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;
- b) garantire l'insediamento in aree adeguate dal punto di vista urbanistico e ambientale;
- c) garantire la concorrenza tra diverse aree di insediamento al fine di assicurare la migliore qualità degli insediamenti;
- d) definire il termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla richiesta, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

**Comma 14**

L'attivazione dell'autorizzazione deve essere effettuata integralmente entro un anno dal rilascio per le medie strutture di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La proroga viene concessa per non più di due volte dal Comune di Ruvo di Puglia.

**Comma 14 bis**

È concedibile una ulteriore proroga di un anno, a condizione che sussista un avanzamento edilizio e commerciale almeno pari al 50 per cento del progetto. In ogni caso l'ulteriore proroga è subordinata alla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo previsto dal comma 10. Il regolamento attuativo di cui all'articolo 3 stabilisce le modalità di verifica di tali condizioni.

**Comma 15**

Il cambiamento merceologico dell'esercizio o di parte della sua superficie di vendita è subordinato ad autorizzazione, se si tratta di un cambiamento in medie e grandi strutture di vendita da settore alimentare a non alimentare o da non alimentare ad alimentare.

**3.2 Dotazioni di servizio delle Medie Strutture di Vendita (MSV) riscontrate nel Comune di Ruvo di Puglia**

Nel Comune di Ruvo di Puglia la dotazione di servizio delle Medie Strutture di Vendita risulta la seguente:

<b>Totale popolazione residente nell'area al 31.12.2022</b>	<b>24.347</b>
<b>Totale Mq. Medie Strutture per 1000 abitanti</b>	<b>88,57</b>
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	88,57
<i>di cui Non Alimentare</i>	0,00
di cui:	
<b>Mq. Medie Strutture M1 per 1000 abitanti</b>	<b>88,57</b>
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	88,57
<i>di cui Non Alimentare</i>	0,00

**3.3 Limiti insediativi di eventuali nuove Medie Strutture di Vendita per zone di localizzazione e modalità per la presentazione delle domande.**

Il PRG attualmente vigente è stato approvato definitivamente con Deliberazione della Giunta Regionale 4 novembre 2003, n. 1626.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 27.07.2020 è stata adottata una Variante alle Norme Tecniche Esecutive del PRG, che declina per ciascuna zona omogenea le destinazioni d'uso ammissibili, comprese quelle riferite alla categoria funzionale commerciale (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita).

**ZONE A**

**Zona A1** - Aree Urbane di interesse storico-ambientale

**Zona A2** - Edifici sparsi di valore storico-ambientale

Non è consentita alcuna autorizzazione per l'apertura e/o trasferimento di Medie Strutture di vendita.

**ZONE B**

**Zona B1** – totalmente edificata; **Zona B2** – parzialmente edificata; **Zona B3-B4-B Speciale**



comprendenti le parti del territorio comunale edificate, parzialmente edificate e di completamento;  
Non è consentita alcuna autorizzazione per l'apertura e/o trasferimento di Medie Strutture di vendita.

### **ZONE B5**

**Zona B5** parzialmente edificata

Nelle Zone B5 possono insediarsi Medie Strutture di Vendita di tipologia M1 (mq. 251 - 600) e di tipologia M2 (mq. 601 - 1500) in presenza di aree che prevedano una destinazione d'uso commerciale.

In tali aree - in presenza di progetti di sviluppo e promozione del commercio come definiti dall'articolo 13 della L.R. 24/2015 e previa convenzione a stipularsi con l'Amministrazione Comunale - è possibile prevedere la monetizzazione parziale o totale dei soli standard pertinenziali della superficie di parcheggi dovuti, secondo i seguenti criteri di monetizzazione per metro quadro di parcheggio dovuto (R.R. 11/2018, articolo 3, comma 1, lettera a):

<b>Tipologia Merceologica</b>	<b>M1 (mq. 251-600)</b>	<b>M2 (mq. 601-1.500)</b>
AM - Alimentare e misto	€ 86,20/mq.	€ 86,20/mq.
NA-BP - Non Alimentari Beni Persona	€ 86,20/mq.	€ 86,20/mq.
NA-BI - Beni a Basso Impatto	€ 86,20/mq.	€ 86,20/mq.
NA-AB - Non Alimentari Altri Beni	€ 86,20/mq.	€ 86,20/mq.

Il valore di monetizzazione dovrà essere aggiornato annualmente in base all'incremento ISTAT.

Non sono monetizzabili gli standard urbanistici pubblici previsti da D.M. 1444/68.

La convenzione con l'Amministrazione Comunale dovrà essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano (Regolamento Regionale 10 settembre 2018, n. 11, articolo 3, comma 2).

### **ZONE C**

**Zona C1** – semintensiva A di nuova espansione residenziale;

**Zona C2** – semintensiva B di nuova espansione residenziale;

Non è consentita alcuna autorizzazione per l'apertura e/o trasferimento di Medie Strutture di vendita.

### **ZONE D**

**Zona D1** – industriale; **Zona D2** – commerciale direzionale; **Zona D3** – agro industriale stralciato;

**Zona D4** – attrezzature tecnologiche pubbliche

Non è consentita alcuna autorizzazione per l'apertura e/o trasferimento di Medie Strutture di vendita.

### **ZONE E**

Si intendono con tali zone la parte del territorio comunale destinata ad usi agricoli.

Non è consentita alcuna autorizzazione per l'apertura e/o trasferimento di Medie Strutture di vendita.

### **ZONE F**

**Zona F1** – verde di quartiere; **Zona F2** – verde urbano-territoriale

Non è consentita alcuna autorizzazione per l'apertura e/o trasferimento di Medie Strutture di vendita.

### **ZONE S**

**Zona S1** – servizi di quartiere; **Zona S2** – servizi urbano-territoriali



Non è consentita alcuna autorizzazione per l'apertura e/o trasferimento di Medie Strutture di vendita.

**Le aperture, gli ampliamenti, le trasformazioni ed ogni altra modifica sono subordinati all'impegno assunto dal proponente a concorrere alla mitigazione degli impatti generati, attraverso il versamento di un contributo finalizzato alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva.**

L'importo del contributo alla mitigazione degli impatti generati è definito in funzione della tipologia merceologica e della tipologia dimensionale della media struttura a realizzarsi secondo il seguente prospetto:

<b>Tipologia Merceologica</b>	<b>M1 (mq. 251-600)</b>	<b>M2 (mq. 601-1.500)</b>
AM - Alimentare e misto	€ 50,00/mq.	€ 35,00/mq.
NA-BP - Non Alimentari Beni Persona	€ 50,00/mq.	€ 35,00/mq.
NA-BI - Beni a Basso Impatto	€ 30,00/mq.	€ 17,00/mq.
NA-AB - Non Alimentari Altri Beni	€ 30,00/mq.	€ 17,00/mq.

Gli importi rivenienti dai contributi per le aperture, gli ampliamenti, le trasformazioni ed ogni altra modifica delle Medie Strutture di Vendita sono vincolati all'utilizzazione nella definizione e realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva per l'area individuata nel presente testo nella Parte Seconda, Capitolo 4 Individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo.

Di seguito l'illustrazione grafica delle zone della Città di Ruvo di Puglia, con relativa legenda di destinazione urbanistica.

# Cartografia delle destinazioni urbanistiche per zone individuate dal Piano Regolatore Generale

COMUNE DI  
RUVO DI PUGLIA  
ANNO 1992

VARIANTE GENERALE AL  
**P. R. G.**

Tab. 3 6

IL CENTRO URBANO - ZONIZZAZIONE

Scala 1:5.000

Prof. Arch. Domenico Di Bari

Dott. Ing. Giuseppe Di Bari


Dott. Ing. Francesco R. Nitti

Varianza approvata con Delibera di Giunta Regionale n°282 del 15 aprile 1999 con abrogazione della zona D3 e ripopolazione della stessa come zona E2

AGGIORNAMENTO 1999  
La presente tavola è stata adeguata al Parere C.U.R. n° 58 del 26/07/96 ed alla Relazione S.U.R. n° 21 del 10/09/96.

- LE COORDINATE DELLA CORTINA SONO REPERITE AL SISTEMA NAZIONALE BARRI (SCALARE AVANZATE n. 1) (S.M.I.) RELIQUO AEROFOTOGRAFICO 1988.**
- ZONE TERRITORIALI OMOGENEE**
- A NUCLEO ANTICO
  - A1 AREE URBANE DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE (ex B1 totalmente edificata)
  - A2 EDIFICI SPARSI DI VALORE STORICO AMBIENTALE
  - B1 TOTALMENTE EDIFICATA
  - B2 PARZIALMENTE EDIFICATA (80 completamento)
  - B3 (ex C1) PARZIALMENTE EDIFICATA (80 completamento)
  - B4 (ex C2) PARZIALMENTE EDIFICATA (80 completamento)
  - B5 (ex C3) PARZIALMENTE EDIFICATA (80 completamento)
  - B6 SPECIALI (ex zone a standard con vicoli calcinati)
  - C1 RESIDENTENZA "A" (nuova insediamento residenziale)
  - C2 RESIDENTENZA "B" (nuova insediamento residenziale)
  - D1 INDUSTRIALE
  - D2 COMMERCIALE
  - D3 AGRO-INDUSTRIALE-STRAZIATO
  - D4 ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PAVILIONE
  - E1 RURALI
  - E2 RURALI (in zone di interesse archeologico)
  - F1 VERDE DI QUARTIERE
  - F2 VERDE URBANO-TERRITORIALE
  - S1 SERVIZI DI QUARTIERE
  - S2 SERVIZI URBANI-TERRITORIALI

- DELIMITAZIONI**
- CONFINI COMUNALE
  - ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
  - ZONA ARCHEOLOGICA EX LEGGE 106/69
  - COMPARTO EDIFICATORIO
  - PERIMETRO OMBRELLATO
  - LIMITI DELLE PARCE DI RISPETTO VARIANTE 1999 (ex 1992/93 - 1991/92/93)



COMUNE DI TERLIZZI

### 3.4 Criteri per l'insediamento di nuove strutture di vendita

Il rilascio delle autorizzazioni per nuove Medie Strutture di Vendita potrà avvenire a condizione che l'impatto della struttura sul territorio sia considerato compatibile dal punto di vista socio-economico, nonché da quelli infrastrutturale, urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Il PRG attualmente vigente è stato approvato definitivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n. 69/2023.

Le norme declinano per ciascuna zona omogenea le destinazioni d'uso ammissibili, comprese quelle riferite alla categoria funzionale commerciale (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita).

Infine, è di prossima approvazione definitiva anche il Piano Urbanistico Generale.

L'intervento commerciale potrà essere realizzato nelle aree dichiarate urbanisticamente idonee dal vigente strumento urbanistico.

L'insediamento commerciale potrà essere considerato compatibile se risulterà consono ai seguenti criteri di insediamento suggeriti dall'art. 11 del Regolamento Regionale 11/2018:

<b>PARAMETRO 1</b>		
<b>COMPATIBILITÀ SOCIO-ECONOMICA ED OCCUPAZIONALE</b>		
<b>N.</b>	<b>CRITERIO</b>	<b>PUNTI</b>
<b>1</b>	<b>Dotazione di servizio al consumatore di medie strutture nella zona oggetto di insediamento</b>	
a	Dotazione di servizio al consumatore superiore alla media cittadina	<b>-5</b>
b	Dotazione di servizio al consumatore non superiore al 50% della media cittadina	<b>2</b>
c	Dotazione di servizio al consumatore inferiore del 20% della media cittadina	<b>5</b>
d	Dotazione di servizio al consumatore inferiore del 50% della media cittadina	<b>8</b>
e	Dotazione di servizio al consumatore inferiore del 80% della media cittadina	<b>10</b>

<b>2</b>	<b>Ricadute occupazionali del nuovo punto di vendita</b>	
	Impegni assunti dal proponente sui livelli occupazionali diretti (con l'esclusione dell'indotto), garantiti, con applicazione di regolare contratto di lavoro, previsti all'avvio e valutati in proporzione alle ore lavorate. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità lavorativa/anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.	
a	Impegno all'assunzione di personale nella struttura commerciale nel rispetto del CCNL, punti 1 ogni 3 ULA, con un massimo di punti	<b>2</b>
b	Impegno all'assunzione di personale nella struttura commerciale nel rispetto del CCNL di almeno 15 (ULA) nuovi occupati nel rispetto del CCNL	<b>5</b>

<b>3</b>	<b>Impatto sulla rete distributiva esistente delle medie strutture di vendita*</b> (presenza di strutture commerciali impattanti nella zona di insediamento)	
a	Presenza nella zona di insediamento di medie strutture di tipo M3	<b>0</b>
b	Presenza nella zona di insediamento di medie strutture di tipo M2	<b>3</b>
c	Presenza nella zona di insediamento di medie strutture di tipo M1	<b>5</b>
d	Nessuna presenza nella zona di insediamento medie strutture	<b>10</b>

<b>4</b>	<b>Impatto sulla rete distributiva esistente delle unità di vicinato</b> (presenza di strutture commerciali impattanti nella zona di insediamento)	
a	Presenza nella zona di unità di vicinato	<b>- 5</b>

b	Nessuna presenza nella zona di unità di vicinato	5
<b>PUNTEGGIO MASSIMO TOTALIZZABILE CON IL PARAMETRO 1</b>		<b>30</b>

\*I punti relativi al criterio 3 del parametro 1 non sono sommabili tra di loro, si farà riferimento al punteggio più alto

<b>PARAMETRO 2</b>		
<b>COMPATIBILITA' INFRASTRUTTURALE, URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA</b>		
N.	CRITERIO	PUNTI
<b>1</b>	<b>Condizioni di accessibilità pedonale, automobilistica, ciclabile e con i mezzi del trasporto pubblico locale</b>	
a	Fermata di mezzi pubblici di trasporto collettivo su gomma, pubblico o privato, con fermata collocata a meno di 100 metri dall'ingresso della struttura commerciale	5
b	Presenza di percorsi ciclabili e/o pedonali che colleghino la struttura commerciale con le eventuali fermate di mezzi pubblici di trasporto in modo rapido, comodo e sicuro a meno di 200 metri dall'ingresso della struttura commerciale	5

<b>2</b>	<b>Presenza spazi pubblici</b>	
a	Presenza nelle vicinanze di spazi destinati alla fruizione pubblica (quali parchi urbani, ville pubbliche, giardini, musei, centri sportivi, edifici di pregio storico, ecc.)	5

<b>3</b>	<b>Rapporto con le caratteristiche naturali, paesaggistiche ed ambientali dell'ambito territoriale interessato dall'intervento</b>	
a	Presenze di criticità paesaggistiche ed ambientali non completamente risolvibili quali presenza o vicinanza di elementi di pregio storico, ambientale, urbanistico/architettonico	-5
b	Sensibilità dell'area all'incremento di inquinamento (atmosferaico o acustico)	-3
c	Assenza di criticità rilevanti	5

<b>4</b>	<b>Aumento di traffico generato dal nuovo insediamento</b> Valutazione del grado di criticità della rete stradale già esistente o prevista a seguito della nuova apertura (probabilità di congestione della rete , innesti sulla rete pubblica, ecc.)	
a	Congestione della rete esistente	-5
b	Realizzazione di nuove arterie e/o innesti sulla rete pubblica preesistente	5
c	Nessun nuovo intervento sulla rete stradale, nessun impatto sulla rete esistente	10
<b>PUNTEGGIO MASSIMO TOTALIZZABILE CON IL PARAMETRO 2</b>		<b>30</b>

<b>PARAMETRO 3</b>		
<b>IMPATTO DELLE STRUTTURE DI VENDITA AL FINE DEL CONTENIMENTO DELL'USO DEL TERRITORIO</b>		
N.	CRITERIO	PUNTI
<b>1</b>	<b>Presenza/realizzazione di parcheggi</b>	
a	Presenza/realizzazione di parcheggi a raso	5
b	Presenza/realizzazione di parcheggi multipiano (almeno 50% dei posteggi)	10
c	Presenza/realizzazione dei parcheggi interrati ( almeno 50% dei posteggi)	10

<b>2</b>	<b>Innesamento di strutture che comportino l'uso di territorio urbanizzato utilizzando ad esempio gli ambiti di riqualificazione</b>	
a	Intervento che preveda un progetto finalizzato alla valorizzazione di territorio già urbanizzato, specificatamente in ambiti di riqualificazione urbana, volto al recupero di aree o edifici dismessi	15
<b>PUNTEGGIO MASSIMO TOTALIZZABILE CON IL PARAMETRO 3</b>		<b>40</b>

<b>PUNTEGGIO MASSIMO TOTALIZZABILE CON TUTTI I PARAMETRI</b>		<b>100</b>
--	--	------------



Comune di Ruvo di Puglia  
Città Metropolitana di Bari

# IL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio"

## PARTE QUARTA

### Il Regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande

Sia il D.Lgs. N. 59 del 23.04 2010 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che la Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio (articolo 39, comma 1) e la Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, nel confermare la liberalizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, permette ai Comuni di adottare provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Tale facoltà è garantita al fine di assicurare un corretto sviluppo della rete distributiva, limitatamente alle zone di territorio da sottoporre a tutela, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse più generale della collettività, inteso come fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività.

Il nuovo contesto di riferimento per la programmazione dei pubblici esercizi introduce, quindi, un concetto di servizio di somministrazione di alimenti e bevande che, superando la vecchia impostazione della pianificazione numerica, si apre ad obiettivi di promozione, concorrenza e di “utilità sociale”, da rendere al consumatore e, più in generale, all'intero sistema dell'economia urbana.

Appare di tutta evidenza la constatazione che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricoprono un ruolo fondamentale per il mantenimento della vivibilità della città e delle aree in cui sono inseriti, in considerazione della loro specifica funzione di aggregazione sociale.

In questo senso, i pubblici esercizi possono determinare modificazioni strutturali dell'utilizzo dei luoghi della città e generare impatti ambientali positivi o negativi, a seconda della distribuzione e dei livelli di addensamento o di rarefazione degli esercizi a scala urbana, nonché in relazione al diverso grado di residenzialità delle singole porzioni di territorio.

Definire quindi un'evoluzione che non tenga conto di adeguati elementi di valutazione circa le caratteristiche sociali, fisiche e funzionali del territorio comporta il rischio di generare conflitti di interesse, con implicazioni che possono incidere sulla qualità della vita cittadina, vanificando la straordinaria funzione relazionale ed aggregativa che i pubblici esercizi svolgono nel rispetto dei principi di tutela e rispetto della convivenza civile. Di converso, una insufficiente dotazione di esercizi di somministrazione in aree del territorio scarsamente servite può indurre una percezione di marginalità urbana, innescando fenomeni di desertificazione commerciale.

Date queste premesse, appare opportuno definire i criteri di una nuova programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che assicuri:

- a) indirizzi finalizzati al divieto o limitazioni all'apertura di nuovi esercizi, sulla base di parametri oggettivi quali la sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità e di sicurezza;
- b) nuovi criteri qualitativi, a valere su tutto il territorio comunale, che perseguano l'obiettivo di qualificare l'offerta di somministrazione con fattori di qualità dei locali, delle strutture e della gestione.

#### **Articolo 1**

##### **Principi generali**

Il presente Regolamento del Comune di Ruvo di Puglia disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e della Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio”, così come aggiornata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, che disciplina la materia.



## **Articolo 2**

### **Oggetto e finalità dei criteri di programmazione**

I criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

- a) una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) l'armonizzazione e l'integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
- c) la promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici;
- d) la tutela dei cittadini/consumatori in termini di salute, con particolare riferimento all'inquinamento acustico ed ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla tutela dell'integrità psichica delle persone, alla sicurezza pubblica;
- e) la tutela della sicurezza stradale;
- f) la tutela dei cittadini/consumatori in tema di corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dell'origine e provenienza dei prodotti;
- g) la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente naturale e dell'ambiente urbano;
- h) la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale<sup>1</sup>.

## **Articolo 3**

### **Zone di programmazione**

1. Il territorio comunale, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento è considerato come un'unica zona commerciale.
2. L'Amministrazione Comunale di Ruvo di Puglia intende sviluppare progetti di valorizzazione commerciale e di attrattività turistica all'interno del perimetro del Centro Storico della città, coincidente con le aree da sottoporre a misure di incentivo di cui al precedente Capitolo 3, Paragrafo 3.10.
3. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 69/2023 è stata approvata la Variante alle Norme Tecniche Esecutive del PRG, che individua in quali zone omogenee è consentita la localizzazione dei pubblici esercizi.

## **Articolo 4**

### **Criteri qualitativi**

1. La nuova programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è altresì finalizzata ad introdurre nuovi criteri qualitativi su tutto il territorio comunale, con l'obiettivo di qualificare l'offerta di somministrazione garantendo la qualità dei locali, delle strutture e della gestione. In questo quadro, dovrà essere garantita – nel rispetto della libertà imprenditoriale – una coerente sostenibilità sociale ed ambientale, con particolare riferimento alla tutela dei residenti e della qualità urbana.
2. I criteri qualitativi di programmazione consistono in:
  - Criteri strutturali dei locali;
  - Criteri gestionali dell'attività.
3. I criteri individuati costituiscono requisiti indispensabili per il rilascio ed il mantenimento in vita dell'autorizzazione.
4. Sono escluse dalla programmazione comunale le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 64, comma 7, del D.Lgs. n. 59/2010 e dall'articolo 40 della Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio", ossia quelle attività effettuate:

<sup>1</sup> Guardare parere Soprintendenza del 02/04/2019



- a. negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;
- b. negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- c. negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (*ferroviarie, marittime, aeroportuali, auto- stazioni*) e sui mezzi di trasporto pubblico;
- d. negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;
- e. nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;
- f. le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
- g. nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13;
- h. nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 41;
- i. al domicilio del consumatore.

## 5. Criteri strutturali

Obiettivi	Criteri	Assoggettabilità
<b>1. Equilibrio tra superficie destinata alla somministrazione e superficie complessiva dell'attività</b>	Nel rispetto delle norme edilizie ed igienico-sanitarie vigenti, la superficie destinata alla somministrazione, a cui i clienti hanno libero accesso, non potrà essere inferiore alla quota di mq. 1,20 di spazio/persona per il totale dei posti destinati alla fruizione dalla clientela.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nuove Aperture;</li><li>• Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri</li></ul>



<p><b>2. Funzionalità e adeguatezza dei locali e qualità delle strutture</b></p>	<p>a) I locali destinati alla somministrazione, alla preparazione, produzione e conservazione di alimenti e bevande, compresi quelli destinati ai dipendenti, nonché i servizi igienici dovranno essere conformi alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente;</p> <p>b) I locali destinati alla somministrazione ed i relativi servizi igienici dovranno essere accessibili ai diversamente abili;</p> <p>c) Sono ammissibili deroghe al rispetto dei requisiti igienico-sanitari limitatamente alla previsione dei servizi igienici per gli avventori, nei casi di impossibilità di adeguamento degli immobili ricadenti nel centro storico. In tale zona, sono previsti servizi igienici pubblici a supporto delle attività insistenti in tale ambito. Nella fattispecie, l' esercente dovrà richiedere apposita autorizzazione in deroga al SUAP comunale, che, ottenuti i relativi pareri obbligatori (urbanistico edilizio, igienico sanitario, ecc.) da parte degli Enti competenti, procederà al rilascio dell' autorizzazione, previo convenzionamento per l' utilizzo e la gestione dei "Servizi igienici per il commercio" di proprietà pubblica.</p> <p>d) Obbligo di presentazione, ai sensi dell' art. 8 della Legge 447/1995 di autocertificazione e/o della documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, ai sensi di legge.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nuove Aperture;</li><li>• Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri;</li><li>• Modifiche edilizie ai locali nei quali sono insediate attività di somministrazione di alimenti e bevande.</li></ul>
--	--	---

## 6. Criteri gestionali

Obiettivi	Criteri	Assoggettabilità
<b>1. Qualificazione dell'offerta di servizio</b>	<p>Obbligo di presentare una relazione di progetto dell'attività che contenga, tra l'altro:</p> <p>a) La tipologia del servizio che si intende offrire;</p> <p>b) L'attività di intrattenimento che si intende eventualmente proporre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuove Aperture;</li> <li>• Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri;</li> <li>• Modifiche edilizie ai locali nei quali sono insediate attività di somministrazione di alimenti e bevande;</li> </ul>
<b>2. Perseguimento di pratiche di sostenibilità ambientale</b>	<p>Obbligo di installazione di elettrodomestici di classe A e A+, di luci a risparmio energetico e di riduttori di flusso di rubinetti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuove Aperture;</li> <li>• Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri;</li> <li>• Modifiche edilizie ai locali nei quali sono insediate attività di somministrazione di alimenti e bevande;</li> </ul>

### Articolo 5

#### Requisiti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. N. 59/2010.
2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, e di sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
3. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

### Articolo 6

#### Impatto acustico

1. In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. 14/11/1997, le attività di pubblico esercizio, preesistenti e di nuovo insediamento, sono tenute a rispettare il limite massimo di emissione acustica previsto.



## **Articolo 7**

### **Attività temporanee**

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) priva di dichiarazioni asseverate, ai sensi dell'art. 41 D.L. 09.02.2012 n. 5 convertito dalla legge 04.04.2012 n. 35 e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Tale attività può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi a cui si riferisce.
3. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.
4. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria.

## **Articolo**

**8**


### **Autorizzazioni stagionali**

1. È consentito il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni per ciascun anno solare.
2. Alla scadenza del periodo concesso, le autorizzazioni decadono e vanno restituite al Comune.

## **Articolo 9**

### **Esercizio attività accessorie**

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, la presentazione di SCIA, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 24/2015, e del Regolamento Regionale 3/2011, abilita all'installazione e all'uso di apparecchi televisivi ed impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, in forza di quanto previsto all'art. 124 del R.D. 06/05/1940, n. 635, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento, per la qual cosa trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.
2. La suddetta presentazione di SCIA abilita inoltre all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo (del tipo "musica di allietamento"), ai quali la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o di intrattenimento e senza il pagamento del biglietto di ingresso e/o aumento del costo delle consumazioni.
3. Le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei piccoli intrattenimenti musicali sono di seguito riportati:
  - a) gli impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini (televisione, video, radio, vinili, pianoforte) devono funzionare con tonalità moderate e comunque nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.
  - b) devono essere rispettate le disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge




26/10/1995, n. 447, l'esercente dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla scorta di apposita relazione di tecnico competente in acustica ambientale o, in alternativa, l'asseverazione del tecnico che attesti che non vengono superati i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio Comunale ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14/11/1997.

- c) i predetti intrattenimenti devono avvenire senza ballo.
- d) gli stessi possono essere svolti in sale ove la clientela acceda per la consumazione.
- e) non possono essere disposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; non devono essere installate – in occasione di tali intrattenimenti – apposite scenografie e realizzati camerini per eventuali artisti; non devono essere apportate modifiche agli impianti elettrici già a norma.
- f) non deve essere richiesto né pagamento di biglietto di ingresso, né aumento nei costi della consumazione.
- g) l'attività musicale (del tipo "musica di allietamento") deve essere assolutamente accessoria e mai prevalente, e svolgersi contestualmente all'attività di somministrazione.
- h) devono essere evitati affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla ricettività del locale, il flusso degli avventori o essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità.
- i) la diffusione musicale dovrà essere sospesa dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e cessare alle ore 24:00. Se le diffusioni musicali vengono effettuate all'esterno del pubblico esercizio (nell'ambito dell'apposita superficie deputata alla somministrazione e, come tale autorizzata) esse dovranno cessare entro le ore 23,00 nel periodo da Ottobre ad Aprile ed alle ore 24,00 nel restante periodo dell'anno e nelle giornate dal lunedì al giovedì compresa la domenica, nonché entro le ore 01,00 nelle giornate di venerdì e sabato (in ogni caso, in queste ultime giornate, il livello di intensità delle emissioni dovrà essere moderato dopo le ore 24,00).
- j) L'organizzazione di eventi non potrà avere frequenza superiore di 2 eventi a settimana. Particolari deroghe sono previste in occasione di iniziative quali sagre, manifestazioni legate alle festività del Natale, di fine anno, ecc., che vedono quali promotori gruppi di esercenti, associazioni di categoria o l'Amministrazione Comunale. In ogni caso gli eventi devono essere segnalati all'ufficio SUAP del Comune di Ruvo di Puglia con anticipo di almeno n. 5 (cinque) giorni.
- k) Prima della chiusura l'esercente dovrà "bonificare" le immediate vicinanze del pubblico esercizio ossia degli spazi aperti utilizzati, da oggetti abbandonati dalla clientela ossia da imbrattamenti vari. L'esercente dovrà avere particolare cura di fornire recipienti monouso per il consumo dei beni ceduti per asporto. Dovranno essere, in ogni caso, evitati disturbi al vicinato causati dallo stazionamento all'esterno del pubblico esercizio di avventori (eccessivo vocio, risate, grida, ecc.) nonché da rumori causati dal personale intento alle operazioni di smantellamento degli allestimenti ante chiusura serale.
- l) è vietata la pubblicità degli spettacoli e degli intrattenimenti in genere attraverso stampa, radio e altri sistemi di comunicazione.
- m) è ammessa tale pubblicità soltanto attraverso locandine da esporre esclusivamente all'ingresso del locale.

## Articolo 10

Per quanto attiene la disciplina di occupazione temporanea (massimo 180 giorni consecutivi) e pluriennale ( massimo 5 anni) del suolo pubblico in adiacenza a locali di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande e l'allestimento di strutture per l'esposizione di merci connesse alle attività commerciali di negozi di vicinato di frutta e verdura e fiori, si rimanda al "Regolamento



comunale per l'occupazione di suolo pubblico di spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (dehors) e di strutture per l'esposizione delle merci.

## **Articolo 11**

### **Casi particolari di divieto di somministrazione di bevande alcoliche**

1. Al fine di governare fenomeni che possono suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici, l'Amministrazione Comunale – mediante l'adozione di apposita ordinanza – può impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e può altresì graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche.
2. Il provvedimento di divieto o di limitazione di somministrazione di bevande alcoliche può essere adottato:
  - a) come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area cittadina;
  - b) come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
  - c) in particolari occasioni o in determinate fasce orarie;
3. È vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche a mezzo di distributori automatici, sia su aree pubbliche che su aree private.

## **Articolo 12**

### **Norme finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta approvato dal Consiglio Comunale di Ruvo di Puglia e resta in vigore fino ad eventuali successive modificazioni o abrogazioni.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutti gli atti regolamentari e di indirizzo in contrasto con il presente provvedimento.



**Comune di Ruvo di Puglia  
Città Metropolitana di Bari**

# **IL PIANO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE**

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio"



## PARTE QUINTA

### Il Piano del Commercio sulle Aree Pubbliche

#### 1. Analisi preliminari e determinazioni dei fabbisogni

Il presente documento rappresenta il “Piano del commercio su aree pubbliche del Comune di Ruvo di Puglia”, ai sensi di quanto previsto da:

- a) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- b) Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- c) L.R. Puglia 24/2015, art. 12, lettera d) che richiede la definizione dei parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:
  - 1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
  - 2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
  - 3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;
  - 4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
  - 5) le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui al all’articolo 30, comma 8, della L.R. 24/2015 e per i produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001;
  - 6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l’individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
  - 7) la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
  - 8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per l’occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate.

Nel presente documento sono riportate le previsioni di Piano per il periodo di validità del Piano stesso, previsto in tre anni. Tali previsioni riguardano in particolare la situazione dei mercati e delle fiere esistenti, l’istituzione di nuovi mercati o fiere, lo spostamento, la riduzione o la soppressione di mercati o fiere esistenti, l’individuazione di aree compatibili o incompatibili con il commercio su aree pubbliche su posteggio o itinerante e, infine, la individuazione di posteggi fuori mercato.

Tali previsioni sono precedute dai principali risultati dell’analisi sulla rete distributiva del Comune di Ruvo di Puglia. Tale analisi è finalizzata a focalizzare la situazione del commercio su aree pubbliche, soprattutto in relazione ai bisogni di acquisto espressi dalla popolazione residente e turistica e alla presenza della distribuzione in sede fissa.

L’analisi è stata svolta allo scopo di verificare le interrelazioni nel settore della distribuzione commerciale, nonché i vincoli e gli indirizzi normativi allo sviluppo del commercio su aree pubbliche.

## 2. La dinamica demografica e l'analisi sulla rete distributiva comunale in sede fissa e su aree pubbliche

Al 31 dicembre 2022 il Comune di Ruvo di Puglia registrava una popolazione di 24.347 abitanti, distribuita su una superficie di 223,83 kmq, con una densità di 108,78 abitanti per kmq.

Il trend della popolazione nell'ultimo decennio ha descritto un andamento decrescente, tanto che - nell'arco dell'intero decennio - la variazione percentuale è risultata essere del **-5,35%**.

A fronte di questa dinamica demografica, il Comune di Ruvo di Puglia può contare su una rete distributiva in sede fissa che definisce i seguenti parametri complessivi di dotazione di servizio al consumatore:

<b>Numero Punti di Vendita</b>	<b>364</b>
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	130
<i>di cui Non Alimentare</i>	234
<b>Metri quadrati di superficie di vendita</b>	<b>26.521,00</b>
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	9.236,00
<i>di cui Non Alimentare</i>	17.285,00

Dai dati generali appena rappresentati discendono i seguenti indicatori di servizio della rete distributiva del Comune di Ruvo di Puglia:

### IS - Indice di Servizio (Metri quadri vendita/Popolazione/1000)

<b>Metri quadri di vendita complessivi per 1000 abitanti</b>	<b>1.089,29</b>
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	379,35
<i>di cui Non Alimentare</i>	709,94

L'indice di Servizio può essere ulteriormente scomposto per tipologia dimensionale di vendita:

<b>Mq. Esercizi di Vicinato per 1000 abitanti</b>	<b>997,33</b>
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	287,38
<i>di cui Non Alimentare</i>	709,94
<b>Totale Mq. Medie Strutture di Vendita per 1000 abitanti</b>	<b>88,57</b>
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	88,57
<i>di cui Non Alimentare</i>	0,00
di cui:	
<b>Totale Mq. Medie Strutture M1 per 1000 abitanti</b>	<b>88,57</b>
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	88,57
<i>di cui Non Alimentare</i>	0,00

### ID - Indice di Distribuzione Territoriale (N. PDV/Popolazione/1000)

<b>Numero Punti di Vendita PDV per 1000 abitanti</b>	<b>14,95</b>
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	5,34
<i>di cui Non Alimentare</i>	9,61

### ICT – Indice di Copertura Territoriale (Metri quadrati vendita/Kmq. Estensione)

<b>Metri quadrati di vendita per Kmq.</b>	<b>118,50</b>
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	41,27
<i>di cui Non Alimentare</i>	77,23

**IDT – Indice di Densità Territoriale** (Numero Punti Vendita/Kmq. Estensione)

<b>Numero Punti Vendita per Kmq.</b>	<b>1,62</b>
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>0,58</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>1,04</i>

**IE – Indice di Equilibrio Commerciale** (Metri quadri vendita EDV/Metri quadri vendita MSV)

<b>Indice generale di Equilibrio Commerciale</b>	<b>10,85</b>
<i>IE Settore Alimentare e Misto</i>	<i>3,13</i>
<i>IE Settori Non Alimentari</i>	<i>0,00</i>

Le attività commerciali esercitate su aree pubbliche del Comune di Ruvo di Puglia sono le seguenti:

**Mercati giornalieri**

Localizzazione	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Strada Comunale Cimitero Nuovo	0	0	6	0	6
Via Giordano	3	0	0	0	3
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

**Mercato settimanali**

Localizzazione	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
c.so Cavour – via Vanini – via I.Griffi – piazza Dante - c.so G.Jatta – c.so A.Jatta (nella giornata di sabato)	22	6	154	0	182

**Posteggi fuori mercato stagionali**

Localizzazione	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Via E. De Filippo	4	0	0	0	4
Parcheggio “Parco Belvedere”	2	0	2	0	4
Parcheggio “via dei Floricoltori”	4	2	2	0	8
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

**Posteggi fuori mercato settimanali**

Localizzazione	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Corso Carafa	4	0	0	0	4
Via Isabella Griffi – Piazza Dante	3	0	0	0	3
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

**Fiere****Fiera dell'Ottavario del Corpus Domini**

Localizzazione	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Corso G. Jatta, Piazza Dante e Corso Cavour <i>Sabato-Domenica-Lunedì dopo Corpus Domini</i>	12	0	90	0	102
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>102</b>

**Fiera dei SS. Medici**

Localizzazione	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Corso Cavour – Corso E. Carafa	12	0	90	0	102
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>102</b>

**RIEPILOGO MERCATI, POSTEGGI FUORI MERCATO, FIERE E FESTE**

Denominazione	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Mercati giornalieri	3	0	6	0	9
Mercati settimanali	22	6	154	0	182
Posteggi fuori mercato stagionali	10	2	4	0	16
Posteggi fuori mercati settimanali	4	3	0	0	7
Fiera dell'Ottavario del Corpus Domini	12	0	90	0	102
Fiera dei Santissimi Medici	12	0	90	0	102
<b>Totale</b>	<b>63</b>	<b>13</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>420</b>

Non sono state elencate le iniziative commerciali su aree pubbliche in ricorrenza di festività civili e religiose con durata non superiore alla giornata (elencate al punto 3.7.5 – Documento di valutazione della rete commerciale cittadina – Fiere e feste civili e religiose) in quanto costituenti impatto risibile sui livelli complessivi di cui consta l'offerta commerciale.

### 3. Ricognizione dei mercati su aree pubbliche esistenti e valutazione delle nuove potenzialità

Sulla base dei dati rilevati dall'esame dei mercati su aree pubbliche è possibile calcolare il totale complessivo dei posteggi/giorno operativi nel territorio comunale di Ruvo di Puglia, all'interno dei seguenti mercati e per i posteggi autorizzati:

Tipologia Mercato	Numero Posteggi
Mercati di tipo giornaliero	9
Mercato di tipo settimanale	182
Posteggi isolati di tipo stagionale	16
Posteggi isolati settimanali	7
Fiere, Mostre e Mercatini	204
<b>Totale posteggi nei vari mercati</b>	<b>418</b>

La valutazione della rete del commercio su aree pubbliche rende necessario l'inserimento del tempo come fondamentale variabile di peso statistico, considerando che i posteggi sono diversamente funzionali in base allo svolgimento temporale dell'attività.

In questo modo, calcolando il numero dei posteggi esistenti per il numero di giorni effettivi nel corso dell'anno in cui essi sono operativi, si potrà ottenere il corretto ammontare dei posteggi/giorno.

In questo senso, i tipi di mercato ed i relativi posteggi sopra indicati possono essere riclassificati in base al tempo in cui sono operativi, moltiplicando i posteggi per il coefficiente temporale:

Tipo Mercato	Sviluppo Coefficiente Tempo	Coefficiente Tempo
Mercati di tipo giornaliero	(365/365) in quanto attività giornaliera	1,00000
Mercato di tipo settimanale	(52/365) in quanto attività settimanale	0,14246
Posteggi isolati stagionali	(92/365) in quanto attività giornaliera	0,25205
Posteggi festivi settimanali	(52/365) in quanto attività settimanale	0,14246
Fiera dell'Ottavario del Corpus Domini	(3/365) in quanto attività occasionale	0,00822
Fiera dei SS. Medici	(3/365) in quanto attività occasionale	0,00822

Lo sviluppo del calcolo del peso statistico del tempo – effettuato attraverso l'applicazione del coefficiente temporale – ritorna come risultato i seguenti posteggi/giorno per singolo mercato:

#### Mercati Giornalieri

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Strada Comunale Cimitero Nuovo	Annuale Giornaliero. (365/365)	6	1,00000	6,00
Box di via U. Giordano	Annuale Giornaliero. (365/365)	3	1,00000	3,00
<b>Totale posteggi giorno</b>		<b>9</b>		<b>9,00</b>

#### Mercato settimanale del Sabato

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
c.so Cavour – via Vanini – via I.Griffi – piazza Dante - c.so G.Jatta – c.so A.Jatta (nella giornata di sabato)	Annuale Settimanale (52/365)	182	0,14246	25,92
<b>Totale posteggi giorno</b>		<b>182</b>		<b>25,92</b>

**Posteggi fuori mercato stagionale**

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Via E. De Filippo	Stagionale Giornaliero (92/365)	4	0,25205	1
Parcheggio "Parco Belvedere"	Stagionale Giornaliero (92/365)	4	0,25205	1
Parcheggio "via dei Floricoltori"	Stagionale Giornaliero (92/365)	8	0,25205	2,01
<b>Totale posteggi giorno</b>		<b>16</b>		<b>4,01</b>

**Posteggi fuori mercato festivi**

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Corso Carafa	Annuale Festivo (52/365)	4	0,14246	0,56
Via Isabella Griffi – Piazza Dante	Annuale Festivo (52/365)	3	0,14246	0,42
<b>Totale posteggi giorno</b>		<b>7</b>		<b>0,98</b>

**Fiere**

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Fiera dell'Ottavario del Corpus Domini	Annuale una tantum (3/365)	102	0,00822	0,84
Fiera dei SS. Medici	Annuale una tantum (3/365)	102	0,00822	0,84
<b>Totale posteggi giorno</b>		<b>204</b>		<b>1,68</b>

**Riepilogo Mercati e Fiere**

Denominazione	Numero Posteggi	Equivalenti posteggi/giorno
Mercati Giornalieri	9	9,00
Mercato Settimanale del Sabato	182	25,92
Posteggi fuori mercato stagionali	16	4,01
Posteggi fuori mercato festivi	7	0,98
Fiere	204	1,68
<b>Totale posteggi nei vari mercati</b>	<b>418</b>	<b>41,59</b>

Una volta determinato il calcolo dei posteggi/giorno operativi nel territorio comunale, si potrà definire la superficie totale della rete distributiva insediata nelle aree pubbliche municipali. Infatti, assumendo come superficie quadrata media di un posteggio il dato ottimale fissato in 32 mq., potremo determinare la superficie totale dei posteggi attraverso la seguente formula:

$$\text{Somatoria posteggi/giorno} \times \text{Superficie media posteggio} = \text{Superficie totale posteggi}$$

a cui corrispondono i seguenti valori numerici:

$$\text{Posteggi/giorno (41,59} \times \text{Superficie media posteggio mq. (32)} = \text{Superficie totale Mq. 1.394,88}$$

La superficie metrica quadrata coperta dai posteggi istituiti nel Comune di Ruvo di Puglia nell'unità di tempo annuale risulta quindi essere di mq. **1.330,88**.



Una volta determinata la superficie complessiva dei posteggi nell'unità di tempo annuale (posteggi anno), è possibile pervenire alla definizione del rapporto tra rete distributiva in sede fissa e quella su aree pubbliche.

Superficie di vendita in sede fissa (mq.)	Superficie di vendita su aree pubbliche (mq.)	Rapporto Commercio area pubblica/fisso (%)
<b>26.521,00</b>	<b>1.330,88</b>	<b>5,02</b>

Nello specifico del Comune di Ruvo di Puglia il rapporto tra la superficie complessiva di vendita della rete distributiva in sede fissa (mq. 26.521,00) e quella calcolata insistente sulle aree pubbliche (mq. 1.330,88) definisce un rapporto pari al **5,02%**.

Il confronto tra le dotazioni di servizio del commercio in sede fissa e quelle del commercio su aree pubbliche definiscono la seguente tabella

**Confronto tra le dotazioni di servizio commercio in sede fissa e commercio su aree pubbliche (per 1000 ab.)**

Totale commercio fisso	Totale commercio aree pubbliche
<b>1.089,29</b>	<b>54,66</b>

Le riflessioni conclusive derivanti dall'analisi della situazione attuale del commercio su aree pubbliche nel Comune di Ruvo di Puglia portano alle seguenti considerazioni finali:

1. la dotazione commerciale relativa ai mercati su aree pubbliche appare nel complesso dimensionata rispetto alle esigenze della popolazione;
2. esiste una ulteriore possibilità di espansione del commercio su aree pubbliche, atteso che il rapporto con la dotazione di servizio del commercio in sede fisso è del 5,02%, che appare un rapporto suscettibile di modesto incremento tra commercio su aree pubbliche e in sede fissa;
3. le fiere e i mercatini organizzati in occasione delle feste religiose rappresentano eventi molto importanti in grado di attrarre visitatori da fuori Comune. La dotazione appare più che strutturata e in grado di soddisfare le esigenze della popolazione residente e di quella dei Comuni confinanti e limitrofi.



#### **4. Le Linee Guida di pianificazione nella redazione del Piano del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Ruvo di Puglia**

Come già anticipato in sede introduttiva, la Legge Regionale 16 aprile 2015 n.24, art. 12, lettera d) richiede la definizione dei parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:

- 1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
- 2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
- 3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;
- 4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
- 5) le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'articolo 30, comma 8, della L.R. 24/2015 e per i produttori agricoli di cui al D. Lgs. 228/2001;
- 6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
- 7) la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
- 8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate.

Il Piano del Commercio su Aree pubbliche del Comune di Ruvo di Puglia definisce i contenuti minimi previsti dall'articolo 12, comma 4, lettere d), e) ed f) della legge tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche;
- b) assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;
- c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale e gli ambiti a vocazione turistica, in relazione anche all'andamento turistico stagionale;
- d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie.

In ragione di questi obiettivi, le Linee Guida del Piano del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Ruvo di Puglia sono orientate a:

1. razionalizzazione dei mercati, fiere e sagre esistenti con il riordino dei posteggi esistenti con le dovute previsioni di dotazioni infrastrutturali e di servizi;
2. conferma in termini qualitativi e quantitativi dei posteggi laddove risulterà possibile con le previsioni urbanistiche vigenti e con le limitazioni e divieti di polizia stradale e polizia urbana, igienico sanitarie e comunque in accordo con la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante e delle vigenti leggi;



3. conferma dei mercati e fiere comunali annuali, stagionali e regionali con le dovute previsioni di dotazioni infrastrutturali e di servizi per compensare e completare la rete commerciale distributiva esistente in accordo con la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;
4. conferma dei posteggi isolati fuori mercato distribuiti su tutto il territorio comunale per compensare e completare la rete commerciale distributiva esistente in accordo con la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;
5. previsione all'interno delle manifestazioni mercatali e fieristiche di posteggi riservati a disabili, a produttori agricoli e per la vendita di prodotti tipici regionali;
6. definizione del regolamento comunale del commercio su aree pubbliche;
7. definizione della cartografia e delle schede analitiche di individuazione e definizione dei posteggi entro mercati e fiere e di quelli isolati fuori mercato.

## 5. Nuova definizione dei Mercati su aree pubbliche

Dalle analisi effettuate all'interno delle aree dei mercati su aree pubbliche, non sono emerse particolari carenze da colmare attraverso la riorganizzazione delle aree merceologiche, per cui la dotazione di posteggi nei mercati viene confermata integralmente.

### Mercati giornalieri

Localizzazione	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Strada Comunale Cimitero Nuovo	0	0	6	0	6
Via Giordano	3	0	0	0	3
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

### Mercato settimanali

Localizzazione	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
c.so Cavour – via Vanini – via I.Griffi – Piazza Dante – c.so G.Jatta – c.so A.Jatta (nella giornata di sabato)	22	6	154	0	182
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>182</b>

### Posteggi fuori mercato stagionali

Localizzazione	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Via E. De Filippo	4	0	0	0	4
Parcheggio "Parco Belvedere"	2	0	2	0	4
Parcheggio "via dei Floricoltori"	4	2	2	0	8
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

### Posteggi fuori mercato settimanali

Localizzazione	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Corso Carafa	4	0	0	0	4
Via Isabella Griffi – Piazza Dante	3	0	0	0	3
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

### Fiere

#### Fiera dell'Ottavario del Corpus Domini

Localizzazione	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Corso G. Jatta, Piazza Dante e Corso Cavour <i>Sabato-Domenica-Lunedì dopo Corpus Domini</i>	12	0	90	0	102
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>102</b>

#### Fiera dei SS. Medici

Localizzazione	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Corso Cavour – Corso E. Carafa	12	0	90	0	102



<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>102</b>
---------------	-----------	----------	-----------	----------	------------

Al presente Piano del Commercio su Aree Pubbliche si allega cartografia per l'individuazione e definizione dei posteggi entro i mercati e fiere e di quelli isolati fuori mercato.

# Mercato giornaliero Strada Comunale Cimitero Nuovo



**COMUNE DI RUVO DI PUGLIA**


Città Metropolitana di Bari

TAVOLA  
00

MERCATO GIORNAL. STRADA  
COMUNALE CIMITERO


scala  
1:500

LEGENDA



c\_h645.Comune di Ruvo di Puglia - Prot. 23/12/2024.0029296.1

# Mercato settimanale del Sabato – c.so Cavour – via Vanini – via I.Griffi – c.so G.Jatta – c.so A.Jatta – ubicazione temporanea




c\_h645.Comune di Ruvo di Puglia - Prot. 23/12/2024.0029296.1


## Posteggi fuori mercato settimanali



c\_h645.Comune di Ruvo di Puglia - Prot. 23/12/2024.0029296.1



# Posteggi fuori mercato stagionali



**COMUNE DI RUVO DI PUGLIA**  
Città Metropolitana di Bari

TAVOLA 04 | **POSTEGGIO FUORI MERCATO STAGIONALE - VIA E. DE FILIPPO** | scala 1:1.000

LEGENDA



c\_h645.Comune di Ruvo di Puglia - Prot. 23/12/2024.0029296.1




**COMUNE DI RUVO DI PUGLIA**  
Città Metropolitana di Bari

TAVOLA  
05

**POSTEGGIO FUORI MERCATO  
STAGIONALE - BELVEDERE**

scala  
1:1.000

LEGENDA



**COMUNE DI RUVO DI PUGLIA**  
Città Metropolitana di Bari  
Responsabile del Servizio AA.PP. e S.U.A.P.: arch. ANNACHIARA SGARAMELLA  
Redazione e elaborati grafici e supporto: arch. Federica Lamura

TAVOLA  
06

**POSTEGGIO FUORI MERCATO  
STAGIONALE - via DEI FLORICOLTORI**

scala  
1:1.000

LEGENDA





# Fiera dei Santissimi Medici





**COMUNE DI RUVO DI PUGLIA**  
Città Metropolitana di Bari

TAVOLA  
08

**FIERA DEI SANTISSIMI MEDICI**

scala  
1:3.000

LEGENDA



c\_h645.Comune di Ruvo di Puglia - Prot. 23/12/2024.0029296.1

# Area spettacoli viaggianti



**COMUNE DI RUVO DI PUGLIA**

Città Metropolitana di Bari


Responsabile del Servizio AA.PP. e S.U.A.P.: arch. ANNACHIARA SGARAMELLA  
Redazione elaborati grafici e supporto: arch. Federica Lamura

TAVOLA  
09

**AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI**

scala  
1:1.000

LEGENDA



c\_h645.Comune di Ruvo di Puglia - Prot. 23/12/2024.0029296.1



**Comune di Ruvo di Puglia  
Città Metropolitana di Bari**

# **IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE**

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio"



## PARTE SESTA

### IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

#### TITOLO I - NORME GENERALI

##### Art. 1. Oggetto e Finalità

1. Oggetto del presente Regolamento è l'applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio", così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12.
2. Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche del Comune di Ruvo di Puglia persegue le seguenti finalità:
  - a) disciplinare lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, sostenendo la qualificazione delle attività commerciali, agevolando la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci.
  - b) sviluppare e consolidare il sistema economico di distribuzione e di servizio tra gli operatori del commercio ed i consumatori.
  - c) tutelare i consumatori attraverso la molteplicità delle forme di approvvigionamento, di assortimento, di sicurezza dei prodotti, di corretta informazione in funzione di calmierazione dei prezzi.
  - d) modernizzare e sviluppare la rete e l'efficienza distributiva, l'evoluzione dell'offerta nella prospettiva di un contenimento dei prezzi.
  - e) garantire il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese locali.
  - f) salvaguardare, potenziare e valorizzare il servizio commerciale nelle aree pubbliche.
3. Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche del Comune di Ruvo di Puglia definisce le modalità di svolgimento dell'attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche individuate dall'Amministrazione Comunale, i posteggi isolati concessi per uno o più giorni la settimana, i posteggi con chioschi e le fiere su aree pubbliche nell'ambito del territorio comunale, nel rispetto delle seguenti disposizioni legislative:
  - a) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
  - b) Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
  - c) L.R. Puglia 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio", così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12.
  - d) Il presente Regolamento tiene altresì conto:
    - dell'Intesa della Conferenza Unificata 83/CU del 05/07/2012 relativa ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del D.Lgs.n.59/2010 d'ora innanzi denominata, per brevità, come "Intesa";
    - del Documento Unitario Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 13/009/CR11/C11;
    - dell'Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;

- del Documento Unitario Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 16/45/CR13c/C11 in attuazione dell'accordo della conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'intesa del 5 luglio 2012.

4. Le norme che seguono si applicano a tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale di Ruvo di Puglia, nonché ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e s.m.i., limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi e relativamente alle soste.
5. Il presente Regolamento viene approvato e può essere modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.
6. Per quanto attiene la disciplina di occupazione temporanea (massimo 180 giorni consecutivi) e pluriennale ( massimo 5 anni) del suolo pubblico in adiacenza a locali di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande e l'allestimento di strutture per l'esposizione di merci connesse alle attività commerciali di negozi di vicinato di frutta e verdura e fiori, si rimanda al "Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico di spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (dehors) e di strutture per l'esposizione delle merci.

## **Art. 2. Determinazioni in materie di fiere e mercati**

1. La programmazione del Comune di Ruvo di Puglia individua le fiere, i mercati ed i relativi posteggi, nonché i posteggi sparsi al di fuori dei mercati che si svolgono nel territorio comunale.
2. L'atto di programmazione contiene la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo.
3. Per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1 il Comune di Ruvo di Puglia individua il giorno di svolgimento, la stagionalità, la localizzazione, i settori merceologici, le dimensioni di ciascun posteggio.
4. I settori merceologici dei mercati sono individuati in applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12. Il settore merceologico dei posteggi è individuato sulla base dell'allegato A della stessa Legge regionale ed in relazione:
  - a. alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;
  - b. alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
  - c. alla diversa superficie dei posteggi medesimi.
5. Per l'esercizio del commercio nei mercati e in ogni fiera, di cui all'articolo 12, comma 4 lett. f) della legge il Comune di Ruvo di Puglia, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, adotta il relativo regolamento che dispone in ordine a:
  - a. la tipologia dei mercati o delle fiere;
  - b. i giorni e l'orario di svolgimento;
  - c. la localizzazione e l'articolazione del mercato come specificato al comma 3;
  - d. le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
  - e. la regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare;
  - f. le modalità ed i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.
6. La programmazione individua le modalità di assegnazione dei posteggi per le categorie di cui all'articolo 30, comma 8, della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e semplificazione amministrativa.
7. Il posteggio riservato ai sensi dell'articolo 30, comma 8, della legge è legato direttamente ai

soggetti assegnatari e non sono ammessi la cessione, l'affitto o altra forma di trasferimento. Qualora l'operatore non intenda più svolgere l'attività sul posteggio riservato, questo rientra nella disponibilità del Comune.

8. In caso di assenza temporanea dell'assegnatario, il posteggio riservato può essere assegnato anche a operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto del settore merceologico previsto.
9. La programmazione deve individuare, altresì, gli ulteriori criteri di cui all'articolo 30, comma 4 lett. c) della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, tenendo conto prioritariamente:
  - a. presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
  - b. assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
  - c. partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
  - d. stato di disoccupazione;
  - e. invalidità;
  - f. carico familiare.

### **Art. 3. Disposizioni generali**

1. Il titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, rilasciato o presentato in base alle normative delle altre Regioni e delle Province autonome, abilita all'esercizio dell'attività in tutto il territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitarie e di sicurezza stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali e dalle ordinanze comunali.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della Legge Regionale 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, su atto di delega ai collaboratori familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, ai lavoratori dipendenti e ai soci. Nel caso di società regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nel titolo abilitativo.
4. L'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia di igienico-sanitaria.
5. Per le comunicazioni, segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e istanze di cui alle presenti disposizioni, viene utilizzata la modulistica univoca prevista dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 126/2016. Si utilizza la procedura telematica che consiste nella trasmissione al SUAP di Ruvo di Puglia a mezzo della piattaforma [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) sotto la voce Commercio (Ateco da 45 a 47)/Commercio al Dettaglio in area Pubblica/Commercio su area pubblica su posteggio (tipo A);
6. La SCIA per il commercio in forma itinerante deve contenere anche:
  - a. la dichiarazione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni o titoli abilitativi per l'esercizio di attività in forma itinerante;
  - b. l'iscrizione al registro delle imprese, qualora già in possesso.
7. Il titolo abilitativo al commercio itinerante è rilasciato a tempo indeterminato.
8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, la durata della concessione è di dodici anni. È possibile una concessione di durata inferiore, ma comunque non inferiore a sette anni per le seguenti tipologie di posteggi nell'ambito di mercati e/o fiere:
  - a. mercati o fiere stagionali ovvero che si svolgono per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni;
  - b. posteggi isolati;

c. posteggi situati nei centri storici.

È vietato cedere sotto qualsiasi forma il titolo abilitativo se non insieme all'azienda commerciale. Il Comune verifica l'effettivo trasferimento dell'azienda, nonché il possesso in capo al cessionario dei requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018.

10. Il subentrante acquisisce tutti i titoli di priorità del cedente, nel rispetto dell'articolo 6 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018. Le presenze già maturate con il medesimo titolo non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
11. I posteggi isolati sono ubicati in zone non identificabili come mercati e sono individuati negli strumenti di programmazione.
12. Ai posteggi isolati si applicano, per quanto compatibili, le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di cui all'articolo 30 della legge e degli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

#### Art. 4. Definizioni e tipologia di autorizzazioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono per:
  - a) **Aree Pubbliche**: le strade e le piazze comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  - b) **Commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - c) **Concessione di posteggio**: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;
  - d) **Mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
  - e) **Mercato straordinario**: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
  - f) **Fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
  - g) **Fiera straordinaria**: la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;
  - h) **Presenza in un mercato**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
  - i) **Presenze effettive in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;
  - j) **Concessione**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato;
  - j bis) **Spunta**: l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati di volta in volta i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato.
2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato:
  - a) su posteggi dati in concessione: tipo A;
  - b) in forma itinerante: tipo B.
3. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che esibiscano a ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo il titolo abilitativo in originale e l'atto di delega, attestante il rapporto con l'impresa titolare.



## TITOLO II - AREE DI MERCATO

### Art. 5. Caratteristiche delle aree

La localizzazione e l'ampiezza delle aree di mercato e le caratteristiche economico-commerciali dei posteggi sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base dei piani urbanistici. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

Nei limiti delle disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti, e per quanto in essi non già specificatamente stabilito, ulteriori disposizioni riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, potranno essere emesse con appositi atti del Dirigente dell'ufficio preposto, per quanto di rispettiva competenza, in coerenza con il presente Regolamento e la normativa vigente.

### Art. 6. Aree individuate

Nel territorio comunale di Ruvo di Puglia le aree individuate per lo svolgimento di mercati, fiere e posteggi isolati su aree pubbliche nel Comune di Ruvo di Puglia sono le seguenti:

#### Mercati giornalieri

Localizzazione	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Strada Comunale Cimitero Nuovo	0	0	6	0	6
Via Giordano	3	0	0	0	3
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

#### Mercato settimanali

Localizzazione	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
c.so Cavour – via Vanini – via I.Griffi – Piazza Dante- c.so G.Jatta – c.so A.Jatta (nella giornata di sabato)	22	6	154	0	182
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>182</b>

#### Posteggi fuori mercato stagionali

Localizzazione	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Via E. De Filippo	4	0	0	0	4
Parcheggio "Parco Belvedere"	2	0	2	0	4
Parcheggio "via dei Floricoltori"	4	2	2	0	8
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>16</b>



### Posteggi fuori mercato settimanali

Localizzazione	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Corso Carafa	4	0	0	0	4
Via Isabella Griffi – Piazza Dante	3	0	0	0	3
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

## Fiere

### Fiera dell'Ottavario del Corpus Domini

Localizzazione - data	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Corso G. Jatta, Piazza Dante e Corso Cavour - Sabato-Domenica-Lunedì dopo Corpus Domini	12	0	90	0	102
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>102</b>

### Fiera dei SS. Medici

Localizzazione - data	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Corso Cavour – Corso E. Carafa - settembre	12	0	90	0	102
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>102</b>

### Art. 7. Caratteristiche e articolazione merceologica delle aree pubbliche abilitate al commercio

Il Comune di Ruvo di Puglia prevede l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati. Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale del Commercio, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi è effettuata con riferimento alle seguenti categorie di prodotti, desunte dall'Allegato 1 della L.R. 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio":

AM Alimentari e Misti
alimentari in genere
alimentari tipici di provenienza pugliese
frutta e verdura
pesce, crostacei e molluschi
pane, pasticceria e dolci
bevande

NA BI Non Alimentari a basso impatto
mobili, articoli di illuminazione
ferramenta, vernici, igienico-sanitari
materiali da costruzione
animali e articoli per l'agricoltura

NA BP Non Alimentari Beni Persona
cosmetici e articoli di profumeria
prodotti tessili, biancheria
articoli di abbigliamento e pellicceria
accessori dell'abbigliamento
calzature e articoli in cuoi

NA AB Non Alimentari Altri beni
Casalinghi, elettrodomestici, radio TV
libri, giornali, cartoleria, fiori e piante
accessori per auto-moto-cicli;
prodotti dell'artigianato tipico pugliese;
altri prodotti.

## TITOLO III - DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

### Art. 8. Forme di vendita

1. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche i titolari di autorizzazione prevista dall'art. 28 del Decreto Legislativo 114/98 e gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nei modi e termini stabiliti dall'art.4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggi in aree riservate ai mercati o fuori mercato dati in concessione per i periodi previsti al precedente articolo 2, comma 8 del presente Regolamento;
  - b) in forma itinerante.
3. I titolari della predetta autorizzazione, nonché gli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1, previo ottenimento di apposito titolo autorizzativo, possono esercitare il commercio su aree pubbliche anche su posteggi in aree riservate alle fiere o altre manifestazioni date in concessione per il periodo di tempo di svolgimento delle stesse.




## **Art. 9. Obblighi dell'operatore commerciale**

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento, nel rispetto degli orari stabiliti dall'ufficio competente.
2. I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto o veicolo, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o, comunque, spazi non in concessione.
3. La merce appesa deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporre la merce sul suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori e delle calzature.  
Le attrezzature di copertura non devono superare in lunghezza e in larghezza la misura assegnata di oltre 25cm per lato, con altezza non inferiore a 2,70 m, a condizione che non siano di impedimento al flusso pedonale ed alle operazioni di mercato in genere, che non occultino la visibilità dei banchi e che non siano di intralcio all'accesso e all'operatività dei mezzi di soccorso. Salvo che non sia diversamente disposto, ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza di 0,50 metri tra un posteggio e l'altro.
4. Gli assegnatari del posteggio utilizzano il luogo loro assegnato per la esposizione e la vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non attrezzato, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio. Pertanto è consentita la sistemazione del veicolo a tergo o a lato del banco di vendita nell'ambito degli spazi espressamente assegnati e qualora non occulti la visibilità dei banchi limitrofi e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare. Non ricorrendo dette condizioni, il mezzo dovrà essere rimosso dopo le operazioni di carico e scarico di merci e attrezzature, per essere ricoverato in altro luogo idoneo alla sosta. Per quanto concerne la collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificatamente previste per ogni mercato.
5. L'operatore commerciale su aree pubbliche ha l'obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza sia l'autorizzazione amministrativa in originale che la concessione del posteggio.
6. Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, questo deve essere anche fornito di atto di delega del titolare, sottoscritto in forma autentica dal delegante con firma autenticata nei modi e termini di legge.
7. L'operatore commerciale:
  - a) deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura, dei prodotti esposti per la vendita mediante l'uso di un cartello applicato per ogni prodotto; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
  - b) non può, in nessun caso, rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico;
  - c) deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
8. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:
  - a) occupare solamente l'area data in concessione;
  - b) esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
  - c) al termine dell'occupazione, asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente o del Gestore del Servizio di Igiene Urbana;
  - d) non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio dei potenziali acquirenti;
  - e) non accendere fuochi all'interno del mercato o della fiera;
  - f) non richiamare l'attenzione dei potenziali acquirenti con grida e/o altre forme sonore;

- g) non turbare l'ordine del mercato e della fiera;
  - h) osservare e far osservare ai collaboratori tutte le forme igienico-sanitarie nell'esercizio della vendita;
  - i) tenere bilance bene in vista al pubblico, qualora vendano merce a peso.
9. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.
  10. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
  11. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.
  12. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre 25 cm dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di 25 cm.
  13. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima dal suolo di 50 cm; la parte inferiore della copertura deve avere altezza minima 2 m, misurata dal suolo.
  14. Ai soli venditori di calzature, ferraglie, piante e fiori, ferramenta e/o arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

#### **Art. 10. Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo "A"**

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al Comune di Ruvo di Puglia sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento.
2. Dopo la pubblicazione del bando comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entro i termini previsti dallo stesso, l'operatore interessato presenta domanda al SUAP del Comune di Ruvo di Puglia.
3. La domanda è sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la modalità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e deve contenere tutte le informazioni previste dalla modulistica.
4. Con una sola domanda, l'operatore può richiedere tutti i posteggi eventualmente messi a bando dallo stesso Comune, indicando l'ordine di priorità.
5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati specificano nell'istanza uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere, nonché il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.
6. Nel caso del prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
7. Entro il termine fissato dal bando comunale, il Comune di Ruvo di Puglia:
  - a) pubblica nell'albo pretorio per trenta giorni feriali consecutivi la graduatoria finale delle domande;
  - b) successivamente, convoca gli operatori – in base all'ordine di graduatoria – per la scelta del posteggio, rilasciando contestualmente la concessione di posteggio e la relativa autorizzazione ai soggetti assegnatari;
  - c) comunica ai soggetti non assegnatari la conclusione delle procedure, informandoli della mancata assegnazione.
8. L'operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente per la scelta del posteggio ovvero a delegare per iscritto persona di propria fiducia.
9. L'operatore che non si presenta per la scelta del posteggio nel termine e con le modalità previsti dal Comune è considerato rinunciatario.
10. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciate dai



comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative ai:

- a. produttori agricoli;
- b. soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

11. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, qualunque sia la merceologia trattata.

#### **Art. 11. Criteri di selezione per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A**

1. Il Comune di Ruvo di Puglia esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) maggiore professionalità di esercizio dell'impresa, acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in cui sono comprese:

i) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa con la seguente ripartizione di punteggi:

- anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti
- anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti
- anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti;

ii) anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione: può attribuirsi un punteggio pari a 0,5 punti per ogni mese di anzianità, oppure 0,01 punti per ogni giorno di anzianità.

b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:

i) criterio della maggiore professionalità di esercizio dell'impresa di cui al comma 1, lettera a);

ii) impegno a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e a rispettare eventuali condizioni particolari quali la tipologia di offerta dei prodotti o le caratteristiche della struttura, come specificati dello strumento di programmazione: 7 punti.

iii) criterio relativo alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali: 3 punti.

2. A parità di punteggio vengono considerati i criteri di priorità fissati dal Comune di Ruvo di Puglia nella programmazione del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 2, comma 9 del presente Regolamento.

3. Ai fini della selezione dopo il periodo transitorio di cui al punto 8 dell'Intesa al criterio della maggiore professionalità di cui al comma 1 lett. a) viene attribuita una specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo.

#### **Art. 12. Assegnazione di posteggi in mercati e fiere di nuova istituzione**

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione si applicano le stesse procedure di cui all'articolo 30 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018 e all'articolo 11 del presente Regolamento.

2. Il Comune di Ruvo di Puglia esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri:




- a) qualità dell'offerta: punti 5  
vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km 0, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per banchi alimentari, per la promozione dei prodotti, partecipazione alla formazione continua.
- b) tipologia di servizio fornito: punti 3  
impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti preconfezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani).
- c) presentazione di progetti innovativi: punti 2  
compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.  
A parità di punteggio si applica il criterio di cui all'articolo 9, comma 2 del presente Regolamento.

### **Art. 13. Spunta**

- 1) L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulato con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
- 2) A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche di all'articolo 10 comma 1, lettera a) del presente Regolamento.
- 3) A tal fine il Comune tiene un registro informatico della spunta (a cura della Polizia Locale) che aggiorna periodicamente, in cui sono riportati i seguenti dati:
  - a. nome e cognome dell'operatore ovvero la ragione sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di società;
  - b. tipo e numero dell'autorizzazione amministrativa, con cui ha partecipato alla spunta;
  - c. rilevazione delle presenze.
- 4) Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune di Ruvo di Puglia.
- 5) La rilevazione delle presenze non effettive è calcolata dal 5.07.2012.
- 6) L'operatore che effettua l'operazione di spunta, se non occupa o lascia il posteggio assegnato perde il diritto alla presenza sia effettiva che di spunta, fatti salvi i casi di forza maggiore che saranno valutati dall'organo competente.

### **Art. 14. Miglioria di posteggi**

- 1. In applicazione dell'art. 34, comma 6 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) in un mercato o in una fiera, il Comune di Ruvo di Puglia può indire un bando per la miglioria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori concessionari di posteggio presenti nel mercato o nella fiera.
- 2. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno presentano domanda scritta al Comune di Ruvo di Puglia, entro 10 giorni dall'indizione del bando.
- 3. Alla miglioria del posteggio si applicano i criteri previsti dall'art. 30, comma 4 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018 e dall'art. 11 del presente Regolamento. In caso di parità di punteggio vengono considerati i criteri di priorità fissati dal Comune di Ruvo di Puglia



nella programmazione, come definiti all'articolo 2, comma 9 del presente Regolamento, ad eccezione della lettera d).

4. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria devono essere inseriti nei bandi comunali di cui all'art. 30 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018.
5. In caso di non assegnazione di un posteggio dopo aver esperito sia le procedure di miglioria che quelle del bando di cui all'art. 30 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, il Comune di Ruvo di Puglia è tenuto ad avviare una razionalizzazione – del mercato o della fiera – che tenga conto della nuova situazione.

#### **Art. 15. Reintestazione dell'autorizzazione o sub-ingresso**

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune di Ruvo di Puglia, entro sessanta giorni, la S.C.I.A. di sub-ingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso – al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda – dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, il quale deve comunque avvenire entro un anno pena la decadenza dell'assegnazione del relativo posteggio.
3. Nel caso di cessione per causa di morte, la S.C.I.A. di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
4. In ogni caso di sub-ingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.
5. Non è ammessa la cessione dell'attività, relativamente ad uno o soltanto ad alcuni dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.
6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di Ruvo di Puglia, che provvede alle necessarie annotazioni.
7. Nell'ipotesi di posteggio-box, prima di effettuare l'affitto o la cessione di azienda, deve essere richiesto Nulla Osta per il subentro nel contratto di concessione del locale-box.

#### **Art. 16. Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo "B"**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA, da presentarsi al SUAP del Comune in cui il richiedente inizia l'attività.
2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
  - b) il settore o i settori merceologici;
  - c) l'impegno al rispetto del CCNL.
3. La SCIA di cui al comma 1, abilita:
  - a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
  - b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
  - c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
  - d) alla vendita a domicilio.
4. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.



5. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate dal Comune di Ruvo di Puglia nell'ambito del documento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), e), f), nonché per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.
6. I singoli comuni, anche mediante accordi con altri comuni, possono individuare appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali o a determinate condizioni e/o in particolari orari.

#### **Art. 17. Cambio di residenza**

1. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo B, questi dà comunicazione entro 30 giorni al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione o che ha recepito la SCIA, che provvede alle necessarie annotazioni.
2. Nel caso di cambiamento della persona fisica o di sede legale della società, titolare di autorizzazione di tipo B, l'interessato dà comunicazione entro 30 giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede all'annotazione sull'autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione della priorità.

#### **Art. 18. Orario di vendita**

1. Il Comune di Ruvo di Puglia fissa gli orari entro i quali i concessionari devono lasciare libera l'area da qualsiasi struttura, onde consentirne – al termine dell'orario di vendita – la piena e diversa fruibilità ai cittadini.
2. Se non diversamente previsto, i posteggi sui mercati settimanali devono essere occupati entro le ore 08.00, ora in cui avrà inizio la vendita che terminerà alle ore 13.00, è consentito l'accesso per il carico e scarico delle merci dalle ore 06.30 alle 08.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00, ora in cui deve essere lasciata libera l'area di mercato.
3. Alle ore 08.00, in caso di assenza degli assegnatari o comunque in caso di posteggi in attesa di assegnazione durante i mercati settimanali, si procede all'assegnazione da parte della Polizia Locale secondo le modalità di cui agli articoli successivi.
4. Nelle sagre e fiere osserveranno il seguente orario di esercizio limite: dalle ore 07.00 alle ore 23.00 dei giorni di loro svolgimento; orari di esercizio diversi (più limitati) potranno essere imposti con i provvedimenti di autorizzazione e disciplina del traffico adottati in relazione a sagre e fiere.
5. Nei posteggi fuori mercato:
  - per la vendita di frutta secca ovvero altri prodotti e generi di ricorrenza di festività, osserveranno il seguente orario di esercizio limite: dalle ore 08.00 alle 14.00;
  - per la vendita di prodotti alimentari, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande (con auto market), osserveranno il seguente orario di esercizio limite: dalle ore 17.00 alle ore 24.00 tutti i giorni.
6. Per il commercio in forma itinerante si osserverà il seguente orario di esercizio limite: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 dei giorni feriali.
7. Non è permesso sgombrare il posteggio nel mercato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; in tal caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

#### **Art. 19. Giornate di soppressione e/o recupero**



1. Per motivi di interesse pubblico e/o in caso di avverse condizioni meteorologiche per i quali venga compromesso lo svolgimento del mercato si provvederà con apposita Determinazione del Responsabile del SUAP comunale al recupero del mercato in altra giornata, da stabilirsi con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.
  2. Qualora la giornata del mercato settimanale coincida con una festività infrasettimanale, di norma il mercato si svolge regolarmente, salvo che ricada nella giornata di Natale o Capodanno; in tale ultimo caso la giornata del mercato può essere recuperata in altra data, anche se festiva, su istanza delle Organizzazioni di categoria ed in concerto con il Comune concordando previamente le modalità di svolgimento sulla base della prevista partecipazione degli operatori commerciali su aree pubbliche assegnate di posteggi;
  3. Qualora la giornata del mercato coincida con quella delle Fiere (delle festività dell'Ottavario "Corpus Domini" e di quella dei "SS. Medici") la stessa sarà recuperata in altra data anche se festiva su istanza delle Organizzazioni di categoria ed in concerto con il Comune, concordando previamente le modalità di svolgimento sulla base della prevista partecipazione degli operatori commerciali su aree pubbliche assegnate di posteggi.
- Si precisa che è sempre demandata alla discrezionalità dell'Amministrazione Comunale l'eventuale soppressione del mercato per motivi di interesse pubblico, previa emanazione di apposita Ordinanza Sindacale pubblicata sull'Albo Pretorio comunale.

#### **Art. 20. Accesso al mercato per gli automezzi**

L'accesso al mercato per i mezzi di rifornimento delle merci per la preparazione dei banchi di vendita o per il loro smontaggio, è consentito prima delle ore 8 (otto), fatto salvo per gli spuntisti prima delle ore 9 (nove) e dopo le ore 13 (tredici) per tutti.

La sosta degli automezzi potrà avvenire su aree individuate nei dintorni dell'area di mercato, al di fuori delle sedi stradali destinate al transito dei veicoli, nel caso che gli stessi automezzi non riescano ad essere contenuti nell'area stessa del posteggio assegnato.

#### **Art. 21. Assegnazione temporanea di posteggi**

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione dei mercati è effettuata dal Comune di Ruvo di Puglia di volta in volta tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
  - b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
  - c) altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune con apposito atto pubblico.
2. Nell'assegnazione temporanea dei posteggi riservati, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili.
3. Non si dà luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.
4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata – indipendentemente dai prodotti trattati – sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:
  - a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati tra gli aventi diritto seguendo l'ordine di graduatoria;
  - b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui al precedente articolo 13, comma 2.

#### **Art. 22. Obblighi del concessionario del posteggio**

1. Al titolare della concessione del posteggio presso il mercato è fatto obbligo di:



- a. occupare il posteggio in concessione solo con merci, oggetti ed attrezzature strettamente necessari alla vendita; le merci dovranno essere esposte in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
  - b. non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
  - c. non richiamare l'attenzione di potenziali acquirenti con grida e/o altre forme sonore;
  - d. non turbare l'ordine del mercato;
  - e. osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico-sanitarie nell'esercizio della vendita;
  - f. tenere le bilance bene in vista al pubblico;
  - g. conservare in buono stato il banco di vendita, gli oggetti, le attrezzature ed il pavimento di propria pertinenza. Gli eventuali danni provocati dal titolare, dai suoi familiari, dai suoi dipendenti, collaboratori o dai soci dovranno essere riparati immediatamente a spese del concessionario di posteggio;
  - h. utilizzare attacchi alla rete elettrica, laddove sia possibile.
- Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.
2. I rifiuti devono essere riposti negli appositi contenitori per essere ritirati dagli addetti al servizio. Ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto derivato dalla vendita, nell'osservanza dei dettati normativi relativi alla raccolta differenziata. Gli operatori del settore 'ittico', inoltre, devono provvedere, per gli scarti relativi alla propria attività, ad avvalersi obbligatoriamente del servizio di raccolta differenziata comunale.
  3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

#### **Art. 23. Responsabilità**

1. Il Comune di Ruvo di Puglia non assume responsabilità per danni, sottrazioni e deperimenti dei prodotti, furti di attrezzature o altro, che potrebbero comunque verificarsi.
2. Il Comune di Ruvo di Puglia non è responsabile per danni a cose o persone, operatori commerciali o frequentatori, che possono verificarsi all'interno dell'area mercatale.

#### **Art. 24. Oneri finanziari a carico dei concessionari di posteggio**

1. I titolari di concessione di posteggio nei mercati comunali dovranno provvedere al pagamento del canone di concessione del posteggio nella misura e nei modi stabiliti annualmente dal Comune.
2. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento del Canone Patrimoniale di Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sui rifiuti (TARI).
3. Per il mancato o ritardato pagamento dei tributi di cui ai precedenti commi si applicano le sanzioni previste nei rispettivi regolamenti comunali.

#### **Art. 25. Tenuta e consultazione del ruolino di mercato**

1. Presso l'ufficio SUAP devono essere tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, le planimetrie dei mercati con l'indicazione numerata dei posteggi, nonché la Pianta Organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, superficie assegnata e data di scadenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali a riguardo, l'ufficio SUAP ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.
3. Copia delle planimetrie e del ruolino, opportunamente aggiornati, dovranno essere trasmessi alla Polizia Locale per il Servizio di Vigilanza.

## **Art. 26. Registrazione delle presenze**

1. A cura del personale di vigilanza in servizio presso la Polizia Locale, sarà tenuto un registro per ogni mercato e/o fiera nel quale saranno annotate le presenze degli operatori concessionari del posteggio. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.
2. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento all'operatore dotato di apposita autorizzazione con la quale ad esso è consentito partecipare.
3. L'operazione di registrazione delle presenze a cura del personale di vigilanza avviene alle ore 08.00, ora in cui l'operatore concessionario del posteggio perde ogni diritto a favore dello spuntista.

## **Art. 27. Scambio consensuale dei posteggi**

1. È ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati indirizzata all'Ufficio SUAP, il quale istruisce la pratica, sentita la Polizia Locale;
3. Lo scambio consensuale dei posteggi, se consentito, implica l'adeguamento delle concessioni mediante l'annotazione e gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.
4. L'Amministrazione Comunale può non acconsentire allo scambio consensuale o differire lo stesso, per motivate esigenze di interesse pubblico.

## **Art. 28. Ampliamento del posteggio**

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire in caso di soppressione o revoca del posto attiguo previa manifestazione di volontà del Comune di non assegnazione del posteggio, attraverso:
  - a) l'acquisizione di posteggio da parte di operatore titolare di posteggio contiguo, secondo i criteri stabiliti, a condizione che l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
  - b) per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, a seguito dell'ampliamento nell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione;
2. Resta inteso che nel caso di cui al punto a) del comma 1, l'entità dell'ampliamento complessivamente conseguibile dell'operatore interessato non potrà eccedere il limite del 50% di mq già assegnati.
3. Su richiesta dell'operatore interessato, è fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 60 mq – a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi – sempre che ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

## **Art. 29. L'imprenditore agricolo**

1. La vendita dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui l'articolo 8 della Legge 29 Dicembre 1993 n. 580 è effettuata in conformità alla normativa vigente specifica di settore che, tra l'altro, prevede:

### ***Art.1 comma 2 D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228 e s.m.i.***

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento per le attività di cui all'art. 35 del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

### ***Art.4 D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228 e s.m.i. Esercizio dell'attività di vendita.***



1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
  2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
  3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese, degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
  4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al SUAP del Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 21 marzo 1998, n.114.
  5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
  6. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato Decreto Legislativo n.114 del 1998.
  7. I produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante sono soggetti alle stesse disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche.
  8. Nell'esercizio delle attività di vendita i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento, nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.
2. Nei mercati nei quali sono riservati dei posteggi a soggetti con qualifica di imprenditore agricoli ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228, il periodo delle concessioni dei posteggi deve essere correlato a quello di produzione dei beni da destinare alla vendita.
  3. La concessione dei posteggi, in caso di più istanze contemporanee per un medesimo posteggio, è effettuata in base al seguente ordine di priorità, fino ad esaurimento dei posteggi liberi:
    - a) maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi;
    - b) vendita di prodotti di tipo biologico, opportunamente certificati;
    - c) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese.
  4. Non è consentito dare più di un posteggio ad ogni produttore agricolo.
  5. È motivo di revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio il porre in vendita prodotti in difformità da quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell'art.4 del D.L. 18 maggio 2001, n.228 e il suo mancato utilizzo per un periodo continuato di almeno due mesi.

### **Art. 30. Prescrizioni per il commercio in forma itinerante**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa come regolarmente consentito nel rispetto del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione, ed è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e



sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

2. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto oltre il tempo necessario a servire la clientela.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel raggio di 100 metri dalle sedi dei mercati, delle fiere e di ogni altra iniziativa commerciale su area pubblica, nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi e dalle scuole di ogni ordine e grado. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è altresì vietato all'interno del contesto territoriale individuato come Zona "A" – Nucleo Antico del vigente P.R.G., tenuto conto di quanto prescritto all'art. 31 comma 5 della L.R. 24/2015.
4. Fatta salva una diversa disposizione, il commercio in forma itinerante può essere svolto osservando gli stessi orari per il commercio in sede fissa. In ogni caso, la determinazione dello stesso sarà stabilita con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni di categoria.
5. Non è consentito nelle seguenti zone:
  - Aree pedonali;
  - Parcheggi a pagamento e a disco orario;
  - Sugli spazi verdi aperti, parchi, giardini, aiuole, ecc. dove si rechi danno al patrimonio pubblico;
  - In corrispondenza di incroci nei tratti dove si crei intralcio alla circolazione stradale ed al transito pedonale;Le suddette aree sono altresì vietate alla vendita in forma itinerante da parte dei produttori agricoli.
6. Ai commercianti itineranti è vietato l'utilizzo di altoparlanti o altri strumenti sonori per reclamizzare i prodotti posti in vendita.
7. Fatta salva diversa specifica disposizione gli orari delle attività di commercio su aree pubbliche sono equiparati a quelli degli esercizi di vicinato.

## **TITOLO IV – FIERE - SAGRE - FESTE PAESANE E RELIGIOSE - MANIFESTAZIONI E SIMILARI**

### **Art. 31. Principi generali**

1. La promozione del sistema fieristico e delle manifestazioni di interesse tipicamente locale costituisce principio per lo sviluppo delle attività produttive e commerciali dell'economia comunale.
2. Il Comune di Ruvo di Puglia, secondo le proprie competenze, anche a tutela dei consumatori, garantisce la concorrenza, la trasparenza e il mercato, assicurando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture fieristiche nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori e agli utenti.
3. Le varie sagre e feste paesane e religiose offrono la possibilità di gustare i tanti prodotti tipici della gastronomia tradizionale e offrono occasione di socializzazione che la comunità locale da tempo vive come difesa dei valori più genuini della propria terra, come espressione del patrimonio storico e culturale della comunità cittadina e quale strumento per favorire lo sviluppo dell'immagine turistica della città.
4. L'Amministrazione rivolge grande attenzione e sensibilità al sostegno e alla realizzazione di eventi che creino attrattiva per il territorio in tutta la sua estensione.

### **Art. 32. Definizioni**

- a) per **sagra** si intende una festa patronale con mercati e feste solenni anche per commemorare il Santo Patrono del paese, la consacrazione di una chiesa, ecc. (il termine infatti deriva dal latino sacer- sacro) spesso accompagnata da esecuzione di spettacoli e divertimenti vari;
- b) per **fiera** (o manifestazione fieristica) si intende l'attività commerciale svolta in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo e in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinati a visitatori generici e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti (art.2 comma 1 legge 2/2009) promossa da soggetti privati e pubblici;
- c) per **"hobbisti"**, le persone che vendano o esponano per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, oggetti da collezionismo;
- d) per **manifestazione a carattere religioso**, quella organizzata e promossa direttamente da un ente di una confessione religiosa (es. parrocchia, vicariato, ecc.). Si ritiene che debba trattarsi comunque di culti religiosi destinatari dell'8 per mille;
- e) per la **manifestazione a carattere di beneficenza** deve essere accertato in via preventiva l'assenza del fine di lucro, ovvero la devoluzione ai fini benefici dei proventi dalle attività o, quanto meno, di una quota significativa degli incassi dell'intera manifestazione;
- f) per la **manifestazione di natura politica** si seguono i criteri identificativi specificatamente rinvenibili nell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 relativo alla disciplina dell'IVA che qualifica come tali le manifestazioni organizzate dai partiti rappresentati in Assemblee nazionali o regionali.
- g) per **vendita di cose antiche**, le cose mobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico e che possiedono il requisito della rarità, acquisito con il trascorrere del tempo (D. Lgs. n.42/2004 art.10 e 11).
- h) per **vendita di cose usate**, le cose mobili che non possiedono i requisiti delle cose antiche ma che, pur essendo già state utilizzate nel tempo e quindi consumate o deteriorate, possiedono ancora un valore commerciale.
- i) per **mercato dell'antiquariato e del collezionismo**, un mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- j) per **fiere di esposizione**, le esposizioni di beni e servizi permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
- k) per **fiere e mercati svolti nell'ambito di altri eventi**, le esposizioni a scopo promozionale o di vendita realizzata nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali e apolitiche, a condizione che non superino i 1.500 mq. di superficie netta;
- l) per **manifestazioni di promozione prodotti**, le manifestazioni volte alla promozione e alla vendita dei prodotti esposti presso i locali di produzione;
- m) per **mostre**, le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche, di auto e moto d'epoca o collegate al collezionismo ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte, qualora non abbiano una prevalente finalità commerciale;
- n) per **manifestazioni locali**, le manifestazioni di interesse tipicamente locale, in occasione di sagre, feste patronali, iniziative folkloristiche locali con vendita di e/o somministrazione di prodotti e alimentari.


### Art. 33. Localizzazione e classificazione

1. Il presente regolamento disciplina le manifestazioni fieristiche e le manifestazioni definite nell'articolo precedente svolte all'interno del territorio comunale di Ruvo di Puglia. Tali manifestazioni sono promosse da soggetti privati o da soggetti pubblici.

2. Le manifestazioni fieristiche locali promosse da privati sono oggetto del presente regolamento quando abbiano rilevanza locale. È considerata di interesse locale ogni manifestazione fieristica i cui espositori provengano da località che non distino più di Km. 70 dal Comune di Ruvo di Puglia che occupino almeno il 70% delle postazioni previste per l'esposizione e/o vendita e per la somministrazione. Possono organizzare tali manifestazioni i promotori aventi la qualifica di imprenditori ai sensi dell'art. 2082 del Codice Civile.
3. L'istituzione, l'organizzazione, l'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione delle fiere locali può avvenire anche su iniziativa delle Associazioni di Categoria degli operatori, dall'Azienda di Promozione Turistica, della Pro Loco, e di altre istituzioni pubbliche e private, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ETS) che presentino un progetto nel quale siano indicati:
  - a) le finalità dell'iniziativa;
  - b) periodo di svolgimento;
  - c) localizzazione ed ampiezza complessiva dell'area destinata all'evento;
  - d) i settori o le specializzazioni interessate;
  - e) le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
  - f) il numero di posteggi, il relativo dimensionamento e l'elenco dei partecipanti.
4. Nei casi di cui al precedente comma resta ferma l'esclusiva competenza del Comune di Ruvo di Puglia al rilascio delle concessioni agli operatori.
5. La presentazione del progetto deve avvenire almeno 180 giorni prima dell'evento. In caso di progetti concorrenti l'Amministrazione provvederà alla istruttoria in ordine cronologico di presentazione della domanda completa. In caso di domanda incompleta l'Amministrazione può attribuire un termine massimo di giorni 30 (trenta) per l'integrazione, decorso infruttuosamente il quale la domanda verrà rigettata.
6. L'istanza può riportare l'autorizzazione all'espletamento della manifestazione anche per un periodo pluriennale.
7. Se l'evento si svolgerà in locali di esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva dei servizi e depositi il titolare e/o il responsabile della manifestazione è tenuto a richiedere il parere di conformità antincendio ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n.37/98 - secondo le procedure di cui al D.M. 04/05/98 ricadendo sotto la propria esclusiva responsabilità il rispetto di quanto previsto nel progetto approvato.
8. Se all'interno della manifestazione verranno effettuate attività di intrattenimento e spettacolo il responsabile della manifestazione dovrà munirsi di licenza prevista dalla normativa vigente di Pubblica Sicurezza.
9. L'organizzazione di tali eventi in area pubblica segue l'ottemperanza della vigente normativa in materia di occupazione di suolo pubblico, pubblica sicurezza, sanitaria ed antincendio.

#### **Art. 34. Fiere pubbliche organizzate dal Comune di Ruvo di Puglia. Fiere Promozionali**

1. Il Comune di Ruvo di Puglia si riserva la facoltà di indire in via sperimentale Fiere Promozionali, sentito il parere delle locali Organizzazioni dei commercianti e dei consumatori che deve essere espresso nei termini indicati dall'ufficio.
2. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese ed eventualmente, se acconsentito dall'amministrazione qualora la particolare iniziativa lo richieda, operatori non professionali (hobbyisti, creatori di OPI, artigiani).
3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento.
4. Il Comune rilascia la concessione giornaliera del posteggio della fiera promozionale sulla base di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e categoria merceologica, formulata a



seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a. maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera Promozionale;
  - b. anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
  - c. ordine cronologico di presentazione delle domande riferito alla data di spedizione della domanda.
5. Il bando di cui al precedente comma 4, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio ed opportunamente pubblicizzato nonché comunicato alle Associazioni di Categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande e 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera Promozionale. Nel caso di prima edizione della Fiera promozionale, i suddetti termini possono essere ridotti, così come nel caso di esigenze improvvise ed eccezionali riconosciute e motivate.
  6. Gli orari di vendita nelle fiere promozionali sono stabiliti con il provvedimento autorizzatorio.
  7. La competente Autorità Comunale stabilisce mediante i relativi provvedimenti le modalità atte a contemperare lo svolgimento delle Fiere Promozionali con le esigenze della circolazione dei veicoli con tutte le altre esigenze della comunità.
  8. Il Comune di Ruvo di Puglia favorisce lo svolgimento delle manifestazioni promosse da altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ETS, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.
  9. È ammesso l'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione ad altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale – onlus, associazioni di categoria degli operatori, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.
  10. Nei casi di cui al precedente comma resta ferma l'esclusiva competenza del Comune di Ruvo di Puglia al rilascio delle autorizzazioni al legale responsabile dell'organizzazione dell'evento/manifestazione ed ai singoli operatori.
  11. Le norme del presente articolo non si applicano per le manifestazioni e/o eventi a carattere culturale, religioso, politico e/o benefico, esclusivamente nel caso in cui non si configura lo scopo di lucro. Inoltre è fatta salva l'eventualità di effettuare la diffusione di materiale informativo e, se posseduti i requisiti di legge, anche la somministrazione di alimenti e bevande, purché curata direttamente dai promotori dell'iniziativa e quest'ultima sia stata preventivamente autorizzata, fermo restando la gratuità del servizio reso.  
Diversamente da quanto innanzi descritto, la partecipazione all'evento da parte di soggetti operanti con scopo di lucro, sarà consentita applicando le norme previste dal presente articolo. Resta fermo l'obbligo, in qualsiasi caso, di rispettare le norme igienico-sanitarie vigenti.

#### **Art. 35. Sagre Parrocchiali, Feste Paesane, Manifestazioni locali, Mercatini e similari**

1. Il Comune di Ruvo di Puglia, in occasioni di eventi particolari, o di riunioni di persone in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio oppure di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone, può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche, ai titolari di autorizzazioni per il commercio in sede fissa ed anche ETS e non. Esse sono valide solo per i giorni dei predetti eventi o riunioni e sono rilasciate nei limiti dei posteggi appositamente previsti dall'Amministrazione Comunale. Le domande devono essere presentate almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'evento; è fatta salva la possibilità di integrare le istanze anche successivamente, fermo restando il rispetto del predetto termine per l'inoltro dell'istanza. Le domande presentate oltre tale termine saranno rigettate e rispeditate al mittente.

2. Per la presentazione delle istanze è obbligatorio l'inoltro al Portale telematico del SUAP del Comune di Ruvo di Puglia [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it). Qualsiasi altra forma di trasmissione delle pratiche diversa dalla precedente (invio email, invio pec, deposito su supporto cartaceo all'ufficio protocollo, ecc.) non produrrà alcun effetto amministrativo, prevedendo – in tali casi – il formale rigetto delle stesse pratiche e la conseguente diffida a carico del richiedente.
3. Nell'ambito degli eventi/manifestazioni di cui al presente articolo, il rilascio dell'Autorizzazione temporanea alla vendita su aree pubbliche è unicamente soggetta alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 114/98, art. 28, commi 6-7-8.
4. L'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione, di cui al presente articolo, può essere demandata all'Azienda di Promozione Turistica, Pro Loco ed altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ETS), Associazioni di Categoria degli operatori, Consorzi o Cooperative di operatori su aree pubbliche, fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione temporanea di cui al precedente punto 3.
5. Anche per gli eventi di cui al presente articolo si applica quanto disposto al punto 11 del precedente articolo 34.
6. Tali manifestazioni non possono in ogni caso eccedere la durata di giorni 10 (dieci) anche non consecutivi.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **Art. 36. Aree private messe a disposizione**

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune di Ruvo di Puglia un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e mercati. In tali casi, se ritenuti di interesse da parte dell'Amministrazione Comunale, dovranno essere predisposti tutti i provvedimenti previsti dalle normative vigenti.
2. Nel caso in cui al comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.
3. Il Comune di Ruvo di Puglia può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alle vigenti leggi e regolamenti.

### **Art. 37. Gestione dei Servizi**

1. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il Comune di Ruvo di Puglia può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, Pro Loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche e associazioni culturali (ETS), anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione dell'iniziativa.
2. Nel caso di cui al precedente comma, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune di Ruvo di Puglia per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

### **Art. 38. Norme igienico-sanitarie**

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da Legge e Regolamenti vigenti in materia, all'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 ed alla DGR n. 1077 del 4 luglio 2007 e s.m.i.
3. In particolare si rammenta che:



- a) il Comune di Ruvo di Puglia o soggetto da esso individuato e delegato è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato o fiera la funzionalità delle aree stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, allacciamenti idrici ed elettrici, contenitori di rifiuti solidi ed urbani, servizi igienici) e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
- b) Nel rispetto della normativa vigente, l'esercizio delle attività per gli operatori del settore alimentare è subordinato alla presentazione della Notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6, Reg. CE n. 852/2004, presso il competente Servizio della ASL/BA.

#### **Art. 39. Attività Propositiva, Istruttoria, Esecutiva e di Vigilanza**

1. L'attività Propositiva, Istruttoria ed Esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni derivanti da Leggi dello Stato e della Regione, di competenza comunale, viene espletata dal Servizio Attività Produttive e SUAP del Comune di Ruvo di Puglia.
2. L'attività di controllo e vigilanza delle attività produttive sulle aree pubbliche è affidata alla Polizia Locale.

#### **Art. 40. Norma transitoria**

1. I posteggi eventualmente liberi nel mercato settimanale, alla data di approvazione del presente Regolamento sono assegnati, previo avviso pubblico. Nei limiti del 5% del totale dei posteggi essi vengono assegnati a soggetti portatori di handicap. I posteggi sono assegnati secondo i criteri previsti dall'avviso pubblico.

#### **Art. 41. Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali, regionali, e comunali in materia.
2. Il presente Regolamento sostituisce il precedente e/o provvedimenti comunali in contrasto con il corrente.
3. Nei limiti delle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti e per quanto in essi non già specificatamente stabilito, ulteriori disposizioni generali riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche potranno essere emessi con appositi provvedimenti comunali, in coerenza con il presente Regolamento e la normativa vigente.



**Comune di Ruvo di Puglia  
Città Metropolitana di Bari**

## **IL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE RIVENDITE DI QUOTIDIANI E RIVISTE**

ai sensi del Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170 *“Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica”* e le successive modificazioni introdotte dalla Legge 96 del 21 giugno 2017, nonché ai sensi della Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, articolo 64, comma 9 bis

## PARTE SETTIMA

### IL PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

#### Il Decreto Legislativo n. 170/2001 e le successive modificazioni introdotte dalla Legge 96 del 21 giugno 2017

Il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica è stato riordinato con il D. Lgs. n. 170 del 24 aprile 2001 “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica”.

Più di recente, la Legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, ha modificato significativamente le precedenti disposizioni legislative, disponendo l'abrogazione dei seguenti articoli e commi del D. Lgs. 170/2001:

- articolo 1, comma 2; articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6; articolo 4, comma 1; articolo 6, nonché la modifica dei seguenti articoli e commi:
  - articolo 1, comma 1;
  - introduzione dell'art. 4-bis (Apertura di nuovi punti vendita), che rimandando all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sancisce la possibilità di apertura di nuovi punti vendita a mezzo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA;
  - inserimento all'articolo 5 dei commi d-sexies) e d-septies;
  - introduzione dell'art. 5 bis (Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi);
  - introduzione del comma 1-bis all'articolo 9

La L.R. 24/2015, così come modificata dalla L.R. 12/2018, all'art. 64, comma 9 bis ha sancito la cessazione di efficacia delle norme del titolo III del Codice del Commercio che risultano incompatibili con la legge statale.

In ragione di ciò, la Legge 96/2017 dà luogo al seguente nuovo testo coordinato in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica di seguito illustrato:

#### **Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni**

1. *Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:*

- a) *esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;*
- b) *non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci.*

#### **Art. 2. Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica**

1. *Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.*

2. *Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:*

- a) *le rivendite di generi di monopolio;*
- b) *le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;*
- c) *i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;*
- d) *le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;*
- e) *gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;*
- f) *gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.*



### **Art. 3. Esenzione dall'autorizzazione**

#### **1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:**

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

### **Art. 4. Parità di trattamento**

1. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici, prescelta dagli stessi per la vendita.

### **Art. 4-bis. (Apertura di nuovi punti vendita)**

1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.
3. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente».

### **Art. 5. Modalità di vendita**

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
  - a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;

- b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
- c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.
- d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
- d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
- d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;
- d-quinques) le clausole contrattuali tra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo sono nulle per contrasto con la norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.
- d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;
- d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento possono essere rifiutate, ovvero, restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale

#### **Art. 6. Stampa estera**

1. Il presente decreto legislativo si applica anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

#### **Art. 7. Monitoraggio del mercato editoriale**

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, assicura il monitoraggio della rete di vendita dei giornali quotidiani e periodici per l'espansione del mercato editoriale. A tale fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è individuata la struttura preposta a detto monitoraggio, con la partecipazione dei soggetti del comparto distributivo editoriale e delle regioni di volta in volta interessate.

#### **Art. 8. Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
- 1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114



## **IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI PUNTI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI**

### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

Le presenti norme e direttive costituiscono i criteri per l'apertura dei punti di vendita di quotidiani e periodici ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 170/2001 e delle modificazioni intervenute con Legge 21 giugno 2017 n. 96.

L'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e dai presenti criteri, anche dai regolamenti comunali vigenti e dalle disposizioni regionali.

### **Art. 2 – Autorizzazione amministrativa**

1. L'attività di vendita di quotidiani e periodici esercitata sia all'interno di immobili privati che in chioschi collocati su suolo pubblico, è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 4-bis della Legge 21 giugno 2017 n. 96, nei casi di nuova apertura e trasferimento in zone diverse. I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 114/1998.
2. La vendita di pastigliaggio nelle rivendite di quotidiani e periodici è consentita anche senza il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del D. Lgs. 59/2010. In tal caso, dovrà essere allegato alla SCIA per la vendita di prodotti del settore alimentare, anche la Notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6, Reg. CE n. 852/2004, la quale sarà trasmessa al competente Servizio ASL/BA a cura del SUAP.

### **Art. 3 – Concessione di occupazione suolo pubblico per chioschi**

L'Amministrazione Comunale procederà a indire bando pubblico per integrare la dotazione di punti vendita di quotidiani e periodici, secondo i criteri di cui alla Delibera Giunta Regionale Puglia n.762 del 25.05.2016, di recepimento delle procedure contenute nel Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 16/07/2015, nonché del Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 03/08/2016 che fornisce ai Comuni le Linee Guida in materia di assegnazione delle aree pubbliche per lo svolgimento delle predette attività.

### **Art. 4 – Trasferimento di sede del punto vendita**

Il trasferimento di sede di un punto di vendita all'interno del territorio comunale è soggetto a preventiva comunicazione al Comune e potrà essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il trasferimento deve essere compiuto nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme.

Per gli esercizi esistenti al momento dell'approvazione del Piano, è sempre consentito il trasferimento in zone prive di rivendita (esclusive e non).

### **Art. 5 – Ampliamento del punto di vendita**

L'ampliamento della superficie di vendita è soggetto a preventiva segnalazione SCIA al Comune e potrà essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

### **Art. 6 – Distributori automatici**

Le rivendite di quotidiani e periodici a mezzo distributori automatici sono soggette a specifica SCIA se collocate all'interno del punto vendita o nelle sue immediate adiacenze, purché gestite dal titolare della rivendita stessa.

### **Art. 7 – Norma finale**

Per quanto non disciplinato dai presenti criteri, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 114/98 per quanto applicabili.



**Comune di Ruvo di Puglia  
Città Metropolitana di Bari**

## **IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI**

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”,  
e del Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 11



## PARTE OTTAVA

### IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI

#### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

##### **Art. 1. Oggetto e finalità**

1. Oggetto del presente Regolamento è l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i) della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, "Codice del Commercio" modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018, n. 12, d'ora innanzi, per brevità, citata nel testo come "legge", nonché del Regolamento Regionale 28 marzo 2019 n. 11 "L.R. 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio", articolo 3, comma 1, lettera i): requisiti e procedure per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, autostradale e raccordi autostradali".
2. Il presente Regolamento detta, altresì, disposizioni attuative con riferimento al Titolo VI della legge per gli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, impianti autostradali, a uso privato, marini e di pubblica utilità.
3. In caso di sopravvenute modifiche alle disposizioni normative qui citate e recepite, si dovrà prendere a riferimento la normativa variata.

##### **Art. 2. Riferimenti normativi**

1. Il presente Regolamento è approvato nel rispetto di quanto disposto da:
  - Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  - Decreto Legislativo 8 settembre 1999 n. 346 "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  - Decreto Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1971, n. 1269 "Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori di carburanti per autotrazione";
  - Legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
  - Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967";
  - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" nel testo, per brevità citato come "Codice della Strada";
  - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
  - Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
  - Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo";
  - Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai

sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
- Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge n. 111 del 15 luglio 2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
- Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- Decreto Ministero dell'Interno 7 Agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”;
- Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013 “Modalità attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;
- Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;
- Legge Regionale n. 18 del 10.4.2015 “Interventi per favorire la pari opportunità mediante facilitazioni all'utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburanti”;
- Legge Regionale n. 42 del 3.11.2017 “Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti”.

Il presente Regolamento tiene altresì conto di quanto previsto da:

- Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/10/2014 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi” emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 6 aprile 2017, n. 17/35/CR8d/ C11, finalizzate all'adozione di provvedimenti regionali omogenei su tutto il territorio nazionale in applicazione del D.Lgs. n. 257/2016;
- Accordo in Conferenza Unificata del 08 marzo 2018 ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'attuazione dell'articolo 1, commi 98-119 della legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza in materia di carburanti”.

### **Art. 3. Classificazione e anagrafe degli impianti**

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:

- a) impianto generico con attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti da locali destinati agli addetti e con apparecchiature

per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;

- b) impianto generico senza attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli e di apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;
  - c) impianto senza gestore: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza assistenza con pagamento anticipato.
2. I nuovi impianti appartenenti alla tipologia di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili.
  3. Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) del comma 1, sprovvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili, devono adeguarsi al comma 2, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
  4. L'art. 1, commi 100 e 101, della legge n. 124/2017 ha introdotto l'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale prevedendo l'obbligo di iscrizione da parte dei titolari degli impianti entro il 24 agosto 2018.
  5. Fermo restando il termine del comma 4, i titolari degli impianti implementano l'anagrafe per consentirne la dinamicità anche successivamente a tale data. L'aggiornamento riguarda i seguenti casi:
    - a) Apertura nuovi impianti;
    - b) Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 4, della legge;
    - c) Sospensione dell'attività di cui al comma 1, dell'art. 62 della legge;
    - d) Dimissione.
  6. La verifica dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti è demandato all'Ufficio delle Dogane prima del rilascio al gestore dell'impianto del registro di carico e scarico per i casi di cui alla lettera a), nonché al Comune per i casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5.

## TITOLO II - INCOMPATIBILITA' E VERIFICHE

### Art. 4. Verifiche comunali

1. Il Comune di Ruvo di Puglia effettua le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie di cui al successivo art. 5. Tale adempimento soddisfa quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D. Lgs. n.32/98, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 346/99.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dell'art.1, comma 5 del D. Lgs. 11.2.1998 n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.lgs. 346/1999.
3. Il Comune di Ruvo di Puglia entro quindici anni dall'autorizzazione o dalla precedente verifica accerta presso gli Enti ed Uffici preposti l'idoneità tecnica degli impianti, previsto dall'art. 44, comma 3 della legge, ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale.

### Art. 5. Incompatibilità – Definizioni

1. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno del centro abitato, delimitato dal Comune di Ruvo di Puglia ai sensi dell'articolo 4 del Codice della Strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

- a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del Codice della Strada;
  - b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del Codice della Strada.
2. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'esterno del centro abitato, delimitato dal Comune di Ruvo di Puglia ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
    - a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
    - b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
    - c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada.
  3. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno o fuori dal centro abitato situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente, quelli collocati in aree che contrastano con le normative per la tutela ambientale, paesaggistica e monumentale e quelli che nello svolgimento della propria attività provocano intralcio al traffico veicolare e pedonale.
  4. Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, per i quali i titolari non si impegnano a procedere al completo adeguamento, cessano l'attività entro nove mesi dall'accertamento del Comune di Ruvo di Puglia. Il titolare dell'impianto provvede allo smantellamento e, contestualmente, il Comune di Ruvo di Puglia dichiara la decadenza del titolo autorizzativo dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti, alla Regione ed all'ufficio delle Dogane.

### TITOLO III - ZONE SUPERFICI E AREE SVANTAGGIATE

#### Art. 6. Zone territoriali omogenee a livello comunale

1. Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al D.M. n. 1444/1968, il territorio comunale è ripartito in n. 4 zone omogenee, così definite:
  - Zona 1.** Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, (zona omogenea A-A1-A2);
  - Zona 2.** Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza, (zone omogenee B1-B2-B3-B4-B5-B6-B speciali; C1-C2-C3-C4);
  - Zona 3.** Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali-commerciali-direzionali-per servizi): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati, direzionali e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, (zone omogenee D1-D2-D4);
  - Zona 4.** Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zone omogenee E1-E2-E3).

#### Art. 7. Superficie dell'area di localizzazione dell'impianto

1. In relazione alla qualità del servizio da prestare e alle classificazioni di cui all'articolo 3, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre di superfici di insediamento che comprendano i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso idonee ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e incolumità degli utenti anche diversamente abili, della sicurezza antincendio e



delle norme di carattere urbanistico e paesaggistico. Tali superfici devono inoltre garantire adeguati spazi di parcheggio correlati sia all'eventuale sosta degli autoveicoli che all'utilizzo delle attività integrative, ove presenti, ed in ogni caso dello spazio di parcheggi funzionali all'utilizzo dei servizi igienici.

2. L'area di rifornimento dei nuovi impianti deve essere dotata di idonee pensiline di copertura della zona di rifornimento, eventualmente ricoperta con sistemi per l'efficienza energetica dell'impianto, all'utilizzo delle fonti rinnovabili e sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di locali necessari al ricovero del gestore.

## TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 8. Ubicazione degli impianti nel territorio comunale

1. Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal presente Regolamento e ubicate nelle zone omogenee. Qualora l'area sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.
2. Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del Codice della Strada, le strutture relative ai nuovi impianti e quelli esistenti che avviano progetti di adeguamento devono rispettare i distacchi previsti.
3. Il Comune di Ruvo di Puglia può riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti stabilendo i criteri per la loro assegnazione cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati.
4. Per la individuazione del centro abitato si fa riferimento a quanto disposto dal Codice della Strada, art. 3, punto 8 e dal DPR n. 495/1992.
5. È vietata la localizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti nelle zone omogenee A-A1-A2-F1-F2-S1-S2, nelle aree destinate a standard urbanistici, oltre nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, ambientali, monumentali, idrogeologici.

### Art. 9. Indici di edificabilità, corsie, parcheggi

1. La pensilina occorrente alla copertura della zona di distribuzione dei carburanti ed i volumi tecnici necessari all'attività non devono essere considerati superfici coperte e volumi edificabili. Le dimensioni delle strutture dell'impianto non devono superare per singola tipologia i seguenti parametri:
  - a) Impianto generico con attività non oil: le strutture devono essere realizzate nel rispetto degli indici di edificabilità stabilite dal Comune di Ruvo di Puglia nelle proprie previsioni urbanistiche per le zone e sottozone B, C, D, all'interno delle quali ricadono e, comunque, avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, così come nelle zone precedentemente indicate aventi indice di fabbricabilità inferiore a 0,5 mc./mq., le strutture non possono superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq., un rapporto di copertura non superiore al 10% e, comunque, la superficie massima consentita per le attività integrative commerciali per ogni impianto non può essere superiore a quella prevista per un esercizio di vicinato di cui all'art. 16, comma 5, lett. a) della legge, comprensiva di tutte le attività accessorie di cui l'impianto può dotarsi;
  - b) Impianto generico senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza;



2. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici del piano regolatore generale.

#### **Art. 10. Tipologie nuovi impianti**

1. I nuovi impianti, come previsto dall'art. 45, comma 1 della legge, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido), anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dall'art. 11.
2. I nuovi impianti da realizzarsi lungo le strade extraurbane principali ed extraurbane secondarie a quattro corsie, due per senso di marcia, devono realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'art. 378 del DPR n. 495/1992.
3. Le pensiline di copertura degli impianti possono essere dotate di sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili.
4. È consentita l'apertura di nuovi impianti mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa GNC, che in forma liquida GNL, nonché di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce.

#### **Art. 11. Incompatibilità tecniche per l'installazione di GNC e GNL**

1. Al fine dell'applicazione dell'art. 10, comma 1, ed in coerenza con le Linee guida del 6/4/2017, n. 17/35/CR8d/C11, sono individuate le seguenti impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo:
  - a) per il GNL e per il GNC: la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, limitatamente agli impianti già autorizzati alla data in vigore del D. Lgs. 257/2016;
  - b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
  - c) per il GNL: distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.
2. Le cause di incompatibilità tecnica per l'installazione del GNC o GNL sono verificate disgiuntamente, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro.
3. La misurazione delle distanze per il GNC e GNL sono così stabilite:
  - a) la misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuata sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita;
  - b) la misurazione della lunghezza della tubazione del GNC è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.
  - c) la misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del codice della strada.



4. L'installazione di un nuovo impianto o la ristrutturazione totale di un impianto esistente che presenta condizione di impossibilità tecnica per l'installazione di GNC e GNL, di cui al comma 1, deve essere fatta valere con apposita richiesta da parte del titolare dell'impianto. Tale condizione viene verificata e certificata dal Comune di Ruvo di Puglia.

#### **Art. 12. Attività integrative**

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore della distribuzione dei carburanti, i nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative così come indicate all'art. 45, comma 3, della legge.
2. Le attività commerciali integrative sugli impianti sono conseguite nelle forme previste dalla normativa vigente, sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburanti e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.
3. Le attività integrative sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, salvo rinuncia dell'esercizio medesimo da parte del titolare della licenza che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

#### **Art. 13. Salvaguardia degli impianti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio**

1. Al fine di salvaguardare il servizio di distribuzione dei carburanti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio di cui all'art. 51 della legge è consentita la prosecuzione dell'attività prevista, anche in proprio da parte dell'Amministrazione Comunale, qualora non vi siano altre richieste.

### **TITOLO V - PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**

#### **Art. 14. Autorizzazione per nuovi impianti**

1. Il Comune di Ruvo di Puglia rilascia le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti nel rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.
2. La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. è presentata al Comune mediante inoltro al Portale telematico del SUAP del Comune di Ruvo di Puglia [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it), ai fini del rilascio del Titolo Unico ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i., comprensivo del titolo edilizio e deve contenere:
  - a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società del legale rappresentante, unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
  - b) la località in cui si intende installare l'impianto;
  - c) la disponibilità dell'area sulla quale intende realizzare l'impianto;
  - d) tutta la documentazione tecnica occorrente all'istruttoria della pratica presso gli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento amministrativo, con elaborati grafici e relazione tecnica riportanti una dettagliata composizione dell'impianto;
  - e) Istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) qualora sull'impianto sia realizzato il lavaggio auto e, comunque, ove prevista.
3. Il SUAP verifica:
  - a) la conformità della documentazione alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la prevenzione incendi (in applicazione del Decreto Presidente Repubblica n. 151/2011 e Decreto Ministeriale del 7 Agosto 2012), ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;
  - b) il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal Comune ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 32/98, nonché del presente regolamento.



4. Il SUAP rilascia il Titolo Unico entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 44, comma 1, della legge. Qualora ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di legge, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell'amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione lo stesso SUAP decide in base alla documentazione agli atti.

#### **Art. 15. Modifica e ristrutturazione degli impianti**

1. Le modifiche sugli impianti previste all'art. 46, comma 1, lettere a), b), d), e), g), h), i) e j) della legge e l'installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, sono soggette a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del Comune di Ruvo di Puglia.
2. Per i progetti di modifica da apportare ad impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 151/2011, che comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovranno essere attivati, tramite SUAP, gli adempimenti di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011, secondo le procedure stabilite dal D.M. 07.08.2012.
3. Ad ultimazione dei lavori il titolare dell'impianto trasmette al SUAP:
  - a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione delle modifiche;
  - b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;
  - c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui all'art. 16.
4. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, l'installazione di attrezzature per l'erogazione di AdBlue, del combustibile per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione ai fini conoscitivi al SUAP che ne trasmette copia al Comando Prov.le VV.F., e all'Ufficio delle Dogane territorialmente competenti.

#### **Art. 16. Potenziamento e ristrutturazione totale**

1. Le modifiche previste all'art. 46, comma 1, lettere c) e f) della legge sono soggette ad autorizzazione. La domanda è presentata al SUAP con le modalità di cui all'art. 14.
2. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti diversi nell'arco di tre anni. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.
3. Gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL, fatta salva la sussistenza di impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo prevista dall'articolo 11.

#### **Art. 17. Impianti di distribuzione a uso privato e contenitori-distributori rimovibili**

1. La domanda di autorizzazione per impianti di distribuzione carburanti ad uso privato con serbatoi interrati o contenitori-distributori di categoria c), di cui dall'articolo 48, comma 1 della legge, è presentata al SUAP del Comune di Ruvo di Puglia con le modalità previste dal precedente art. 14.

2. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto in relazione all'attività e produttività dell'impresa e che il parco degli automezzi di proprietà o in uso esclusivo della ditta richiedente non sia inferiore a cinque unità con esclusione delle autovetture. Tale ultima condizione è verificata sulla base dei libretti di circolazione o altro idoneo documento con obbligo di aggiornamento triennale. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa.
3. L'installazione dei contenitori distributori rimovibili di categoria c), di cui all'articolo 48 comma 3, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del Comune di Ruvo di Puglia. Sono da intendersi imprese di autotrasporto quelle per le quali l'iscrizione presso la Camera di Commercio riporta espressamente l'attività di autotrasporto.
4. Per l'attivazione di contenitori-distributori rimovibili di categoria c), previsto dai commi 1 e 3, il titolare dell'impresa trasmette al SUAP:
  - a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestazione o rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione;
  - b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;
5. Gli impianti di cui al presente articolo non possono cedere carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. In caso di inosservanza si applica l'art. 62 comma 3, lett. a), punto 8, della legge.

#### **Art. 18. Impianti avio**

1. La domanda di autorizzazione di impianti avio ad uso pubblico previsti dall'art. 43, comma 1, lett. G) della legge è presentata al SUAP del Comune di Ruvo di Puglia con le modalità previste dal precedente art. 14.
2. Il Titolo Unico deve espressamente contenere la prescrizione del divieto di cessione di carburanti ai veicoli stradali e l'avvertenza che, in caso di inosservanza, l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 62 comma 3, lett. a), punto 7, della legge.

#### **Art. 19. Prelievo e trasporto carburanti in recipienti – contenitori**

1. Gli operatori economici in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 50 della legge possono prelevare carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione di carburanti previa presentazione dell'autorizzazione e qualora provvisti di mezzi di trasporto e recipienti/contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza antincendio.

#### **Art. 20. Collaudo degli impianti**

1. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto ad uso pubblico, ad uso privato con serbatoi interrati, ovvero delle modifiche soggette ad autorizzazione previste all'articolo 16, comma 1, la ditta interessata chiede al SUAP il collaudo dell'impianto. L'istanza è corredata da SCIA per prevenzione incendi da trasmettere, a cura del SUAP, al Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto del D.P.R. n. 151/2011 e D.M. 7 Agosto 2012.
2. Il SUAP, nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, convoca la Commissione di Collaudo prevista dall'articolo 52, comma 2, della legge, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente l'intervento.
3. Il verbale di collaudo è trasmesso, a cura del SUAP, a tutti gli enti ed Uffici interessati al procedimento che provvedono, ognuno per quanto di propria competenza, al rilascio di eventuali licenze, autorizzazioni o permessi, propedeutici all'esercizio dell'impianto.
4. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario di € 150,00, a carico della ditta richiedente.

### **Art. 21. Esercizio provvisorio**

1. Scaduto il termine di cui al comma 2, dell'articolo 20, su richiesta del titolare dell'impianto, il SUAP può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni.
2. La domanda è presentata al SUAP con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici.
3. L'esercizio provvisorio dell'impianto o delle nuove attrezzature autorizzate su un impianto esistente è in ogni caso subordinata al possesso o aggiornamento della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio.

## **TITOLO VI - ORARI E TURNAZIONI**

### **Art. 22. Principi generali**

1. Il Comune di Ruvo di Puglia determina gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, come previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge, sentite le organizzazioni di categoria di cui all'articolo 3, comma 3 della legge.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti i titolari degli impianti assicurano costantemente il rifornimento dei prodotti petroliferi sugli impianti.

### **Art. 23. Orari di apertura, assistenza automobilisti in condizione di disabilità, self-service, turni di riposo**

1. Il Comune di Ruvo di Puglia, nel rispetto del citato orario omogeneo regionale stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. b), può determinare annualmente gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, tenendo conto delle richieste dai gestori e delle esigenze territoriali, escludendo gli impianti che effettuano esclusivamente la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale possono sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì della settimana immediatamente successiva.
2. Sugli impianti non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale.
3. Al fine di garantire un idoneo servizio agli automobilisti anche in condizione di disabilità, gli impianti che erogano carburanti in modalità "servito", ovvero con l'assistenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori, devono garantire l'assistenza diretta agli automobilisti in condizioni di disabilità che intendono effettuare le operazioni di rifornimento, fermo restando il riconoscimento delle condizioni di sconto per il sistema di rifornimento senza servito, nel rispetto della L.R. 18/2015.
4. Le attività integrative di cui all'art. 45, comma 3, della legge, presenti sugli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie in materia di orari.

### **Art. 24. Servizio notturno - ferie**

1. Il servizio notturno assicura la distribuzione dei carburanti in modalità "servito" tenendo presente le condizioni di sicurezza degli operatori addetti al servizio, la presenza di adeguato piazzale utile alla sosta anche dei mezzi pesanti destinati a coprire lunghe distanze ed alla possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.



2. Ai fini conoscitivi i titolari degli impianti che effettuano il servizio notturno ne danno comunicazione al Comune di Ruvo di Puglia che provvede a pubblicizzare agli utenti automobilisti la presenza di tale servizio sul proprio territorio.
3. La sospensione dell'attività di distribuzione dei carburanti per ferie può essere determinata per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Il gestore, d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, comunica il proprio periodo di ferie al Comune e provvede a pubblicizzare sull'impianto la chiusura.

#### **Art. 25. Deroghe**

1. Il Comune di Ruvo di Puglia può derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico. La deroga non può complessivamente essere superiore a trenta giorni nel corso dell'anno.
2. Al fine di incentivare la distribuzione di carburanti ecocompatibili "GNC, GNL e GPL" gli impianti che erogano tali prodotti sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e dagli orari di apertura e chiusura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti.

#### **Art. 26. Cartellonistica, pubblicità dei prezzi, comunicazioni all'utenza**

1. È fatto obbligo ai titolari ed ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati di cui al D. Lgs. 206/2005 ed alla legge 27/2012. Le modalità delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione sono indicate dal Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013. I prezzi esposti e pubblicizzati devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.
2. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gestore.

#### **Art. 27. Rimozione attrezzature e bonifica impianti chiusi**

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie e paesaggistiche, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti che per qualsiasi motivo hanno cessato l'attività di distribuzione dei carburanti, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono obbligati ad attuare le procedure di dismissione come previsto dall'articolo 1, comma 117, della legge 124/2017.
2. Al Comune di Ruvo di Puglia, cui sono delegate le funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti ai sensi della L.R. n. 42/2017, compete anche la salvaguardia del territorio nel rispetto del comma 5, dell'art. 61 della legge, con l'obbligo nei confronti dei titolari degli impianti che cessano l'attività alla rimozione delle attrezzature.

### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE**

#### **Art. 28. Comunicazioni alla Regione**

1. Per le finalità di cui all'art. 2, lett. i) della legge, il SUAP comunica alla Regione i Titoli Unici relativi alle nuove autorizzazioni, le modifiche e i potenziamenti intervenuti sugli impianti, la decadenza, le chiusure, gli smantellamenti, le sospensioni dell'attività e le autorizzazioni alle attività integrative.
2. I titolari delle autorizzazioni di impianti che erogano GNC e GNL comunicano alla Regione l'erogato annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.



3. L'Agenzia delle Dogane comunica annualmente alla Regione i dati relativi agli erogati degli impianti.
4. La Regione può richiedere ogni altra informazione ritenuta utile al monitoraggio della rete regionale carburanti.

#### **Art. 29. Esame delle domande precedenti**

1. Le domande di installazione di nuovi impianti presentate al SUAP prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ancora prive di provvedimento di diniego, devono essere esaminate, ai sensi della normativa in vigore alla data della loro presentazione.
2. Qualora il Comune di Ruvo di Puglia ravvisi la necessità di acquisire ulteriore e diversa documentazione integrativa si applica la procedura prevista dall'art. 14, comma 4.

#### **Art. 30. Adeguamento**

1. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei carburanti alternativi e delle diverse attività integrative presenti sugli impianti, il Comune di Ruvo di Puglia può individuare idonee forme di incentivazione di tipo urbanistico aventi carattere regolamentare in caso di installazione di GNC, GNL, GPL e/o idrogeno.



c\_h645.Comune di Ruvo di Puglia - Prot. 23/12/2024.0029296.1

## PARTE NONA

### **FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO**

La Legge Regionale 24/2015 “Codice del Commercio”, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, detta specifiche disposizioni in materia di disciplina delle forme speciali di vendita al dettaglio.

#### **Art. 1. Gli spacci interni**

- 1) La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita SCIA al Comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico che non abbiano accesso dalla pubblica via.
- 2) Nella SCIA sono dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, la persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita (così come disciplinata dalle Norme Tecniche di Esecuzione del PRG).

#### **Art. 2. Vendita di prodotti per mezzo di apparecchi automatici**

1. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.
2. La vendita è subordinata ai requisiti di cui all’articolo 5, della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018.
3. Se l’apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, devono essere osservate le norme sull’occupazione del suolo pubblico.
4. L’utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture è subordinato a SCIA.
5. Le successive installazioni o disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP che le trasmette all’ASL/BA.
6. È consentita la vendita di bevande alcoliche solo attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici.

#### **Art. 3. Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione**

- 1) La vendita al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del Comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività. Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
- 2) È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
- 3) Nella SCIA di cui al comma 1, è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e il settore merceologico di attività.
- 4) Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l’emittente televisiva accerta, prima di metterle in onda, che il titolare dell’attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

- 5) Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
- 6) Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
- 7) Alle vendite di cui all'articolo 59 si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice di consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
- 4 bis) Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.

#### **Art. 4. Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori**

- 1) La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
- 2) Nella SCIA sono dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 ed il settore merceologico di attività.
- 3) L'impresa che intende avvalersi di incaricati per l'esercizio dell'attività, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
- 4) L'impresa di cui al comma 1, rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti.
- 5) Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4, deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
- 6) Le disposizioni concernenti gli incaricati, si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
- 7) Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4 e 5, è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
- 8) Alle vendite di cui al presente articolo, si applicano altresì le disposizioni di cui al D. Lgs. 206/2005.
- 9) L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore, così come definito all'articolo 4, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4, 5, 6 e 8.
- 9 bis) Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.



## PARTE DECIMA

### SANZIONI E NORME FINALI

#### **Art. 1. Competenza della vigilanza e dei provvedimenti sanzionatori**

1. La competenza per le violazioni delle disposizioni di cui alla L.R. 24/2015 e del presente Documento Strategico del Commercio fa capo al Comune di Ruvo di Puglia. Allo stesso Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze di ingiunzioni di pagamento.
2. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, le forme speciali di vendita, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, di somministrazione di alimenti e bevande, la distribuzione di carburanti e di commercio su aree pubbliche senza autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. 24/2015 (così come definiti dall'articolo 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e successive modificazioni), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 (duemilacinquecento) a euro 15.000,00 (quindicimila) e alla chiusura immediata dell'esercizio.
3. Nel caso di operatori su aree pubbliche si applica anche la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle merci per la successiva confisca, ai sensi della normativa vigente.
4. Per i distributori di carburante a uso pubblico, il Comune dispone inoltre la rimozione delle attrezzature e il ripristino dei luoghi con spese a carico dei trasgressori.
5. Le violazioni alle prescrizioni della L.R. 24/2015, diverse da quelle considerate ai commi 2, 3 e 4, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 (cinquecento) a euro 3.000,00 (tremila).
6. In caso di particolare gravità o di recidiva, la competente autorità comunale dispone, altresì, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a n. 3 (tre) e non superiore a n. 20 (venti) giorni lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
7. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere sospese anche quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a n. 3 (tre) giorni e non superiore a n. 90 (novanta) giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività a condizione che vengano ripristinati i requisiti mancanti.
8. L'attività è sospesa fino a n. 3 (tre) giorni, nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dal Comune di Ruvo di Puglia per la tutela degli abitati delle aree limitrofe.
9. Per accertati motivi di pubblico interesse o per evidenti ragioni di sicurezza, il Comune può disporre la sospensione dell'impianto di distribuzione di carburanti su strada.
10. Qualora le fattispecie di cui ai commi 3 e 7, avvengano in un esercizio di somministrazione, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del R.D. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
11. Facendo salvo quanto previsto nei precedenti punti, le violazioni delle presenti norme sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da 50,00 a 500,00 Euro.
12. Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distribuzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi i 1.000,00 euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.



## **Art. 2. Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni**

1. Il titolare può sospendere volontariamente la propria attività dandone comunicazione al Comune, fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga del termine in caso di comprovata necessità e motivata richiesta dell'interessato.
2. I titolari degli impianti di distribuzione di carburanti su area autostradale non possono sospendere l'attività dell'esercizio.
3. Il titolo abilitativo è revocato:
  - a) qualora il titolare:
    1. chiuda volontariamente l'attività;
    2. non avvii l'attività entro sei mesi dalla data del titolo stesso; periodo esteso a un anno per le medie strutture di vendita e due anni per le grandi strutture di vendita;
    3. non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
    4. sospenda l'attività per un periodo superiore al massimo previsto al comma 1;
    5. in possesso di autorizzazione su aree pubbliche di tipo A, non utilizzi il posteggio assegnato all'interno di una fiera per due manifestazioni consecutive, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato;
    6. in possesso di autorizzazione su aree pubbliche di tipo A, non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a 1/3 delle giornate previste per ciascun anno solare, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato;
    7. rifornisca da un impianto marino il carburante a veicoli stradali;
    8. rifornisca da un impianto a uso privato il carburante a terzi;
  - b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse;
  - c) qualora l'impianto di distribuzione di carburante non risulti adeguabile a seguito di verifica di compatibilità da parte del comune.
4. Nei casi di mancato pagamento, accertato notificato, delle tasse comunali di cui all'articolo 24 Oneri finanziari a carico dei concessionari di posteggio, è disposta la sospensione dell'attività di vendita fino al momento del versamento in sanatoria del debito.

## **Art. 3. Provvedimenti sanzionatori da parte della Regione Puglia**

1. La Regione può richiedere al Comune, la chiusura di un esercizio non in possesso dell'autorizzazione per grande struttura di vendita ovvero la revoca dell'autorizzazione rilasciata in maniera non conforme alla presente legge.
2. In caso di mancata attuazione, la Regione decorsi novanta giorni dalla data della richiesta, nomina a carico del Comune inadempiente, un commissario ad acta per l'attuazione dei necessari provvedimenti.
3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento conseguente.

## **Art. 4. Entrata in vigore del presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta approvato dal Consiglio Comunale di Ruvo di Puglia e resta in vigore fino ad eventuali successive modificazioni o abrogazioni.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutti gli atti regolamentari e di indirizzo in contrasto con il presente provvedimento.